

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 luglio 1997

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 191. Sentenza 17-24 giugno 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Sicilia - Rapporti di lavoro del personale tecnico - Precedente instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Stabilizzazione in via permanente e definitiva - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.

(Legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996, art. 1) Pag. 15

N. 192. Sentenza 17-24 giugno 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Deposito nella cancelleria del giudice dell'ordinanza che ha disposto la misura della custodia cautelare - Facoltà per il difensore di estrarre copia insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare della richiesta del p.m. e degli atti presentati con la stessa - Omessa previsione - Violazione del principio del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 293, terzo comma) » 19

N. 193. Sentenza 17-24 giugno 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - Autorizzazione all'esercizio di un'attività lavorativa - Omessa previsione - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Differenze strutturali tra le misure di prevenzione e le misure cautelari - Non fondatezza.

(Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7-bis, introdotto dall'art. 11 dalla legge 13 settembre 1982, n. 646).

(Cost., artt. 3 e 4) » 23

N. 194. Sentenza 17-24 giugno 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Regione Marche - Bilancio e contabilità - Realizzazione di programmi comunitari - Deroghe all'ordinamento regionale - Procedimento di controllo nei confronti delle leggi regionali - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 496/1993, 233 e 172 del 1994) - Omissione degli elementi minimi occorrenti per determinare con sufficiente chiarezza i termini delle lamentate illegittimità - Inammissibilità.

(Legge regione Marche riapprovata il 20 marzo 1996, artt. 2, 3, 4 e 5).

(Cost., artt. 97, 117 e 119; legge 19 maggio 1976, n. 335, artt. 5, 15, 16, 20 e 21) Pag. 27

N. 195. Ordinanza 17-24 giugno 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente (tutela dell') - Provincia autonoma di Bolzano - Autorizzazione speciale per ogni modificazione dei luoghi protetti - Cattura o uccisione di specie cacciabili - Intervento atto di rinuncia al ricorso da parte dell'Avvocatura generale dello Stato - Estinzione del processo » 30

N. 196. Ordinanza 17-24 giugno 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Amministratori di società a responsabilità limitata fallita - Obbligo di pagamento in solido delle soprattasse pene pecuniarie causate da accertamenti derivanti da elementi estranei alla volontà degli amministratori - Analoga questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 348/1987 - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, sesto comma).

(Cost., artt. 24 e 113) » 32

N. 197. Ordinanza 17-24 giugno 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Leva militare - Obiezione di coscienza - Ingiustificato deterioro trattamento accordato in sede penale all'obiettore che adempia l'obbligo di difesa della patria in modo tipico e principale rispetto all'obiettore c.d. totale che ammesso al servizio alternativo può giovarsi della causa estintiva del reato di rifiuto del servizio per motivi di coscienza - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con ordinanza n. 440/1989 - Manifesta infondatezza.

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, settimo comma).

(Cost., artt. 3 e 52, primo comma) » 34

N. 198. Ordinanza 17-24 giugno 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni INPS - Integrazione al trattamento minimo della seconda pensione - Criteri - Riferimento alla sentenza della Corte n. 240/1994 - *Ius superveniens*: legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Esigenza di nuova valutazione della rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice a quo

Pag. 36

N. 199. Ordinanza 17-24 giugno 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Affidamento in prova al servizio sociale - Estinzione della pena e di ogni altro effetto penale - Esclusione dell'estinzione della pena pecuniaria - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, dodicesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 38

N. 200. Ordinanza 17-24 giugno 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Richiesta del p.m. di sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con quella della custodia cautelare in carcere - Audizione del difensore prima della decisione in ordine all'anzidetta richiesta - Omessa previsione - Analoga questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 63/1996 - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 276).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 40

N. 201. Ordinanza 17-24 giugno 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Contenzioso tributario - Commissioni provinciali - Normativa attributrice della competenza a conoscere di tutte le controversie pendenti - Ultrattività del previgente regime - Discrezionalità legislativa (cfr. sentenza della Corte n. 400/1996) - Manifesta infondatezza.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, artt. 1 e 42; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 72; d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, art. 69, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, modificativa dell'art. 1 del decreto legislativo n. 545/1992 e dell'art. 1 del d.-l. 15 marzo 1996, n. 123).

(Cost., artt. 24, 25, primo comma, 97 e 101)

» 42

N. 202. Ordinanza 17-24 giugno 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente (tutela dell') - Regione Lombardia - Aree regionali protette - Riserve, parchi e monumenti naturali - Aree riservate alla caccia - Rinunzia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri - Estinzione del processo

Pag. 44

N. 203. Sentenza 17-26 giugno 1997.**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Lavoro - Collocamento e trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati - Diritto al ricongiungimento con il coniuge e con i figli minori non coniugati - Omessa previsione a favore del genitore straniero extracomunitario del diritto al soggiorno in Italia al fine del ricongiungimento con il figlio minore legalmente residente e convivente in Italia con l'altro genitore anche se non unito al primo in matrimonio - Violazione del principio di tutela dei minori - Riferimento alla sentenza della Corte n. 28/95 - Violazione dei diritti-doveri derivanti dalla condizione di genitore - Illegittimità costituzionale.

(Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 4, comma 1)

» 46

N. 204. Sentenza 17-27 giugno 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fideiussione - Fideiussione per obbligazioni future - Previsione di un importo massimo garantito - Limite non valido per fideiussioni prestate prima dell'entrata in vigore della legge di riforma - Giustificazione di una diversa qualificazione degli atti nel tempo da parte del legislatore senza implicazioni sugli obblighi già sorti in base alla normativa previgente - Non fondatezza.

(C.C. art. 1938).

(Cost., artt. 3 e 47, primo comma)

» 50

N. 205. Sentenza 17-27 giugno 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Facoltà di astensione dei testimoni attraverso il rinvio alle norme dettate per il processo penale - Facoltà di astensione dei prossimi congiunti - Omessa previsione - Esigenza di salvaguardia del diritto alla prova quale strumento del diritto di difesa e nel rispetto del libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove - Inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(C.P.C. art. 249).

(Cost., artt. 3, 24 e 29)

» 54

N. 206. Sentenza 17-27 giugno 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Termine per proporre appello da parte del P.M. avverso le sentenze di non luogo a procedere pronunciate a norma dell'art. 425 c.p.p. - Asserita brevità da termine decorrente dalla pronuncia o dalla comunicazione del provvedimento impugnato - Ragionevolezza della diversità di regime quanto ai termini in sede di comparazione tra due tipologie di sentenze, quella di condanna o di assoluzione pronunciata in esito a giudizio abbreviato e quella di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

[C.P.P. art. 585, comma 1, lett. a)].

(Cost., artt. 3 e 112) » Pag. 57

N. 207. Sentenza 17-27 giugno 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Sospensione della prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni INAIL - Durata per un periodo massimo di 150 giorni anziché per l'intera durata del procedimento amministrativo in caso di disposizione dell'autopsia del lavoratore da parte del pretore - Riferimento alla sentenza della Corte n. 312/93 - Ragionevolezza e congruità di un termine coerente con esigenze tecniche del caso - Non fondatezza.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 111, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma) » 62

N. 208. Ordinanza 17-27 giugno 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Personale militare - Estensione del regime previsto per gli impiegati civili dello Stato in materia di equo indennizzo - Decorrenza del termine entro cui è possibile proporre istanza di revisione - Criteri - Insuscettibilità di essere oggetto dell'incidente di costituzionalità di una disposizione regolamentare che per sua natura è classificata come norma secondaria - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, art. 56).

(Cost., artt. 3 e 38) » 66

N. 209. Ordinanza 17-27 giugno 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Alimenti - sottrazione all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto per il mantenimento del figlio divenuto maggiorenne - Trattamento sanzionatorio penale - Disparità di trattamento rispetto alla violazione degli obblighi di assistenza familiare per la quale l'azione penale sarebbe procedibile solo a querela - Diversità delle discipline poste a raffronto - Analoga questione già dichiarata inammissibile dalla Corte (v. sentenza n. 325/95) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74).

(Cost., art. 3) » 68

N. 210. Ordinanza 17-27 giugno 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

INVIM - Solidarietà passiva tributaria - Medesima questione già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con ordinanze nn. 267/90, 870/88 e 544/87 - Indifferenziazione rispetto alle discipline comuni - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 632, art. 26).

(Cost., art. 3) Pag. 70

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 35. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria (del comitato promotore dei referendum).

Referendum - Campagne referendarie - Accesso a trasmissioni radiotelevisive - Par condicio - Norme stabilite, con regolamento 20 maggio 1997, dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in ordine alle trasmissioni da effettuarsi dalla concessionaria del servizio pubblico in occasione della campagna per i referendum indetti per il 15 giugno 1997 - Conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dai promotori e presentatori dei referendum, in tema di Ordine dei giornalisti, incarichi extragiudiziari dei magistrati, carriera dei magistrati, esercizio della caccia, obiezione (di coscienza e «golden share»), dichiarato ammissibile, in sede deliberativa, con ord. n. 171 del 1997 della Corte costituzionale - Lamentata limitazione della partecipazione al ciclo di quattro dibattiti previsto dall'art. 1, lett. a), del regolamento, ai soli gruppi parlamentari, con ingiustificata esclusione dei comitati promotori dei referendum, in contrasto con il disposto dell'art. 52, legge 20 maggio 1970, n. 352 - Contestata incidenza, altresì, del ritardo con cui il regolamento in questione è stato emanato, sullo svolgimento della campagna referendaria (già iniziata fin dal 15 maggio) e quindi sulla formazione della volontà dei cittadini riguardo alla espressione del loro voto - Richiamo a sentenza n. 161/1995.

[Regolamento della Commissione parlamentare vigilanza RAI di Roma del 20 maggio 1997, art. 2, comma 1, lett. a), b)].

(Cost., art. 75; legge 20 maggio 1970, n. 352, art. 52) » 73

N. 39. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 maggio 1997 (del commissario dello Stato per la regione siciliana).

Regione siciliana - Istituzione di nuovi enti di bonifica - Proroga fino al 1999 dell'autorizzazione a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge regionale n. 230 del 1962 - Elevazione del limite di spesa precedentemente autorizzato e previsione di ulteriore stanziamento - Lesione del principio di eguaglianza e dei principi concernenti l'accesso dei cittadini agli uffici pubblici - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Contrasto con il giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 127/1996.

(D.S.L. 30 aprile 1997, n. 380, art. 3, comma 2).

(Cost., artt. 3, 51, 97 e 136) » 77

N. 382. Ordinanza del Tribunale di Piacenza del 18 aprile 1997.

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.

(C.P., art. 323, comma 2).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma) Pag. 79

N. 383. Ordinanza del tribunale di Piacenza del 21 aprile 1997.

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.

(C.P., art. 323, secondo comma).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma) » 81

N. 384. Ordinanza del tribunale di Piacenza del 18 aprile 1997.

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.

(C.P., art. 323, secondo comma).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma) » 82

N. 385. Ordinanza del tribunale di Pordenone del 27 novembre 1996.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito domenicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenza sul diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-*bis*, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 65).

(Cost., artt. 3, primo comma, 42, terzo comma, e 97, primo comma) » 82

N. 386. Ordinanza del tribunale di Pordenone del 7 novembre 1996.

Locazione - Immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione - Rinnovazione del contratto alla prima scadenza - Diniego da parte del locatore per esigenze di ristrutturazione dell'immobile - Condizioni per il rilascio - Possesso di licenza o concessione - Prevista risoluzione degli effetti del provvedimento di rilascio se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza o della concessione e queste non siano state rinnovate - Applicabilità di tale previsione anche se detta scadenza sia dipesa da fatto esclusivo del conduttore - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di inerzia colpevole del conduttore - Lesione della tutela giurisdizionale.

[Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 29, lett., d), ultimo periodo in relazione alla legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 29, lett. c), ultimo periodo].

(Cost., artt. 24, e 3) Pag. 85

N. 387. Ordinanza del tribunale di Napoli del 14 marzo 1997.

Filiazione - Disconoscimento di paternità - Esercizio dell'azione da parte del padre legittimo che abbia prestato il proprio consenso all'inseminazione artificiale eterologa della moglie - Mancata preclusione - Disparità di trattamento rispetto ai figli adottati, posta l'impossibilità di revocare il consenso prestato all'adozione - Lesione della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo nella formazione sociale rappresentata dalla famiglia - Violazione dei principi a tutela dei figli, in particolare dei minori.

(C.C., art. 235).

(Cost., artt. 2, 3, 29, 30 e 31) » 88

N. 388. Ordinanza del tribunale di Rovereto del 1° aprile 1997.

Sanità pubblica - Regione Trentino-Alto Adige - Divieto per le UU.SS.LL. aventi sede nel territorio regionale di utilizzazione, senza corrispettivo, di attrezzature e materiali per analisi di laboratorio messi a disposizione da ditte fornitrici - Sanzioni penali - Invasione della sfera di competenza della provincia di Trento in materia di funzionamento e gestione dell'attività sanitaria nel territorio provinciale. In alternativa - Sanità pubblica - Provincia di Trento - Abrogazione del divieto di stipulazione di contratti di comodato da parte dell'U.S.L. - Invasione della sfera di competenza regionale in materia di funzionamento e gestione dell'attività sanitaria.

[Legge regione Trentino-Alto Adige, 17 novembre 1988, n. 25, art. 16; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, art. 1; legge provincia Trento 1° aprile 1993, 10, art. 51).

(Stato Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 7, e 9, n. 10) » 94

N. 389. Ordinanza del tribunale di Roma del 10 gennaio 1997.

Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli - Esclusione, secondo le norme vigenti al momento del sinistro, dell'operatività della garanzia assicurativa per i soci illimitatamente responsabili della società assicurata - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con riferimento alle analoghe esclusioni oggetto della sentenza di illegittimità costituzionale n. 188/1991.

[Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lett. d)].

(Cost., art. 3) » 97

n. 390. Ordinanza del tribunale di Ancona del 14 febbraio 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione momentaria - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale - Elusione del giudicato costituzionale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 38 e 136) Pag. 98

n. 391. Ordinanza del tribunale di Ancona del 14 febbraio 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione momentaria - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale - Elusione del giudicato costituzionale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 38 e 136) » 101

n. 392. Ordinanza del tribunale di Ancona del 14 febbraio 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione momentaria - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale - Elusione del giudicato costituzionale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 38 e 136) » 102

n. 393. Ordinanza del tribunale di Ancona del 14 febbraio 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione momentaria - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale - Elusione del giudicato costituzionale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 38 e 136) » 103

n. 394. Ordinanza del tribunale di Ancona del 14 febbraio 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione momentaria - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale - Elusione del giudicato costituzionale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 38 e 136) » 104

- n. 395. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce del 6 novembre 1996.

Giustizia amministrativa - Giudice che abbia già conosciuto della causa nella fase cautelare - Mancata previsione dell'incompatibilità nel giudizio di merito - Lesione del diritto di difesa nonché del principio di uguaglianza con riferimento ai principi affermati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di incompatibilità nel processo penale (sentenza Corte costituzionale n. 432/1995) - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 8/1982, 190/1985, 444/1990 e 131/1996.

(R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 47; c.p.c., art. 51).

(Cost., art. 3 e 24) Pag. 105

- n. 396. Ordinanza della Corte d'assise di Torino del 17 febbraio 1997.

Processo penale - Custodia cautelare - Sospensione dei termini di durata massima nella fase dibattimentale - Lamentata attribuzione del potere di iniziativa al pubblico ministero, con esclusione di poteri d'ufficio del giudice - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del principio di indipendenza del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 304, comma 3).

(Cost., art. 3 e 101) » 108

- n. 397. Ordinanza del tribunale di Velletri del 3 marzo 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sui principi di uguaglianza, della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata, del giudice naturale, della tutela giurisdizionale, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale - Elusione del giudicato costituzionale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 38, 136, 102 e 113) » 112

- n. 398. Ordinanza del pretore di Vercelli del 2 aprile 1996.

Immigrazione - Straniero extracomunitario espulso e trattenutosi nel territorio dello Stato - Convalida dell'arresto - Mancata previsione quale condizione di punibilità della definitività del provvedimento di espulsione, per decorrenza dei termini di impugnativa, al momento dell'arresto - Incidenza sui principi di uguaglianza, di inviolabilità della libertà personale e del diritto di difesa.

Immigrazione - Immigrati extracomunitari - Arresto in flagranza - Convalida - Prevista espulsione su richiesta di parte - Ritenuta configurazione di detta espulsione quale misura cautelare personale applicabile esclusivamente nei confronti degli stranieri - Ingiustificato deterioro trattamento degli stranieri rispetto ai cittadini italiani - Violazione del principio dell'inviolabilità della libertà professionale e del diritto di difesa, per l'assenza di limiti al potere di arresto nonché di controllo sul corretto esercizio del potere stesso.

[D.-L. 18 marzo 1996, n. 132 (recte: 19 marzo 1996), art. 7-septies, commi 1 e 2, e 7-ter].

(Cost., artt. 3, 13 e 24) » 117

N. 399. Ordinanza del tribunale di Torino del 15 aprile 1997.

Processo penale - Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Mancata previsione di trascrizione - Pregiudizio dei terzi in buona fede - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.P. 1988, art. 321; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 104).

(Cost., art. 97, comma primo) Pag. 119

N. 400. Ordinanza del tribunale di Pesaro del 28 gennaio 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24 e 38) » 121

N. 401. Ordinanza del pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, del 28 marzo 1997.

Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Decreto ingiuntivo da notificarsi all'estero - Esclusione della tutela monitoria - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di libertà di iniziativa economica privata.

(C.P.C., art. 633, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 41) » 123

N. 402. Ordinanza del pretore di Torino del 3 aprile 1997.

Procedimento civile - Giudizio per la repressione della condotta antisindacale - Giudice che abbia adottato in via d'urgenza decreto inibitorio - Incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione avverso detto decreto - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Riferimento ai principi affermati nella sentenza n. 131/1996 della Corte costituzionale in tema di incompatibilità nel procedimento penale.

(C.P.C., art. 51, comma 1, n. 4).

(Cost., art. 24, secondo comma) » 125

N. 403. Ordinanza del pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, del 23 aprile 1997.

Processo penale - Giudizio direttissimo - Fase di convalida dell'arresto - Relazione dell'ufficiale o agente di p.g. procedente e dichiarazione dell'arrestato - Assunzione con le forme dettate per la fase dibattimentale ed inserimento dei rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per il dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di parità di trattamento con gli altri imputati - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di indipendenza e imparzialità del giudice.

(C.P.P. 1988, artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 138).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma) » 127

N. 404. Ordinanza del tribunale di Milano dell'11 marzo 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Limitazione del diritto ai soli superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale, sul principio della capacità contributiva - Interferenza sul potere giudiziario.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 38, 53, 101 e 102).....

Pag. 129

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 191

Sentenza 17-24 giugno 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Sicilia - Rapporti di lavoro del personale tecnico - Precedente instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Stabilizzazione in via permanente e definitiva - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.

(Legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996, art. 1).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della regione siciliana, approvata il 24 marzo 1996 (Disposizioni in materia di personale tecnico di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni. Norme concernenti l'affidamento del servizio di tesoreria degli enti locali. Reiscrizione di somme) promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la regione siciliana notificato il 1° aprile 1986, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 12 del registro ricorso 1996;

Visto l'atto di costituzione della regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1997 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'Avvocato dello Stato Michele Di Pace per il ricorrente e gli avvocati Francesco Torre e Francesco Castaldi per la regione siciliana.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 1° aprile 1996 e depositato il 10 aprile 1996 il Commissario dello Stato per la regione siciliana ha impugnato l'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996 (Disposizioni in materia di personale tecnico di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni. Norme concernenti l'affidamento del servizio di tesoreria degli enti locali. Reiscrizione di somme).

In particolare, la censura investe la disciplina contenuta nell'art. 1 della predetta legge per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione nonché dell'art. 2 della legge n. 421 del 1992 in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello statuto speciale, laddove essa consente la stabilizzazione — permanente e definitiva — di rapporti di lavoro da ritenersi non necessari per gli enti locali, in quanto non ricompresi nelle previsioni delle piante organiche rideterminate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali, vincolanti anche per la regione siciliana.

L'iter argomentativo su cui si fonda la questione di legittimità muove dalla premessa che il legislatore regionale con la previsione normativa censurata intende dare definitiva soluzione all'attuale stato di precariato in cui versano 1500 tecnici, assunti in origine dai comuni della regione per l'esame e l'istruzione dei procedimenti relativi alla sanatoria edilizia, disciplinata dalla legge regionale n. 37 del 1985, prevedendo il loro inquadramento nei ruoli o la loro stabilizzazione in aggiunta ai ruoli stessi in una specie di soprannumero.

La situazione contingente e transeunte, cui in origine si doveva far fronte con l'assunzione del personale tecnico da parte dei comuni, seppur protrattasi in considerazione dell'elevato numero delle domande di sanatoria presentate e della complessità del procedimento relativo alla loro definizione (tanto da indurre il legislatore regionale a prorogare più volte il termine finale dei contratti di durata biennale), non consentirebbe di assumere stabilmente detto personale (sentenza n. 479 del 1995), senza alcuna procedura concorsuale ed in elusione delle disposizioni precettive che subordinano l'inquadramento nei ruoli alla preventiva verifica dei carichi di lavoro.

Oltretutto, secondo le considerazioni conclusive espresse dal Commissario dello Stato, si comprometterebbe il diritto costituzionalmente garantito di coloro i quali, in attesa di essere assunti, confidano nell'espletamento delle procedure concorsuali per concorrere, a parità di condizioni, all'accesso ai pubblici uffici.

2. — Si è costituita la regione siciliana, sostenendo l'infondatezza del ricorso sotto tutti i profili denunciati: in punto di fatto non sarebbe corretto ritenere, come assume il ricorrente, che il termine finale di durata dei contratti di cui si discute sia perentorio; inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, il personale tecnico può essere utilizzato, oltre che per le attività previste dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 anche per compiti d'istituto.

In diritto, la regione osserva che la norma impugnata espressamente subordina l'inquadramento nei ruoli dei tecnici al rispetto delle disposizioni statali in materia di assunzione e quindi alla predeterminazione dei posti nelle rispettive piante organiche degli enti e, da ultimo, alla previa selezione del personale mediante «regolare procedura concorsuale» per titoli, da valutarsi secondo i criteri ed i punteggi fissati con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali.

A guisa di corollario, sul piano dell'effettiva violazione dei principi precettivi espressi nelle norme costituzionali richiamate, la Regione richiama la consolidata giurisprudenza della Corte sulla «non arbitrarietà» e «non irragionevolezza» (cfr. sentenze n. 250 del 1993 e n. 314 del 1994) della disciplina che prevede la stabilizzazione di rapporti di impiego sulla base della previa verifica della concorrenza dei requisiti soggettivi (precedente reclutamento mediante concorsi per esami e per titoli) ed oggettivi (persistenza delle esigenze che diedero luogo alle assunzioni straordinarie).

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale, sottoposta in via principale all'esame della Corte, riguarda l'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996 (Disposizioni in materia di personale tecnico di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni. Norme concernenti l'affidamento del servizio di tesoreria degli enti locali. Reiscrizione di somme), nella parte in cui dispone la stabilizzazione, in via permanente e definitiva, dei rapporti di lavoro del personale tecnico con il quale era stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9 ed in servizio presso i comuni.

Il ricorso del Commissario dello Stato per la regione siciliana propone come motivi di impugnazione la violazione dell'art. 3 della Costituzione, per ingiustificato trattamento di favore rispetto ad altri che aspirano all'accesso nell'impiego pubblico; nonché dell'art. 51 della Costituzione, in relazione alle aspettative di coloro i quali sono in attesa di accedere agli uffici pubblici mediante la partecipazione a concorsi pubblici aperti; dell'art. 97 della Costituzione, per contrasto con il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (che subordina le assunzioni al concorso pubblico); e da ultimo dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (in relazione all'art. 14 dello statuto speciale), che impone, per procedere all'immissione in ruolo dei pubblici dipendenti, la previa determinazione delle piante organiche mediante le procedure dei carichi di lavoro.

2. — Occorre premettere che l'utilizzazione di personale tecnico, oggetto della speciale forma di permanente e definitiva stabilizzazione-inquadramento in ruolo o in aggiunta alle piante organiche comunali, trae origine da rapporti risalenti nel tempo e che sono stati oggetto di modifiche per effetto di numerosi interventi legislativi regionali, che hanno come filo di continuità quello di consentire l'utilizzazione di detto personale.

Infatti, originariamente, in occasione della applicazione nella regione siciliana della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed in particolare per la parte relativa alla sanatoria-condono edilizio, il legislatore regionale siciliano era intervenuto con l'art. 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, prevedendo la possibilità per i comuni (su autorizzazione regionale) di utilizzare la collaborazione di tecnici privati professionisti sulla base di apposita convenzione di durata non superiore a due anni, mediante rapporto di prestazione professionale (con un sistema analogo a quello previsto da altre regioni attesa la transitorietà della esigenza), «per l'esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria, per provvedere alle operazioni di ricognizione e verifica, nonché per ogni altro adempimento previsto dalla presente legge».

Gli «emolumenti da corrispondere ai tecnici privati professionisti convenzionati» dovevano essere rapportati alla quantità delle istruttorie espletate (art. 30, secondo comma) ed erano a carico dell'Assessorato regionale del territorio (art. 30, terzo comma), con autorizzazione di spesa di tremila milioni a carico dell'esercizio finanziario 1985 (art. 38).

Con successiva legge regionale 15 maggio 1986, n. 26 (Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37), art. 14, veniva sostituito il predetto art. 30 della legge n. 37 del 1985, che prevedeva la facoltà di concludere convenzioni per la disciplina di rapporto di lavoro autonomo, in corrispondente facoltà di «assumere» personale tecnico con rapporto di lavoro dipendente (contratto a termine di durata non superiore a un biennio, non rinnovabile) con il limite quantitativo rapportato al numero delle domande di condono presentate. In relazione alla natura di rapporto di impiego il trattamento economico veniva commisurato a quello della corrispondente qualifica funzionale, con i correlati medesimi obblighi di servizio del personale di ruolo (art. 14, secondo comma), conservandosi l'onere delle spese a carico dell'Assessorato regionale che avrebbe dovuto provvedere con gli ordinari fondi del cap. 45007 del bilancio 1986.

Con legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, si consentiva, altresì, sia la prorogabilità, sia il rinnovo dei predetti contratti a termine (art. 1, commi 1 e 2), sia la possibilità, per i comuni che non lo avessero fatto, di stipulare nuovi contratti entro il 30 settembre 1990 (art. 2); nello stesso tempo si consentiva la utilizzazione del predetto personale anche per compiti di istituto (art. 1, comma 3).

Con una ulteriore legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, art. 1, venivano autorizzati i comuni a trasformare il rapporto di lavoro instaurato con i tecnici assunti in base all'art. 30 della legge regionale n. 37 del 1985, sostituito dall'art. 14 della legge regionale n. 26 del 1986, in «rapporto di lavoro a tempo indeterminato», con applicazione anche ai contratti scaduti, cui veniva data la possibilità di proroga ai fini della trasformazione. Questa atipica trasformazione doveva avvenire secondo modalità da determinarsi con regolamento in coerenza con i principi di accesso al pubblico impiego. Inoltre, in relazione all'obbligo per comuni di concludere le procedure del condono edilizio entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 1993 (termine poi prorogato al 31 dicembre 1996 con l'art. 33 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4), veniva stabilito l'obbligo di prioritaria utilizzazione del predetto personale nei compiti del condono (art. 5, comma 2, della legge regionale n. 9 del 1993).

3. — Con l'art. 1 della legge impugnata si procede ad una definitiva e permanente stabilizzazione di tutto l'anzidetto personale tecnico assunto dai comuni per esigenze di disbrigo delle procedure del condono edilizio ed ancora in servizio, mediante una apparente limitazione dell'inquadramento nelle piante organiche rideterminate ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con riferimento ai «posti che si rendono disponibili», ma in realtà senza alcun limite, prevedendo la creazione di posti «in aggiunta alle piante organiche comunali rideterminate».

4. — Il ricorso è fondato.

Come precisato nelle sentenze nn. 205 del 1996, 59 e 153 del 1997, il principio di buon andamento della pubblica amministrazione in materia di personale ha un ambito generale di applicazione intrinsecamente connesso alla natura pubblica del soggetto cui fa capo il rapporto di impiego, indipendentemente dalle caratteristiche dello strumento giuridico utilizzato per costituirlo. Inoltre ogni «espansione» dell'impiego presso le amministrazioni pubbliche deve dipendere dalla preventiva e condizionante valutazione delle oggettive necessità di personale per l'esercizio di pubbliche funzioni, sia in caso di collocamento in ruolo o in posti stabili, sia in ipotesi di assunzione, in via precaria, senza distinzione alcuna.

Non è certamente conforme all'art. 97 della Costituzione, che l'interesse pubblico, che giustifica l'inquadramento in una posizione di ruolo o la stabilizzazione in posto aggiunto o comunque la creazione di una posizione di impiego presso la pubblica amministrazione, sia subordinato a quello del personale alla conservazione del rapporto, con inversione di priorità. Con ciò non si nega che anche l'interesse alla conservazione del posto di lavoro possa essere rilevante in sede di scelte del legislatore, ma solo in aggiunta o in concorrenza con l'interesse pubblico dell'amministrazione alla creazione o alla copertura del posto.

Nella specie il tipo di rapporto stabile e permanente, la sua durata e lo stesso numero dei soggetti posti in aggiunta alle piante organiche non risultano «legati da un rapporto di congruità controllabile in sede di giudizio sulla ragionevolezza delle scelte legislative» con riferimento alle necessità funzionali dell'amministrazione (ricognizione in termini qualitativi e quantitativi ed in relazione anche ai carichi di lavoro e alle verifiche attitudinali secondo procedure concorsuali previste).

Inoltre vi è una evidente contraddizione nella stessa norma denunciata che fa riferimento a recente rideterminazione delle piante organiche, da presumersi in conformità con le esigenze funzionali, e nel contempo consente la posizione in aggiunta alle stesse piante organiche.

La violazione degli anzidetti principi risulta, nel caso in esame, aggravata dalla circostanza che il rapporto di impiego con il personale oggetto della norma trae origine da rapporti in vario modo, in inizio, configurati e quindi anche su scelte non necessariamente collegate a selezioni attitudinali nella forma tipica di procedura concorsuale pubblica (v. sentenze nn. 479 e 478 del 1995).

D'altro canto le graduatorie compilate ai fini dell'art. 14 della legge n. 26 del 1986 sono risalenti nel tempo e quindi senza alcun rapporto con requisiti attuali e con il modo di svolgimento delle funzioni (v. sentenza n. 514 del 1995) e si riferiscono a valutazioni relative al solo espletamento di compiti (iniziali) inerenti al condono edilizio. Né può valere a ravvisare una selezione concorsuale il giudizio di mera idoneità di cui al d.pres.reg. 7 agosto 1993, n. 18, al quale potevano essere ammessi coloro che erano stati in precedenza scelti per chiamata diretta o tramite gli uffici di collocamento anche per livelli di elevata professionalità (ingegnere e architetto).

Infine assume peculiare importanza la considerazione che il personale era stato assunto per prevalenti compiti che inerivano al condono edilizio (i cui ritardi degli adempimenti specie in Sicilia costituiscono un dato noto, confermato dai ripetuti interventi legislativi acceleratori) e che questi compiti erano in via di imminente esaurimento, con termine fissato dalla legge, mentre la stabilizzazione di tutto il personale (senza limiti numerici) in aggiunta alle piante organiche non può trovare alcuna giustificazione nelle esigenze dei normali compiti di istituto, cui lo stesso personale poteva essere adibito in via secondaria, già valutate in sede di nuove piante organiche.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996 (Disposizioni in materia di personale tecnico di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni. Norme concernenti l'affidamento del servizio di tesoreria degli enti locali. Reiscrizione di somme).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 192

Sentenza 17-24 giugno 1997**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Processo penale - Deposito nella cancelleria del giudice dell'ordinanza che ha disposto la misura della custodia cautelare - Facoltà per il difensore di estrarre copia insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare della richiesta del p.m. e degli atti presentati con la stessa - Omessa previsione - Violazione del principio del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 293, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA,

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 293, comma 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Lucera, nel procedimento penale a carico di Fratello Nicola, iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

1. — A seguito di richiesta del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Lucera disponeva nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Eseguita la misura, e fissato l'interrogatorio ai sensi dell'art. 294 del codice di procedura penale, il difensore dell'indagato chiedeva di essere autorizzato ad esaminare gli atti e ad estrarne copia. La cancelleria del giudice trasmetteva la richiesta al pubblico ministero, al quale restituiva il fascicolo processuale — già inviato in originale a corredo della richiesta di misura cautelare —, con l'invito ad indicare gli atti che la difesa poteva esaminare e dei quali poteva estrarre copia.

Il pubblico ministero replicava di non «dovere indicare alcun atto, né tanto meno di mostrarlo al difensore per copie o per altro» aggiungendo che a suo avviso l'indagato «nella fase precedente all'interrogatorio ... non può prendere cognizione delle accuse se non in sede di contestazione dei gravi indizi ... essendo ovvio il pericolo di preconstituersi difese di comodo...». Sulla base di quanto sopra, prima che avesse corso l'interrogatorio, il difensore eccepeva che era stato leso il diritto di difesa del proprio assistito, non avendo potuto prendere visione ed estrarre copia degli atti d'indagine trasmessi con la richiesta del pubblico ministero. L'interrogatorio veniva rinviato, ma alla data di rinvio il giudice, persistendo il rifiuto del pubblico ministero a che il difensore dell'indagato prendesse visione ed estraesse copia degli atti sulla base dei quali era stata disposta la misura cautelare, pronunciava ordinanza con la quale sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 293, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il diritto del difensore ad ottenere copia degli atti a lui depositati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Quindi ordinava la liberazione dell'indagato ex articolo 302 del codice di procedura penale.

2. — Osserva il giudice *a quo* che prima della legge 8 agosto 1995, n. 332, l'art. 309 cod. proc. pen., nel disciplinare il deposito ai difensori degli atti in sede di riesame, non prevedeva la facoltà di estrarre copia degli atti depositati. Al riguardo, la Corte di cassazione a sezioni unite aveva ritenuto — con sentenza del 3 febbraio 1995, ricorrente Sciancalepre — che, in mancanza di esplicita previsione, non sussisteva «un diritto della parte ad ottenere *de plano* copia degli atti d'indagine», e che i diritti della difesa erano adeguatamente tutelati dalla possibilità di esaminare gli atti depositati e di estrarne copia informale; mentre il riconoscimento di un diritto in senso tecnico era da escludere dalla lettera della legge (*ubi lex voluit dixit*) e dallo stesso interesse dell'indagato ad una rapida decisione.

La legge n. 332 del 1995 aveva modificato il comma 8 dell'art. 309, introducendo l'esplicita previsione della facoltà per il difensore di esaminare e di estrarre copia degli atti a lui depositati. La stessa legge aveva inoltre introdotto all'art. 293, comma 3, cod. proc. pen. la previsione del deposito nella cancelleria del giudice, assieme all'ordinanza applicativa della misura cautelare (il cui deposito era già previsto dal testo previgente, dopo l'esecuzione o notificazione), della richiesta del pubblico ministero e degli atti da questi trasmessi a corredo della stessa.

In tale situazione, secondo il giudice *a quo* si sarebbe dovuto applicare all'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., il criterio interpretativo già enunciato dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la predetta sentenza, relativa all'art. 309 cod. proc. pen. nella formulazione previgente (esclusione del diritto del difensore di ottenere copia degli atti in assenza di esplicita previsione). Criterio che poteva ritenersi rafforzato dal rilievo che nello stesso contesto normativo delle modifiche introdotte dalla legge n. 332 del 1995 era stato espressamente previsto il diritto della difesa di ottenere copia degli atti d'indagine depositati nella fase del riesame (art. 309), mentre era stato ommesso qualsiasi richiamo alla facoltà del difensore di estrarre copia degli atti al momento del loro deposito assieme all'ordinanza con la quale era stata disposta la misura cautelare, subito dopo la sua esecuzione (articolo 293).

Il rimettente ritiene però che il difensore dell'indagato a buon diritto si duole di non aver potuto estrarre copia della documentazione su cui il pubblico ministero aveva fondato la sua richiesta, facendo riferimento a quanto osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 219 del 1994, e cioè al fatto che «quando l'indagato sia già assoggettato ad una misura cautelare non sussistono valide ragioni per escludere l'esercizio del diritto di difesa»

Secondo il giudice *a quo* il legislatore, nel promulgare la legge dell'agosto 1995, ha verosimilmente «operato un vistoso lapsus legislativo omettendo la previsione, nell'art. 293, comma 3, codice di procedura penale, del diritto del difensore di poter estrarre copia degli atti depositati ...», in «stridente contrasto» con quanto invece appositamente previsto nell'art. 309, comma 8, che tutela «situazioni ontologicamente uguali»; non avendo «alcuna rilevanza la fase precedente o successiva all'interrogatorio perché ... il difensore, con una immediata impugnativa al tribunale per il riesame *ex* articolo 309 codice di procedura penale, ha il diritto di prendere visione ed estrarre copia» degli atti d'indagine. Con il solo risultato che viene così a mettersi «in moto un'attività giurisdizionale» complessa, quella del ricorso al tribunale per la libertà, spesso al solo fine di avere compiuta e completa conoscenza delle fonti d'accusa.

L'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che al deposito degli atti trasmessi con la richiesta di misura cautelare consegua il diritto per il difensore di estrarne copia, contrasterebbe dunque, secondo il rimettente, con l'art. 24 della Costituzione, in quanto le ragioni di segretezza o di riservatezza degli atti d'indagine o quelle di speditezza sono tutte certamente subvalenti rispetto al diritto dell'indagato, colpito da misura cautelare personale, di esercitare il diritto di difendersi, e di essere difeso, con la più ampia consapevolezza dei risultati delle indagini e delle accuse a suo carico. E contrasterebbe anche con l'art. 3 della Costituzione, in quanto è privo di ragionevolezza limitare il diritto del difensore al solo esame nella cancelleria del giudice degli atti depositati dopo l'emissione della misura cautelare, mentre, proponendo richiesta di riesame immediatamente dopo l'esecuzione della misura (e dunque anche prima dell'interrogatorio), il difensore acquista il diritto di estrarre copia dei medesimi atti.

Considerato in diritto

1. — La questione sottoposta all'esame della Corte ha per oggetto l'art. 293, comma 3, del codice di procedura penale, così come novellato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, nella parte in cui non prevede che al deposito nella cancelleria del giudice dell'ordinanza che ha disposto la misura della custodia cautelare, ovvero misura diversa dalla custodia cautelare, unitamente alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa, consegua il diritto del difensore di estrarre copia degli atti depositati.

Ad avviso del giudice rimettente, tale disciplina contrasterebbe con l'art. 24 della Costituzione, in quanto il diritto di difesa verrebbe irragionevolmente ostacolato in un contesto in cui non sussistono esigenze di riservatezza tali da giustificare il sacrificio, nonché con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la disciplina censurata

creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla situazione ontologicamente eguale disciplinata dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., anch'esso modificato dalla legge n. 332 del 1995, ove è espressamente previsto che al deposito degli atti in cancelleria prima dell'udienza di riesame si accompagna la facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.

2. — Prima di affrontare le censure di legittimità costituzionale prospettate dal giudice rimettente, è opportuno esaminare la disciplina che, prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 332 del 1995, gli artt. 293, comma 3, e 309, comma 8, cod. proc. pen. riservavano al deposito degli atti in cancelleria, rispettivamente dopo l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare e prima dell'udienza di riesame, nonché le posizioni assunte al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità.

Il testo originario dell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen. stabiliva che, dopo l'esecuzione o notificazione, veniva depositato in cancelleria solo il testo dell'ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare o altra misura diversa dalla custodia cautelare. A sua volta, nella formulazione originaria l'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. stabiliva che, in caso di richiesta di riesame, gli atti presentati dal pubblico ministero a norma dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen. (cioè la richiesta di misura cautelare e gli elementi su cui la richiesta stessa si fondava) restavano depositati in cancelleria fino al giorno dell'udienza.

Tale disciplina aveva comportato l'effetto, ripetutamente denunciato dalla dottrina e dagli operatori giudiziari, di indurre la persona sottoposta a custodia cautelare a presentare talvolta richiesta di riesame al solo scopo di venire a conoscenza, per ovvie esigenze di difesa, anche della richiesta del pubblico ministero e degli elementi con la stessa presentati, dei quali l'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. prevedeva appunto il deposito in cancelleria prima dell'udienza di riesame.

Dal canto suo, l'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. aveva sollevato contrastanti interpretazioni giurisprudenziali. Alcune sentenze, sia di legittimità che di merito, avevano affermato che il deposito degli atti in cancelleria comportava automaticamente la facoltà del difensore di estrarne copia, in quanto il deposito è finalizzato alle esigenze della difesa di completa conoscenza e utilizzazione degli atti depositati; esigenze che trovano appunto attuazione mediante il diritto di estrarre copia. Più numerose erano però state le sentenze della Corte di cassazione che avevano aderito ad una interpretazione letterale-sistematica dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., poi confermata dalle sezioni unite (sentenza 3 febbraio 1995).

Alla stregua di tale interpretazione, il deposito degli atti e il diritto di estrarne copia operano su piani diversi, nel senso che l'esercizio del secondo non è necessaria conseguenza del primo. L'assunto riposa su considerazioni sistematiche tratte dal combinato disposto degli artt. 116 cod. proc. pen. e 43 disp. att., da cui si ricaverebbe la regola generale che il rilascio di copie a chiunque vi abbia interesse è subordinato all'autorizzazione del pubblico ministero o del giudice che procede, salvi i casi in cui la legge espressamente riconosce al richiedente il diritto al rilascio delle copie (ad esempio, artt. 366, comma 1, 430, comma 2, 433, comma 2, 450, comma 6, 466 cod. proc. pen.).

La legge n. 332 del 1995, inserendo nel comma 8 dell'art. 309 cod. proc. pen. l'espressa facoltà del difensore di esaminare e di estrarre copia degli atti depositati in cancelleria, ha quindi risolto legislativamente il contrasto giurisprudenziale su cui erano intervenute le sezioni unite della Cassazione.

Analoghi problemi interpretativi sono rimasti peraltro aperti con riferimento alla norma oggetto della presente questione di legittimità costituzionale: la legge n. 332 del 1995 ha infatti modificato anche l'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., stabilendo che insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare vengano depositati in cancelleria la richiesta del pubblico ministero e gli atti presentati con la stessa, ma non ha menzionato espressamente la facoltà del difensore di estrarne copia. Si sono così riproposti nei confronti dell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen. i medesimi problemi interpretativi che si ponevano nei confronti dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. prima della modifica introdotta con la legge n. 332 del 1995.

3. — Alla luce delle vicende legislative e giurisprudenziali degli artt. 293, comma 3, e 309, comma 8, cod. proc. pen., la questione di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio è fondata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Se si riflette sulla *ratio* dell'istituto, il deposito degli atti in cancelleria a disposizione delle parti deve, di regola, comportare necessariamente, insieme al diritto di prenderne visione, la facoltà di estrarne copia. Al contenuto minimo del diritto di difesa, ravvisabile nella conoscenza degli atti depositati mediante la loro visione, deve cioè accompagnarsi automaticamente, salvo che la legge disponga diversamente, la facoltà di estrarne copia, al fine di agevolare le ovvie esigenze del difensore di disporre direttamente e materialmente degli atti per preparare la difesa e utilizzarli nella redazione di richieste, memorie, motivi di impugnazione.

Nel disciplinare la materia, il legislatore ha peraltro ritenuto di dovere indicare espressamente una serie di casi in cui al deposito degli atti si accompagna la facoltà di estrarne copia (cfr. ad esempio, oltre al già menzio-

nato art. 309, comma 8, cod. proc. pen., gli articoli 310, comma 2, 366, comma 1, 419, comma 2, in relazione all'art. 131 disp. att., 430, comma 2, 433, comma 2, 450, comma 6, 457, comma 2, 455, comma 1, lettera g), cod. proc. pen., nonché gli artt. 93, 139, 140, 161 disp. att.), mentre in altre e meno numerose situazioni, tra cui quella oggetto della presente questione di legittimità costituzionale, viene invece previsto solo il deposito degli atti, con o senza avviso al difensore (v., ad esempio, gli artt. 296, comma 2, 324, comma 6, 408, comma 3, cod. proc. pen.).

La sopra menzionata sentenza delle Sezioni unite della Cassazione si è appunto richiamata al combinato disposto degli artt. 116 cod. proc. pen. e 43 disp. att. per affermare il principio che, in tutti i casi in cui il diritto di estrarre copia non è espressamente riconosciuto dalla legge, il rilascio delle copie è subordinato, a norma dell'art. 116, comma 2, cod. proc. pen., all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria che procede, cui spetta valutare se sussistono esigenze processuali tali da prevalere sulla piena esplicazione del diritto di difesa.

Esula peraltro dai confini della specifica questione di legittimità costituzionale dedotta nel presente giudizio prendere in esame la congruità della disciplina apprestata dal legislatore in tutti i casi in cui al deposito degli atti non si accompagna la facoltà del difensore di estrarne copia. La Corte deve limitarsi alla specifica questione di legittimità costituzionale posta nei confronti dell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen.: al riguardo, non vi è dubbio che il diritto di difesa risulta ingiustificatamente ostacolato e compresso dal mancato riconoscimento della facoltà del difensore di estrarre copia degli atti depositati insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare.

La *ratio* della modifica introdotta dalla legge n. 332 del 1995 è, infatti, di consentire al difensore pieno accesso agli atti depositati dal pubblico ministero, sul presupposto che, dopo l'esecuzione della misura cautelare, non sussistono ragioni di riservatezza tali da giustificare limitazioni al diritto di difesa; al contrario, dopo l'esecuzione della misura cautelare deve essere consentito il pieno esercizio del diritto di difesa (cfr. in tale senso la sentenza n. 219 del 1994), assicurando al difensore la più ampia e agevole conoscenza degli elementi su cui si è fondata la richiesta del pubblico ministero, al fine di rendere attuabile una adeguata e informata assistenza all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura cautelare *ex art.* 294 cod. proc. pen., nonché di valutare con piena cognizione di causa quali siano gli strumenti più idonei per tutelare la libertà personale del proprio assistito, dalla richiesta di riesame ovvero di revoca o sostituzione della misura alla proposizione dell'appello.

Se questi sono gli obiettivi perseguiti dal legislatore del 1995 mediante la modifica del testo originario dell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., la mera conoscenza degli atti depositati dal pubblico ministero, non accompagnata dal diritto di estrarne copia, rappresenta una ingiustificata limitazione del diritto di difesa, che nel caso di specie si pone in irrimediabile contrasto con l'art. 24 della Costituzione. La disciplina limitativa non trova infatti ragione né nell'esigenza di riservatezza, ormai superata dall'esecuzione della misura cautelare, né nel timore che le operazioni di rilascio delle copie possano interferire con i termini rapidi e vincolanti previsti per l'interrogatorio e, poi, per la presentazione dell'istanza di riesame e per la relativa decisione, essendo evidente che né il difensore potrà pretendere, né l'autorità giudiziaria potrà concedere dilazioni di tali termini ove risulti materialmente impossibile procedere alla copia di tutti gli atti richiesti entro le rigide scadenze previste per l'interrogatorio e per l'udienza di riesame.

Rimane così assorbita la censura di legittimità sollevata con riferimento alla violazione dell'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 293, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 193

*Sentenza 17-24 giugno 1997***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Sicurezza pubblica - Persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - Autorizzazione all'esercizio di un'attività lavorativa - Omessa previsione - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Differenze strutturali tra le misure di prevenzione e le misure cautelari - Non fondatezza.****(Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7-bis, introdotto dall'art. 11 dalla legge 13 settembre 1982, n. 646).****(Cost., artt. 3 e 4).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza [e per la pubblica moralità]), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1995 dal tribunale di Avellino sull'istanza proposta da Covelluzzi Andrea, iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

1. — Chiamato a provvedere sulla richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal comune di soggiorno obbligato, formulata da persona sottoposta alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per esigenze lavorative (nella specie, per svolgere saltuari lavori di fabbro), il tribunale di Avellino, con ordinanza del 9 novembre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 maggio 1996), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza [e per la pubblica moralità]), introdotto dall'art. 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione.

2. — Il giudice rimettente osserva che l'art. 7-bis impugnato prevede che la persona sottoposta a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza può essere autorizzata, nei modi ivi stabiliti, ad assentarsi dal luogo di soggiorno obbligato soltanto per «gravi e comprovati motivi di salute». Tale delimitazione, ad avviso del tribunale, per un verso sarebbe contrastante con il diritto al lavoro riconosciuto dall'art. 4 della Costituzione, per altro verso sarebbe irragionevole, posto che, pur prescrivendosi al sorvegliato speciale di darsi alla ricerca di un lavoro, gli si impedisce poi di allontanarsi dal luogo di soggiorno obbligato — che è spesso un comune di piccole dimensioni — per svolgere un'attività lavorativa. Ulteriore profilo di irragionevolezza della norma impugnata, ad avviso del tribunale, sarebbe altresì da ravvisare nel raffronto con la misura cautelare degli arresti domiciliari, la cui disciplina prevede la possibilità (art. 284, terzo comma, cod. proc. pen.) dell'allontanamento temporaneo giustificato da esigenze lavorative: arresti domiciliari che rappresentano una misura maggiormente afflittiva rispetto al soggiorno obbligato, e che, comunque, sono dettati da ragioni di prevenzione generale analoghe a quelle che sorreggono la misura del soggiorno obbligato.

Né la limitazione dell'ambito applicativo della norma alle ragioni sanitarie può giustificarsi — conclude il tribunale rimettente — con l'esigenza di controllo della persona socialmente pericolosa, giacché questo controllo sarebbe agevolmente attuabile anche ammettendo la variazione richiesta.

L'art. 7-bis della legge n. 1423 del 1956 è dunque denunciato di incostituzionalità, in relazione ai parametri indicati, «nella parte in cui non prevede che il sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno possa essere autorizzato a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale per esercitare un'attività lavorativa».

Considerato in diritto

1. — Il tribunale di Avellino dubita della legittimità costituzionale dell'art. 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza [e per la pubblica moralità]), introdotto dall'art. 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia) — che, per le persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, prevede e disciplina l'autorizzazione a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, nei casi di gravi e comprovati motivi di salute — nella parte in cui non prevede che la medesima autorizzazione possa valere anche per consentire l'esercizio di un'attività lavorativa.

Tale mancata previsione, ad avviso del giudice rimettente, sarebbe in contrasto (a) con l'art. 4 della Costituzione, in quanto violerebbe il diritto al lavoro; (b) con l'art. 3, perché sarebbe irragionevole prescrivere al sorvegliato speciale di darsi alla ricerca di un lavoro (art. 5, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956) quando vengono imposte limitazioni in tale ricerca e infine (c) ancora con l'art. 3, in quanto la disposizione impugnata negherebbe irragionevolmente una possibilità prevista invece per chi sia sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari (art. 284, terzo comma, cod. proc. pen.).

2. — La questione non è fondata.

2.1. — Nel sistema della citata legge n. 1423, l'autorizzazione prevista dall'art. 7-bis rappresenta una deroga all'originario regime esecutivo della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (ordinanza n. 722 del 1988), una deroga dettata in vista della tutela del bene della salute del prevenuto, quando sussistano gravi e comprovati motivi che la giustifichino. Attraverso tale deroga, il legislatore ha inteso introdurre un temperamento tra esigenze diverse — la salute, da un lato, e la sicurezza, dall'altro — per mezzo di un'articolata disciplina che prevede limiti temporali della autorizzazione, procedure giudiziarie ordinarie e semplificate per il caso d'urgenza e adempimenti speciali di pubblica sicurezza, adeguati alla particolarità della situazione.

Non è escluso, in linea di principio, che una disciplina derogatoria, in forza del principio di uguaglianza e della ragionevolezza delle leggi, sia da estendere a ipotesi non previste dal legislatore. Ma ciò è possibile solo quando la *ratio* della deroga sia realizzata in maniera irragionevolmente manchevole, trascurando casi che manifestamente hanno da ricomprendersi in essa e la cui mancata previsione determina, perciò, una contraddittoria discriminazione.

Nel caso in esame, non è tuttavia così. Le ragioni di sanità, infatti, non sono assimilabili alle ragioni lavorative.

È evidente che le ragioni sanitarie, tanto più se gravi — come richiede la norma — sono tali da mettere a repentaglio, talora anche in maniera definitiva e irrimediabile, un bene primario della persona (art. 32 della Costituzione) che può rischiare di essere pregiudicato una volta per sempre. Le ragioni lavorative, pur trovando riconoscimento anch'esse sul piano costituzionale (art. 4), possono essere valutate diversamente da quelle sanitarie, alla stregua della diversità del bene che è in questione e della rimediabilità, nel caso del lavoro, della perdita che si rendesse necessaria in conseguenza della soggezione alla misura di prevenzione. Ciò vale tanto più in quanto si tratti, come nel caso in esame, di un lavoro consistente in una prestazione saltuaria, la cui rinuncia non pregiudica il mantenimento dell'attività principale e continuativa. A ciò si deve aggiungere — a conferma dell'assenza di omologia tra l'ipotesi disciplinata dall'art. 7-bis e quella che vi si vorrebbe ricomprendere per mezzo della pronuncia richiesta a questa Corte — che anche le modalità organizzative del potere di autorizzazione previsto dalla norma impugnata sarebbero suscettibili di variare, in relazione alle esigenze lavorative, nelle diverse ipotesi in cui queste potrebbero manifestarsi.

Quanto precede dimostra l'inutilizzabilità della norma impugnata, come base di una pronuncia additiva che ne estenda la portata nel senso indicato dal giudice rimettente. A ciò osta tanto l'eterogeneità delle fattispecie quanto l'esistenza di margini di scelte del legislatore, una volta che questi si inducesse a prevedere, nella sua discrezionalità, ipotesi di autorizzazione in vista delle esigenze lavorative del prevenuto (così la già citata ordinanza n. 722 del 1988).

2.2. — D'altronde, gli specifici motivi di incostituzionalità della vigente disciplina, fatti valere dal giudice rimettente, non sono fondati.

2.2.1. — Innanzitutto, non sussiste la violazione dell'art. 4 della Costituzione.

Come nell'applicazione di tutte le misure limitative della libertà personale, anche rispetto alle misure di prevenzione il diritto al lavoro non può essere sacrificato oltre la soglia minima resa necessaria dalla misura medesima, cioè dalle esigenze in vista delle quali essa sia legittimamente prevista e disposta. Tale limite, nella misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non è superato. La legge n. 1423 del 1956 nella sua versione attualmente in vigore, con lo stabilire (art. 3, terzo comma) che l'obbligo di soggiorno può riguardare solo il comune di residenza o di dimora abituale, esclude lo sradicamento dai luoghi abituali di vita e di attività del prevenuto e vale perciò a garantire, in linea di massima, la prosecuzione, ove vi siano, delle attività lavorative in corso o la possibilità di ricerca di un lavoro nei medesimi luoghi. Qualora poi venisse reperita una nuova attività da svolgere fuori dal territorio del comune in cui è fatto obbligo di soggiornare, ciò, oltre a poter costituire motivo di revoca della misura, in quanto sintomo di diminuzione della pericolosità sociale, sarebbe di per sé ragione sufficiente della modifica del provvedimento applicativo, a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956, conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

Quanto poi alla pretesa di poter svolgere fuori del territorio comunale prestazioni lavorative del tutto sporadiche e occasionali, come nel caso che ha dato origine alla presente questione di costituzionalità, deve osservarsi che l'impossibilità la quale, per ragioni di pubblica sicurezza, derivi dall'esecuzione della misura di prevenzione si traduce non nella negazione del diritto al lavoro ma in una diminuzione puntuale ed episodica della possibilità di svolgere singole attività lavorative: diminuzione certamente compresa nelle limitazioni della libertà personale che la soggezione alla misura di prevenzione ragionevolmente implica.

2.2.2. — Neppure è fondata la censura d'incostituzionalità per irrazionalità, in base all'asserita contraddizione tra la limitazione alla possibilità di svolgere attività lavorative, conseguente alla misura di prevenzione, e la prescrizione che il tribunale, a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956, deve rivolgere al prevenuto di darsi alla ricerca di un lavoro, entro un congruo termine.

L'obbligo che da tale prescrizione deriva — previsto in precedenza per gli oziosi e vagabondi (categorie, peraltro, espunte dall'ambito di applicazione della legge n. 1423 a seguito della modifica portata all'art. 1 dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327) e, tuttora, per le persone sospettate di vivere con il provento di reati — non è affatto reso impossibile dalle limitazioni che derivano dalla soggezione alla misura di prevenzione. Semplicemente, tale obbligo vale entro i limiti in cui, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, quella ricerca è possibile.

2.2.3. — Infine, priva di consistenza è anche la censura in termini di irragionevolezza, per la pretesa ingiustificata disparità di disciplina del diritto al lavoro nel caso in esame, rispetto all'ipotesi degli arresti domiciliari, nel cui regime può rientrare l'autorizzazione del giudice all'imputato che non può altrimenti provvedere alle sue

indispensabili esigenze di vita, oppure versa in situazione di assoluta indigenza, ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare un'attività lavorativa (art. 284, terzo comma, cod. proc. pen.).

Innanzitutto, è da rilevare che tra le misure di prevenzione e le misure cautelari esistono differenze strutturali tali da escludere, di regola, la comunicabilità tra le due discipline (ordinanza n. 148 del 1987; sentenze nn. 74 del 1973 e 96 del 1970) e tali da impedire — al contrario di quanto ritiene il giudice rimettente — la configurabilità delle prime come «misure meno gravi» delle seconde. In particolare, poi, l'autorizzazione di cui all'art. 284, terzo comma, cod. proc. pen. si innesta su una misura che consiste nel divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza, mentre la misura di prevenzione comporta il divieto di allontanamento dal territorio del comune. Ciò di per sé determina una rilevante differenza rispetto alle possibilità lavorative, che permette una valutazione legislativa differenziata delle esigenze minime vitali alle quali, da un lato, è finalizzata la possibilità prevista dall'art. 284, terzo comma, cod. proc. pen. e, dall'altro, sarebbe finalizzata l'analoga possibilità che si vorrebbe innestare nel regime di esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

3. — La riconosciuta infondatezza della questione di costituzionalità così come proposta, sotto il profilo delle restrizioni che dalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno conseguono all'esercizio del diritto al lavoro, non preclude la ricerca, attraverso l'approfondimento delle possibilità che la disciplina vigente consente, del più adeguato contemperamento tra le esigenze collettive di sicurezza, cui le misure di prevenzione imprescindibilmente mirano, e il diritto al lavoro del prevenuto. Tale ricerca — in via di esecuzione amministrativa o di applicazione giurisdizionale della disciplina vigente — è aperta, pur in una situazione normativa che, per come ricostruita nei termini sopra esaminati dal giudice rimettente al fine di prospettare la presente questione di costituzionalità, si sottrae ai sollevati dubbi di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza [e per la pubblica moralità]), introdotto dall'art. 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, dal tribunale di Avellino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 194

*Sentenza 17-24 giugno 1997***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Regione - Regione Marche - Bilancio e contabilità - Realizzazione di programmi comunitari - Deroghe all'ordinamento regionale - Procedimento di controllo nei confronti delle leggi regionali - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 496/1993, 233 e 172 del 1994) - Omissione degli elementi minimi occorrenti per determinare con sufficiente chiarezza i termini delle lamentate illegittimità - Inammissibilità.****(Legge regione Marche riapprovata il 20 marzo 1996, artt. 2, 3, 4 e 5).****(Cost., artt. 97, 117 e 119; legge 19 maggio 1976, n. 335, artt. 5, 15, 16, 20 e 21).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della regione Marche, riapprovata il 20 marzo 1996, recante: «Norme speciali di semplificazione delle procedure contabili relative alla realizzazione di programmi comunitari», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 5 aprile 1996, depositato in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1996;

Visto l'atto di costituzione della regione Marche;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1997 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il ricorrente, e l'avv. Antonio Cochetti per la regione Marche.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso depositato il 15 aprile 1996 (r. ric. n. 17 del 1996), il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato — in riferimento agli artt. 97, 117 e 119 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche, recante «Norme speciali di semplificazione delle procedure contabili relative alla realizzazione di programmi comunitari», approvata il 31 ottobre 1995 e riapprovata, a maggioranza assoluta, il 20 marzo 1996.

Secondo il ricorrente, la delibera legislativa impugnata, derogando espressamente agli artt. 73, 66, 101 e 85 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, recante l'ordinamento contabile della regione, viola le disposizioni di principio della legge 19 maggio 1976, n. 335 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni), attesa la corrispondenza fra i due testi legislativi menzionati.

Né il fine di migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa connessa all'attuazione dei programmi cofinanziati dall'Unione europea può indurre a reputare appropriato e proporzionato a tal fine lo sconvolgimento, nei suoi cardini, dell'apparato di bilancio e di contabilità della regione, trattandosi di esigenza che non potrebbe non essere rimessa al legislatore nazionale, «onde garantire un quadro unitario nei rapporti con la Comunità europea ed una omogeneità di condizioni di intervento delle regioni nella attuazione dei programmi comunitari».

2. — Vengono, perciò, denunciati:

l'art. 2 che, in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 5, 15, 20 e 21 della predetta legge n. 335 del 1976, prevede una deroga alla disciplina concernente l'imputazione delle spese che restano, infatti, riferite agli esercizi in cui sono state iscritte per la prima volta, anziché utilizzare il sistema della «contabilizzazione tra le economie e la reiscrizione alla competenza dell'esercizio successivo»;

l'art. 3 che, nel consentire di apportare variazioni al bilancio regionale con atto amministrativo, come pure di apportare storni da un capitolo all'altro, violerebbe le disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 della menzionata legge-quadro;

l'art. 4 che, nel contemplare l'ipotesi del mantenimento di somme impegnate nel conto dei residui passivi fino alla scadenza dei termini previsti per la realizzazione delle azioni cofinanziate dall'Unione europea, si porrebbe in contrasto non solo con l'art. 20 della medesima legge, che definisce la tipologia e le modalità di conservazione dei residui, ma anche con la normativa contabile in materia di perenzione amministrativa;

l'art. 5 che, nel derogare ai limiti di esecuzione degli impegni di spesa riferiti alle attività o agli interventi cofinanziati dall'Unione europea, colliderebbe con l'art. 15 della legge stessa.

3. — Nel costituirsi in giudizio la regione Marche eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso assumendo che i motivi posti a fondamento dello stesso, eccedono l'ambito dell'atto di rinvio, che, secondo la resistente, «non ha certamente posto in grado il consiglio regionale di individuare le censure dedotte così da poterle eventualmente eliminare in sede di riesame».

Nel merito la difesa della regione Marche, evidenziato che la delibera legislativa impugnata ha come scopo di individuare misure idonee ad accelerare le procedure preordinate alla realizzazione dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, osserva che i rilievi mossi nel ricorso dalla Presidenza del Consiglio, circa la violazione dei principi contabili vigenti, dovrebbero essere apprezzati non solo con riferimento alle norme della legge cornice, ma anche distinguendo «criteri direttivi che unitariamente si impongono da possibili deroghe» che trovino riscontro nell'ordinamento nazionale per il perseguimento di finalità di particolare interesse costituzionale.

Sul punto vengono indicati, quali esempi di norme derogatorie relative alle variazioni nel conto residui, l'art. 1, comma 7, del d.-l. 28 agosto 1995, n. 359, nel testo coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 1995, n. 436 e l'art. 4, comma 8, del d.-l. 23 dicembre 1995, n. 546 (non convertito).

Fatto riferimento, altresì, alla circolare del 10 novembre 1995 con la quale il Ministro del bilancio e della programmazione economica ha richiamato l'attenzione delle amministrazioni regionali sulla esigenza di porre in essere strumenti idonei alla «accelerazione delle procedure di esecuzione degli interventi cofinanziati», la regione rileva, infine, che il presunto contrasto dell'art. 5 della delibera impugnata con l'art. 15 della legge n. 335 del 1976 non ha costituito oggetto di rilievo fra quelli enunciati nel telegramma del commissario del Governo.

Si conclude, pertanto, per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza del ricorso.

Considerato in diritto

1. — Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 97, 117 e 119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della regione Marche, riapprovata il 20 marzo 1996, recante «Norme speciali di semplificazione delle procedure contabili relative alla realizzazione di programmi comunitari».

Secondo il ricorrente la legge in questione introduce deroghe all'ordinamento del bilancio e della contabilità della regione, che non possono trovare giustificazione nel pur condivisibile fine di migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa per l'attuazione dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, spettando eventualmente al legislatore nazionale la valutazione dell'opportunità di adottare misure eccezionali in materia, sì da garantire un quadro unitario nei rapporti con la Comunità.

2. — Nel rilevare che il regime derogatorio investe norme contabili generali della regione che corrispondono a disposizioni di principio della legge 19 maggio 1976, n. 335, recante «Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni», vengono in particolare denunciati:

l'art. 2 che, nell'introdurre deroghe alla disciplina afferente l'imputazione delle spese che considera ancora riferite agli esercizi in cui sono state iscritte per la prima volta, si porrebbe in contrasto con gli artt. 5, 15, 20 e 21 della predetta legge n. 335 del 1976;

l'art. 3 che, nel consentire di apportare variazioni, con atto amministrativo, al bilancio regionale al di fuori dalle categorie consentite, prevedendo altresì la facoltà di storni da un capitolo all'altro del bilancio stesso, contrasterebbe con gli artt. 15 e 16 della menzionata legge-quadro;

l'art. 4 che, nel prevedere il mantenimento di somme impegnate nel conto dei residui passivi, fino alla scadenza dei termini previsti per la realizzazione delle azioni cofinanziate dall'Unione europea, disattenderebbe l'art. 20 della medesima legge;

l'art. 5 che, nel derogare ai limiti temporali di assunzione degli impegni di spesa riferiti alle attività o agli interventi cofinanziati dall'Unione europea, confliggerebbe con l'art. 15 della stessa legge.

3. — In via pregiudiziale, la regione Marche deduce l'inammissibilità delle sollevate questioni, in quanto i motivi posti a fondamento del ricorso eccederebbero l'ambito dell'atto di rinvio, la cui genericità non avrebbe consentito al consiglio regionale di individuare le censure dedotte, sì da poterle eventualmente eliminare in sede di riesame.

4. — Come questa Corte ha avuto più volte occasione di rilevare, il procedimento di controllo previsto dall'art. 127 della Costituzione nei confronti delle leggi regionali si articola in due fasi tra loro strettamente collegate: il rinvio governativo al consiglio regionale della delibera legislativa ed, eventualmente, l'impugnazione della stessa innanzi alla Corte, in caso di riapprovazione. Si tratta di due momenti che devono non solo evidenziare una sostanziale corrispondenza, ma soddisfare anche l'esigenza che i motivi prospettati nel ricorso siano prefigurati, quanto meno nelle loro linee essenziali o in forma sintetica, fin dall'atto di rinvio, ponendo, in tal modo, il consiglio regionale in grado di conoscere utilmente i dubbi di legittimità sollevati dal Governo, sì da poterli eliminare in sede di riesame oppure di contestarne la fondatezza riapprovando la legge.

Analoga esigenza di chiarezza e specificazione investe anche la deliberazione che il Consiglio dei Ministri è tenuto ad adottare in previsione del ricorso di legittimità costituzionale, per ragioni di natura non formale bensì sostanziale, connesse all'importanza dell'atto di impugnativa della legge ed alla gravità dei suoi possibili effetti di natura costituzionale. Infatti, la decisione dell'organo al quale spetta, in rappresentanza dell'unità dell'ordinamento, il potere di sollecitare la reintegrazione dell'ordine costituzionale, che si assume leso da una legge regionale (o provinciale), rientra fra quelle scelte di politica istituzionale che esigono che venga prefigurata, quanto meno nelle sue linee essenziali, la violazione ipotizzata, ed al tempo stesso che sia delimitato, con sufficiente chiarezza, l'oggetto della questione (sentenze nn. 496 del 1993 e 172 del 1994). Anche se non si richiede che le delibere di autorizzazione al ricorso in via principale siano complete e dettagliate, gli elementi in esse contenuti devono consentire di comprendere esattamente la portata della volontà del Consiglio dei Ministri in ordine alla questione di costituzionalità che esso ha inteso sollevare, con specifico riferimento oltre che alla normativa impugnata, ai parametri costituzionali violati, sia pure, se del caso, attraverso l'integrazione della motivazione della delibera con quella contenuta nel precedente provvedimento di rinvio al consiglio regionale (sentenza n. 233 del 1994).

5. — Questi criteri non appaiono rispettati né dall'atto di rinvio, né dalla successiva delibera del Consiglio dei Ministri, nei quali, in maniera estremamente concisa e con formula pressoché identica, ci si limita a rilevare soltanto che la legge regionale, attraverso le deroghe in essa previste (variazioni dei residui, conservazione oltre i termini previsti delle somme non impegnate anziché reinscrizione delle economie, ecc.), «viola i principi contabili vigenti». Si tratta dunque della mera enunciazione, per di più solo a carattere esemplificativo, di una serie di oggetti senza indicazione né delle singole disposizioni cui essi si riferiscono, né dei parametri costituzionali invocati, né delle disposizioni di legge statale contenenti le norme interposte da cui sarebbero desumibili i principi che si assumono violati. L'omissione negli atti menzionati degli elementi minimi occorrenti per determinare con sufficiente chiarezza i termini delle lamentate illegittimità, comporta, perciò, l'inammissibilità delle questioni sollevate con il ricorso in epigrafe.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge della regione Marche riapprovata il 20 marzo 1996 recante «Norme speciali di semplificazione delle procedure contabili relative alla realizzazione di programmi comunitari», sollevate, in riferimento agli artt. 97, 117 e 119 della Costituzione ed agli artt. 5, 15, 16, 20 e 21 della legge 19 maggio 1976, n. 335 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni), dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.

Il cancelliere: FRUSCELLA

97C0694

N. 195

Ordinanza 17-24 giugno 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente (tutela dell') - Provincia autonoma di Bolzano - Autorizzazione speciale per ogni modificazione dei luoghi protetti - Cattura o uccisione di specie cacciabili - Intervenuto atto di rinuncia al ricorso da parte dell'Avvocatura generale dello Stato - Estinzione del processo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Provincia di Bolzano, riapprovata dal Consiglio provinciale di Bolzano in data 3 maggio 1995, contenente «Modifiche di leggi vigenti sulla sperimentazione agricola, sulle foreste e sulla caccia», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 19 maggio 1995, depositato in Cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1997 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il ricorrente, e l'avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano;

Ritenuto che con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio provinciale di Bolzano in data 3 maggio 1995, contenente «Modifiche di leggi vigenti sulla sperimentazione agricola, sulle foreste e sulla caccia», in riferimento agli artt. 4 e 8, numeri 6, 15 e 16 dello statuto del Trentino-Alto Adige, e 5 del d.P.R. (*recte*: decreto legislativo) 16 marzo 1992, n. 267.

In particolare, la Presidenza del Consiglio censura l'art. 5 della delibera legislativa, concernente le autorizzazioni per le opere da eseguirsi nelle aree protette. A parere della difesa erariale la disposizione sarebbe in contrasto con l'art. 4 dello statuto, in quanto non coerente con la legge 8 agosto 1985, n. 431 (da considerarsi, a mente della sentenza n. 151 del 1986 di questa Corte, norma fondamentale di riforma economico-sociale), ed in particolare con l'art. 1, lettera *f* (che sottopone a protezione paesaggistica i territori compresi in parchi e riserve nazionali o regionali); nonché con i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 (introdotti dall'art. 1 del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, e che prevedono un'autorizzazione speciale per ogni modificazione dei luoghi protetti al fine di garantire il valore artistico-culturale del bene paesaggistico). La predetta disposizione risulterebbe altresì in contrasto con il principio di subordinazione, nei parchi naturali, delle opere e degli altri interventi ad un controllo speciale di compatibilità con i valori naturalistici tutelati, sancito dall'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

In secondo luogo, vengono censurate le norme contenute nell'art. 6, primo comma, lettere *b*) ed *r*), che consentono la caccia alla faina, alla marmotta e al tasso: si ritiene che esse violino l'art. 18, primo comma, della legge n. 157 del 1992.

Con la terza censura, si denuncia la violazione da parte dell'art. 6, primo comma, lettere *a*), *b*) e *c*) (*recte*: lettera *b*), che sostituisce l'art. 4, primo comma, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14), nella parte in cui fissa limiti temporali di caccia non conformi a quelli sanciti dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992; con la quarta, si rileva che le norme contenute nell'art. 6, primo comma, punto 2 [*recte*: lettera *b*)], non garantiscono il rispetto della tassatività delle specie cacciabili sancito nell'art. 18 della legge n. 157 del 1992; con la quinta, si denuncia la violazione da parte dell'art. 6, primo comma, lettere *u*) e *v*), disciplinanti la possibilità dell'uccellazione, della cattura e utilizzazione della selvaggina (*recte*: nella parte in cui trasferisce le competenze prima attribuite al presidente del comitato caccia all'assessore provinciale competente in materia di caccia), dei principi contenuti negli artt. 3 e 4 della legge n. 157 del 1992. Si rileva inoltre, su quest'ultimo punto, il contrasto sia con il tassativo divieto di uccellazione stabilito dall'art. 3 della stessa legge (penalmente sanzionato dall'art. 30) che con i limiti e le modalità del prelievo stabiliti dal successivo art. 4.

Ed infine, si rileva che le norme contenute nell'art. 6, primo comma, lettera *mm*), che consentono in ogni tempo la cattura o l'uccisione di specie cacciabili, si porrebbero in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 19 della legge n. 157 del 1992, in quanto non vengono osservate le garanzie di un controllo della fauna selvatica effettivamente giustificato dai motivi ammissibili ed appropriatamente eseguito;

che si è costituita la provincia autonoma di Bolzano, concludendo per l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso governativo;

che in prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia, rilevando che con legge provinciale del 28 novembre 1996, n. 23 la materia oggetto della delibera legislativa impugnata è stata diversamente disciplinata, così eliminando ogni interesse al ricorso;

che la rinuncia al ricorso è stata regolarmente accettata dalla provincia autonoma di Bolzano;

Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 17 giugno 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.

Il cancelliere: FRUSCELLA

97C0695

N. 196

Ordinanza 17-24 giugno 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Amministratori di società a responsabilità limitata fallita - Obbligo di pagamento in solido delle soprattasse pene pecuniarie causate da accertamenti derivanti da elementi estranei alla volontà degli amministratori - Analoga questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 348/1987 - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, sesto comma).

(Cost., artt. 24 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo sul ricorso proposto da «L'Azzurra» s.r.l. contro l'Ufficio delle Imposte Dirette di Fermo, iscritta al n. 530 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 29 novembre 1984, ma pervenuta alla Corte costituzionale il 13 maggio 1996, la Commissione tributaria di primo grado di Fermo, sul ricorso proposto dall'amministratore di una società a responsabilità limitata, fallita, contro l'iscrizione a ruolo di pene pecuniarie relative agli anni 1974, 1975 e 1976, a carico della società e suo personale *ex art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602* (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ha sollevato questione di legittimità costituzionale di detto art. 98, sesto comma, per violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione;

che, secondo il rimettente, la disposizione censurata «pone "genericamente" l'obbligo di pagamento in solido delle soprattasse e pene pecuniarie che possono essere causate da accertamenti derivanti da elementi del tutto estranei alla volontà degli amministratori i quali, peraltro, in caso di fallimento non hanno responsabilità patrimoniali di sorta», mentre il rappresentante non può essere responsabile in solido di obbligazioni che derivano da atti del tutto leciti, posti in essere nell'esclusivo interesse della società, essendo necessaria, prima di procedere al coinvolgimento del rappresentante, la «prova che lo stesso debba condividere la responsabilità dell'obbligazione principale»;

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata manifestamente infondata, non prospettando l'ordinanza profili nuovi o diversi da quelli esaminati dalla Corte in precedenti decisioni, tanto più che la disposizione censurata è di carattere esclusivamente sostanziale, e non attiene alla disciplina del procedimento da seguire nei confronti degli obbligati solidali al pagamento delle sanzioni, né ai rimedi che gli obbligati possono esperire per tutelare le loro posizioni.

Considerato che questa Corte, dopo l'emissione dell'ordinanza della Commissione tributaria di primo grado di Fermo (ordinanza pervenuta alla Corte costituzionale il 13 maggio 1996, ma emessa circa dodici anni prima), ha dichiarato, con la sentenza n. 348 del 1987, non fondata analoga questione, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, non essendo leso il diritto di difesa «perché nulla vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie ragioni nel procedimento tributario» e che tale pronuncia è stata ribadita con successive ordinanze di manifesta infondatezza (nn. 48 e 591 del 1988; n. 246 del 1989; n. 178 del 1990; n. 519 del 1991);

che, del pari, non può ritenersi violato l'art. 113 della Costituzione, tenuto conto che il responsabile in solido con il soggetto passivo può comunque impugnare gli atti amministrativi di imposizione tributaria che ritenga lesivi della propria posizione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 197

*Ordinanza 17-24 giugno 1997***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Leva militare - Obiezione di coscienza - Ingiustificato deterioro trattamento accordato in sede penale all'obietto che adempia l'obbligo di difesa della patria in modo tipico e principale rispetto all'obietto c.d. totale che ammesso al servizio alternativo può giovare della causa estintiva del reato di rifiuto del servizio per motivi di coscienza - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con ordinanza n. 440/1989 - Manifesta infondatezza.

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, settimo comma).

(Cost., artt. 3 e 52, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità dell'art. 8, settimo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1996 dalla Corte militare d'appello — sezione distaccata di Verona nel procedimento penale a carico di Dellanoce Christian, iscritta al n. 1188 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che con ordinanza del 28 giugno 1996 la Corte militare d'appello — sezione distaccata di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 52, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, settimo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non prevede che anche l'assunzione del servizio militare armato — dopo il rigetto della domanda di ammissione al servizio civile o militare non armato — da parte di chi abbia, in precedenza, rifiutato per motivi di coscienza la prestazione del servizio militare, così integrando il reato previsto dall'art. 8, secondo comma, della medesima legge, estingua l'anzidetto illecito penale al pari di quanto è previsto dalla norma impugnata per l'ipotesi di accoglimento della domanda di ammissione a un servizio alternativo;

che il giudice rimettente osserva che la norma impugnata assicura l'effetto estintivo del reato — e, in caso di condanna, la cessazione dell'esecuzione di pena — in favore di chi, una volta rifiutato il servizio militare adducendo motivi di coscienza, abbia successivamente presentato domanda di ammissione a un servizio sostitutivo (civile o militare disarmato) e abbia visto accolta dall'amministrazione tale istanza; mentre analogo effetto estintivo non si verifica nell'ipotesi in cui, dopo il rifiuto originario, l'interessato si risolva a domandare l'incorporazione e quindi presti effettivamente il servizio militare di leva, giacché — ad avviso del giudice *a quo* — non vi è alcuna disposizione che ricollegli all'accoglimento della domanda, o a un comportamento equipollente dell'amministrazione militare, l'estinzione del reato commesso;

che l'anzidetta omissione legislativa — non colmabile in via di interpretazione — contrasterebbe (a) con l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificato deterioro trattamento accordato all'obiettore che adempia l'obbligo di difesa della Patria proprio nel suo modo tipico e principale, nel raffronto con l'ipotesi dell'obiettore c.d. totale che, avendo chiesto e ottenuto l'ammissione a un servizio alternativo, può giovare della causa estintiva, e (b) con l'art. 52, primo comma, della Costituzione, poiché, affievolito l'incentivo, per l'obiettore, a svolgere il servizio militare, ne risulta contrastato l'obiettivo del precetto costituzionale;

Considerato che questione pressoché identica è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte, con l'ordinanza n. 440 del 1989;

che nella richiamata decisione — alla quale il giudice rimettente accenna solo per riferire che essa non è ritenuta vincolante dal rappresentante dell'accusa nel giudizio principale — si è già osservato che la causa di estinzione del reato di rifiuto c.d. totale del servizio militare per motivi di coscienza, prevista dall'art. 8, settimo comma, della legge n. 772 del 1972, nei casi di accoglimento delle domande di ammissione a un servizio alternativo ovvero di prestazione del servizio militare, deve ritenersi applicabile anche a chi abbia effettivamente prestato il servizio di leva, pur senza presentare esplicita domanda di arruolamento; e che l'inclusione di tale specifica ipotesi nell'ambito di operatività della speciale causa estintiva, oltre a non essere preclusa da alcun principio costituzionale, è conseguenza dell'interpretazione logica e sistematica della norma in esame, in relazione alla finalità di incentivazione all'adempimento dell'obbligo di difesa della Patria prescritto dall'art. 52, primo comma, della Costituzione;

che l'accennato principio, affermato in un giudizio originato da un caso nel quale non era stata formulata, da parte dell'interessato, alcuna domanda di incorporazione, vale a maggior ragione nell'ipotesi — che viene ora in rilievo — in cui la prestazione del servizio militare sia effettuata successivamente a una esplicita domanda in tal senso;

che, rispetto alle osservazioni che precedono, non assume rilievo — come del resto nel giudizio definito con l'ordinanza n. 440 del 1989 di questa Corte — la circostanza della presentazione, dopo il rifiuto originario e prima della prestazione del servizio militare di leva, di una domanda, respinta, di ammissione a un servizio alternativo da parte dell'interessato;

che pertanto, in mancanza di nuovi argomenti tali da indurre a diversa conclusione, la questione di costituzionalità in esame deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, settimo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 52, primo comma, della Costituzione, dalla Corte militare di appello — sezione distaccata di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 198

*Ordinanza 17-24 giugno 1997***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Pensioni INPS - Integrazione al trattamento minimo della seconda pensione - Criteri - Riferimento alla sentenza della Corte n. 240/1994 - *Ius superveniens*: legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Esigenza di nuova valutazione della rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici*: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 1-*bis* del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dagli artt. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 1995 dal pretore di Bologna nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Di Ciocco Maria Fiorina ed altri e INPS, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1997 il giudice relatore Fernanda Contrì;

Udito l'Avvocato Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che, nel corso di tre procedimenti civili riuniti a norma dell'art. 151 disp. att. del codice di procedura civile, promossi contro l'INPS da Maria Fiorina Di Ciocco, Lina Bongiovanni ed altri (eredi della pensionata Florinda Carpanelli), e Adelmina Maini, il pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 30 dicembre 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, tre distinte questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 1-*bis* dell'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e dall'art. 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte in cui negli stessi non è previsto quale limite di reddito oltre il quale venga meno il diritto all'integrazione al minimo delle pensioni, l'importo del trattamento minimo che la stessa integrazione assicura; nella parte in cui lo stesso limite di reddito non è previsto per tutti i pensionati, compresi i coniugati; ed altresì nella parte in cui non è prescritto che tutti i redditi non soggetti a tassazione separata ai fini dell'Irpef, compreso quello della pensione da integrare, concorrano al computo necessario alla verifica reddituale di cui si tratta;

che con i menzionati ricorsi, le parti ricorrenti nel procedimento civile *a quo* chiedevano il riconoscimento del diritto all'integrazione al trattamento minimo della seconda pensione, nei limiti della cosiddetta «cristallizzazione», a decorrere dal 1° ottobre 1983, *ex art.* 6, settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463;

che in relazione a tutti e tre i ricorsi l'INPS eccepiva l'esclusione, nei casi di bitolarità di pensioni erogate dall'INPS, di ogni trattamento integrativo sulla seconda pensione, in séguito all'interpretazione autentica dell'art. 6 del decreto-legge n. 463 del 1983, recata dall'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

che quest'ultima disposizione, entrata in vigore poco dopo il deposito dei ricorsi con i quali sono stati instaurati i procedimenti riuniti *a quibus* nelle more di questi ultimi è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 240 del 1994, «nella parte in cui — nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti — prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica»;

che il richiamo, operato dalla sentenza n. 240 del 1994, ai limiti di reddito indicati nell'art. 6 del decreto-legge n. 463 del 1983, il mancato superamento dei quali condiziona il riconoscimento della cristallizzazione della seconda pensione nell'importo spettante al 30 settembre 1983, renderebbero, ad avviso del pretore rimettente, rilevanti le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 1-*bis* del citato art. 6;

che, ad avviso del giudice rimettente, le disposizioni denunciate sarebbero in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, giacché comporterebbero, senza una ragionevole giustificazione, un trattamento indifferenziato di fattispecie assai diverse;

che nel giudizio promosso davanti a questa Corte si è costituito l'INPS, chiedendo che le questioni sollevate dal pretore di Bologna siano dichiarate inammissibili per irrilevanza o comunque infondate;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sollevata dal pretore di Bologna sia dichiarata inammissibile per irrilevanza;

Considerato che, successivamente all'instaurazione del giudizio costituzionale con l'ordinanza indicata in epigrafe, è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che all'art. 1, commi 181 e 182, modificati dall'art. 3-*bis* del d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, detta una nuova disciplina del pagamento delle somme arretrate, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, e che il successivo comma 183 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti;

che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice *a quo* affinché valuti la rilevanza della questione sollevata alla stregua del diritto sopravvenuto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 199

*Ordinanza 17-24 giugno 1997***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Pena - Affidamento in prova al servizio sociale - Estinzione della pena e di ogni altro effetto penale - Esclusione dell'estinzione della pena pecuniaria - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.****(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, dodicesimo comma).****(Cost., artt. 3 e 27).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1996 dal Magistrato di sorveglianza di Firenze, nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Gonnella Giacomo, iscritta al n. 1232 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, in un procedimento instaurato per la conversione di pena pecuniaria in detentiva, il Magistrato di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 10 giugno 1996, pervenuta a questa Corte il 14 ottobre 1996, ha sollevato, su istanza del condannato, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), a tenore del quale l'esito positivo del periodo di affidamento in prova al servizio sociale «estingue la pena e ogni altro effetto penale», nella parte in cui esclude l'estinzione della pena pecuniaria;

che, ad avviso del remittente, la questione sarebbe rilevante nel giudizio *a quo* in quanto la decisione, intervenuta nel caso di specie, della Corte di cassazione, la quale ha annullato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che dichiarava estinta, a seguito dell'esito positivo della prova, anche la pena pecuniaria inflitta al condannato, imporrebbe di procedere alla conversione della pena pecuniaria medesima, senza poter praticare una diversa interpretazione della norma denunciata che la adegui al dettato costituzionale;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* ritiene che la norma impugnata, interpretata nel senso che esclude l'estinzione della pena pecuniaria, contrasti col principio di ragionevolezza, in quanto l'esito positivo della prova attesta che il fine complessivo della pena è stato raggiunto, onde la permanenza della pena pecuniaria assolverebbe ad una funzione meramente afflittiva, priva di significato rieducativo, compromettendo altresì, per assicurare l'inderogabilità della pena, il principio per cui questa deve tendere alla rieducazione del condannato; e, nel caso di impossibilità di adempiere da parte del condannato, comporterebbe, a seguito della conversione della pena pecuniaria in libertà controllata, limitazioni della libertà di movimento normalmente più afflittive di quelle connesse all'affidamento in prova;

che, sempre secondo il remittente, la stessa norma violerebbe il principio di eguaglianza e quello di personalità della responsabilità penale, di cui all'art. 27, primo comma, della Costituzione, per la diversità di conse-

guenze che si verificano in capo a chi, essendo in condizioni di estinguere col pagamento la pena pecuniaria, può evitarne la conversione, e a chi vi deve invece sottostare per una situazione oggettiva di insolvibilità a lui non imputabile;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;

che l'Avvocatura erariale, richiamate le argomentazioni con le quali la Corte di cassazione ha seguito l'interpretazione dell'art. 47, comma 12, dell'ordinamento penitenziario ritenuta dal giudice remittente in contrasto con la Costituzione, osserva che è da ritenersi ragionevole che l'affidamento in prova, misura alternativa alla sola pena detentiva e non misura premiale che limiti la funzione della pena nel suo complesso, estingua soltanto la pena detentiva;

che la presunta disparità di trattamento fra condannati che possono pagare e condannati che non possono pagare la pena pecuniaria sarebbe irrilevante perché riguarderebbe non la norma impugnata, ma semmai la disciplina in tema di conversione della pena pecuniaria; che infine non sussiste la violazione del principio di rieducatività della pena, poiché esso riguarda sia la pena detentiva sia quella pecuniaria, sicché l'espiazione della prima esaurisce la funzione rieducativa della sola componente detentiva della pena nel suo complesso;

Considerato che il Magistrato di sorveglianza remittente è chiamato a procedere, ai sensi degli artt. 660 e 678 del codice di procedura penale, alla conversione della pena pecuniaria «previo accertamento dell'effettiva insolvibilità del condannato», laddove la pronuncia sulla estinzione della pena a seguito dell'esito positivo del periodo di affidamento in prova spetta esclusivamente alla competenza del tribunale di sorveglianza, a mente dell'art. 236, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;

che il giudice *a quo* non è dunque chiamato, in tale sede, a fare applicazione della norma di cui all'art. 47, comma 12, dell'ordinamento penitenziario, che regola l'effetto estintivo della pena connesso all'esito positivo del periodo di prova, applicazione definitivamente operata, nella specie, con la sentenza della Corte di cassazione, menzionata dallo stesso remittente, che ha annullato senza rinvio l'ordinanza 28 dicembre 1994 del tribunale di sorveglianza di Firenze limitatamente alla declaratoria di estinzione della pena pecuniaria: il remittente infatti si trova a dover provvedere non quale giudice di rinvio, vincolato al punto di diritto affermato dalla Corte di cassazione, nel procedimento relativo alla dichiarazione di estinzione della pena, bensì come preposto all'automato procedimento di conversione della pena pecuniaria in detentiva, di cui il primo procedimento, e il provvedimento che lo ha concluso, costituiscono solo presupposti;

che, pertanto, la questione si appalesa *prima facie* irrilevante, e va dunque dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma dodicesimo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 200

*Ordinanza 17-24 giugno 1997***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Richiesta del p.m. di sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con quella della custodia cautelare in carcere - Audizione del difensore prima della decisione in ordine all'anzidetta richiesta - Omessa previsione - Analoga questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 63/1996 - Manifesta infondatezza.****(C.P.P., art. 276).****(Cost., artt. 3 e 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 276 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Amir Selmi, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze, richiesto dal pubblico ministero di sostituire la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con quella della custodia cautelare in carcere, a norma dell'art. 276 cod. proc. pen., a seguito della trasgressione della prescrizione da parte dell'interessato, ha sollevato, con ordinanza del 16 novembre 1996, questione di legittimità costituzionale del citato art. 276, nella parte in cui non prevede l'audizione del difensore prima della decisione in ordine all'anzidetta richiesta;

che, ad avviso del rimettente, l'omissione del previo contraddittorio si porrebbe in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, giacché il diritto di difesa, garantito in ogni stato e grado del processo, potrebbe essere compresso, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, solo in presenza di esigenze prioritarie nell'economia del processo, che per loro natura potrebbero essere vanificate dal contraddittorio anticipato; esigenze che non sussisterebbero nell'ipotesi dedotta, perché l'interessato è consapevole della trasgressione realizzata e della possibilità che venga richiesta nei suoi confronti una misura più rigorosa;

che la norma impugnata contrasterebbe inoltre con l'art. 3 della Costituzione, nel raffronto con i casi di richiesta di un provvedimento di proroga o rinnovazione della misura della custodia cautelare, nei quali è assicurato il contraddittorio anticipato rispetto alla decisione (artt. 305 e 301 cod. proc. pen., quest'ultimo integrato dalla sentenza n. 219 del 1994 di questa Corte);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, rilevata l'analogia della questione con altra già rimessa al controllo di costituzionalità, ha richiamato l'atto di intervento depositato nel relativo giudizio e, con esso, la relativa conclusione nel senso dell'infondatezza;

Considerato che questione analoga e riferita ai medesimi parametri costituzionali è stata dichiarata non fondata da questa Corte, con la sentenza n. 63 del 1996, anteriore alla proposizione della questione ora in esame;

che della richiamata decisione, in particolare, va qui ribadito il rilievo secondo il quale — al pari di quanto riconosciuto per i casi di prima applicazione di una misura cautelare (artt. 291 e 292 cod. proc. pen.) e di sostituzione di una misura con altra in presenza di esigenze cautelari aggravate (art. 299, comma 4, cod. proc. pen.) — anche nell'ipotesi di sostituzione della (o di aggiunta ad altra) misura cautelare, per trasgressione delle prescrizioni imposte, il carattere di imprevisto è coesistente alla realizzazione della finalità cautelare dell'istituto;

che correlativamente, come già sottolineato nella citata sentenza, il raffronto prospettato dal rimettente tra la norma impugnata e quelle che disciplinano la proroga e la rinnovazione delle misure cautelari non può essere istituito, in relazione al parametro dell'uguaglianza, poiché solo con le seconde, e non con la prima, è compatibile la difesa in previo contraddittorio;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 276 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 201

*Ordinanza 17-24 giugno 1997***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - Contenzioso tributario - Commissioni provinciali - Normativa attributrice della competenza a conoscere di tutte le controversie pendenti - Ultrattività del previgente regime - Discrezionalità legislativa (cfr. sentenza della Corte n. 400/1996) - Manifesta infondatezza.****(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, artt. 1 e 42; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 72; d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, art. 69, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, modificativa dell'art. 1 del decreto legislativo n. 545/1992 e dell'art. 1 del d.-l. 15 marzo 1996, n. 123).****(Cost., artt. 24, 25, primo comma, 97 e 101).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:, dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 42 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), dell'art. 72 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), dell'art. 69 del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, modificativa dell'art. 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e dell'art. 1 del d.-l. 15 marzo 1996, n. 123 (Disposizioni urgenti in materia di contenzioso tributario e di differimento dei termini per la definizione di liti fiscali pendenti), promossi con n. 8 ordinanze emesse il 20 marzo (n. 2 ordinanze) ed il 29 marzo 1996 (n. 6 ordinanze) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce, rispettivamente iscritte ai nn. 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929 e 930 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che con sette identiche ordinanze, emesse tra il 20 e il 29 marzo 1996 (in altrettanti giudizi fissati per la discussione ma in cui ricorrevano le condizioni per il rinvio ad altra udienza), la Commissione tributaria di secondo grado di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 25, primo comma, 97 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della normativa che prevede l'attribuzione delle controversie pendenti dinanzi alle Commissioni di secondo grado alle Commissioni regionali alla data d'insediamento delle stesse (1° aprile 1996);

che il giudice *a quo* censura gli artt. 1 e 42 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, l'art. 72 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'art. 69 della legge 29 ottobre 1993, n. 427, modificativa dell'art. 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992, e l'art. 1 del d.-l. 15 marzo 1996, n. 123, nella parte in cui non prevedono una disciplina transitoria «sufficiente ed adeguata» per assicurare il raccordo tra il precedente regime e l'entrata in vigore del nuovo contenzioso tributario;

che tale lacuna si evidenzerebbe con particolare riguardo alle controversie fissate per la discussione ad udienza anteriore al 1° aprile 1996 e non decise «per legittima richiesta di rinvio ad altra udienza» o «nell'ipotesi di decisione in seguito alla discussione in data anteriore (a quella predetta)... per le quali il Collegio ravvisi motivi per rinviare la decisione stessa non oltre 30 giorni, laddove detto termine decorra *ad quem* in epoca successiva» al 1° aprile 1996;

che, secondo la rimettente Commissione, il legislatore non avrebbe tenuto presente che il giudice naturale delle predette controversie doveva considerarsi la Commissione di secondo grado e non avrebbe viceversa utilizzato l'opportunità di introdurre una deroga nello stabilire il termine di operatività decisionale delle stesse;

che la stessa rimettente riporta poi il testo delle istruzioni con cui l'Amministrazione finanziaria, per evitare inconvenienti, sconsiglia di fissare udienze oltre il 1° marzo 1996 e rappresenta l'esigenza di effettuare i depositi entro il 31 marzo 1996: ravvisando in esse una violazione dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione;

che ulteriore violazione è poi ravvisata con riguardo all'art. 24 della Costituzione poiché «le incertezze e le gravi difficoltà della disciplina transitoria» potrebbero provocare un vuoto — sia pure temporaneo — di giurisdizione tributaria;

che, infine, leso sarebbe anche l'art. 97 della Costituzione, avuto riguardo all'attività di trasmissione dei fascicoli dalle segreterie delle Commissioni attuali alle segreterie dei neo-istituiti organi ed ai problemi logistici connessi;

che in tutti i giudizi, con identiche argomentazioni, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la declaratoria d'inammissibilità ovvero di manifesta infondatezza della questione;

Considerato che le ordinanze prospettano la medesima questione e vanno quindi congiuntamente trattate e decise;

che la rimettente Commissione — nel censurare la normativa attributrice della competenza a conoscere di tutte le controversie pendenti alle neo-istituite Commissioni provinciali — postula sostanzialmente un'ultrattività del previgente regime e, in definitiva, della propria attività giurisdizionale, almeno per quanto riguarda la definizione dei giudizi già fissati per la discussione ma rinviati;

che, viceversa, le disposizioni impugnate rappresentano una delle possibili soluzioni che, nell'assicurare il passaggio da una disciplina all'altra, il legislatore è libero di adottare secondo tempi, modi e scale di priorità rientranti nel senso politico della sua discrezionalità (cfr. sentenza n. 400 del 1996);

che dunque non può dirsi lesiva del diritto di difendersi e di agire in giudizio l'opzione legislativa di regolare la sorte dei processi in corso mantenendo in vita solo una parte ovvero la totalità delle norme abrogate (v. anche sentenze n. 101 del 1993 e n. 136 del 1991 e ordinanza n. 419 del 1990);

che inoltre la devoluzione ai nuovi organi di giurisdizione delle cause pendenti, in quanto attuata secondo criteri generali e prefissati *ex lege*, esclude la violazione dell'art. 25 della Costituzione;

che priva di consistenza risulta anche la censura *ex art. 97* della Costituzione, la quale viene basata soltanto su asserite ma non meglio esplicitate difficoltà logistiche delle segreterie delle Commissioni;

che, infine, il richiamo all'art. 101 della Costituzione appare inconferente, siccome non riferito alla normativa impugnata;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata con riferimento a tutti i parametri evocati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 42 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), dell'art. 72 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), dell'art. 69 del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, modificativa dell'art. 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e dell'art. 1 del d.-l. 15 marzo 1996, n. 123 (Disposizioni urgenti in materia di contenzioso tributario e di differimento dei termini per la definizione di liti fiscali pendenti), sollevata — in riferimento agli artt. 24, 25, primo comma, 97 e 101 della Costituzione — dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.

Il cancelliere: FRUSCELLA

97C0701

N. 202

Ordinanza 17-24 giugno 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente (tutela dell') - Regione Lombardia - Aree regionali protette - Riserve, parchi e monumenti naturali - Aree riservate alla caccia - Rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri - Estinzione del processo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, in relazione agli artt. 1, 6, 8, 11 e 13, della legge regionale n. 040 del Consiglio regionale della Lombardia (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette, norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale» e successive modificazioni), riapprovata dal Consiglio regionale il 1° ottobre 1996, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 31 ottobre 1996, depositato in cancelleria l'11 novembre 1996 ed iscritto al n. 43 del registro dei ricorsi 1996;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge regionale n. 040 del Consiglio regionale della Lombardia (Integrazione e modifiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale e successive modificazioni»), approvata nella seduta del 16 luglio 1996 e riapprovata nello stesso testo, a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali, nella seduta del 1° ottobre 1996;

che la difesa erariale ha chiesto che tale legge venga dichiarata costituzionalmente illegittima poiché essa, oltre a violare l'art. 117 della Costituzione, si pone anche in contrasto con l'art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e con l'art. 21, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

che in base a quest'ultima normativa il divieto di caccia, già fissato come regola per i parchi nazionali, è stato imposto anche per i parchi regionali, divenendo una norma quadro alla quale la normativa regionale deve uniformarsi, laddove la legge impugnata, dettando una particolare ed autonoma classificazione dei parchi per la Regione Lombardia, ha in sostanza vulnerato la predetta regola, limitando la vigenza del divieto di caccia alle sole riserve naturali ed aree a parco naturale;

che la Regione Lombardia non si è costituita;

Considerato che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto notificato al presidente della Giunta regionale della Lombardia, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, poiché il Governo aveva nel frattempo consentito la pubblicazione della legge regionale 8 novembre 1996, n. 32, la quale espressamente contiene la revoca della delibera oggetto di questo giudizio;

che, pertanto, il presente giudizio va dichiarato estinto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

«Dichiara estinto per rinuncia il processo relativo al giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro la legge regionale n. 040 del Consiglio regionale della Lombardia (Integrazione e modifiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale e successive modificazioni»), riapprovata dal Consiglio regionale il 1° ottobre 1996.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 203

Sentenza 17-26 giugno 1997**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Lavoro - Collocamento e trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati - Diritto al ricongiungimento con il coniuge e con i figli minori non coniugati - Omessa previsione a favore del genitore straniero extracomunitario del diritto al soggiorno in Italia al fine del ricongiungimento con il figlio minore legalmente residente e convivente in Italia con l'altro genitore anche se non unito al primo in matrimonio - Violazione del principio di tutela dei minori - Riferimento alla sentenza della Corte n. 28/1995 - Violazione dei diritti-doveri derivanti dalla condizione di genitore - Illegittimità costituzionale.****(Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 4, comma 1).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 1995 dal T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Vladimorova Eva contro il Ministero dell'interno, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da una cittadina bulgara per l'impugnazione di un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, il tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza emessa il 21 settembre 1995, pervenuta a questa Corte il 29 gennaio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 10, 30 e 31 della Costituzione, dell'art. 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), «nella parte in cui non consente il ricongiungimento ad un figlio minore di un cittadino extracomunitario non legato all'altro genitore da vincolo di coniugio».

Il giudice *a quo* premette in fatto che la ricorrente, che convisse *more uxorio* con altro cittadino extracomunitario, col quale ebbe una figlia, riconosciuta da entrambi i genitori, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, in seguito revocato col provvedimento impugnato, poiché la stessa ricorrente non risultava coniugata. Nell'atto introduttivo del giudizio *a quo* si sosteneva che l'art. 4 della legge n. 943 del 1986 — ai cui sensi «i lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonché con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana, i quali sono

ammessi nel territorio nazionale e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale è ammesso il lavoratore e sempreché quest'ultimo sia in grado di assicurare ad essi normali condizioni di vita» — si applica anche alle famiglie di fatto, e che qualora la norma dovesse interpretarsi diversamente sarebbe contraria alla Costituzione.

Il remittente afferma che l'impugnato provvedimento di revoca del permesso di soggiorno risulta conforme alla norma citata, poiché il termine «coniuge» in essa contenuto fa riferimento ad un vincolo matrimoniale legittimo: di qui discenderebbe la rilevanza della questione di legittimità costituzionale ai fini della decisione definitiva circa la sospensione richiesta (dopo quella provvisoriamente concessa dallo stesso tribunale), apparendo il provvedimento fondato appunto su detta norma.

Ad avviso del tribunale l'art. 4, comma 1, della legge n. 943 del 1986, ancorché inserito in una legge relativa al collocamento e al trattamento dei lavoratori extracomunitari, avrebbe l'ulteriore scopo di favorire la riunificazione delle famiglie: ma con questa finalità contrasterebbe la limitazione del ricongiungimento ai soli figli nati nel matrimonio. Con ciò si realizzerebbe una discriminazione tra i figli nati nel matrimonio e quelli nati fuori di esso, si limiterebbe il diritto-dovere dei genitori di educare i figli, e correlativamente il diritto dei figli di essere accuditi da entrambi i genitori, in contrasto con gli articoli 30 e 31 della Costituzione; e si violerebbe la garanzia di speciale protezione dell'infanzia sancita dal citato art. 31.

La disposizione sarebbe inoltre, sempre secondo il giudice *a quo*, in contrasto con l'art. 10 della Costituzione, che garantisce allo straniero una tutela in conformità ai trattati internazionali: fra questi assumerebbe rilievo in particolare l'art. 8 (concernente il diritto della persona al rispetto della sua vita privata e familiare) della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cui si è data esecuzione con la legge 4 agosto 1955, n. 848; nonché il principio sesto della dichiarazione dei diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1959), secondo cui «il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in un'atmosfera di affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre».

2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

L'Avvocatura erariale osserva anzitutto che la questione andrebbe riconsiderata, ai fini della rilevanza, dal giudice *a quo*, dato che in materia di ricongiungimento sono sopravvenuti gli artt. 10 e 11 del d.-l. 18 gennaio 1996, n. 22.

Afferma poi che è infondato il sospetto di una discriminazione a danno dei figli nati fuori dal matrimonio: infatti la norma denunciata considera il ricongiungimento con i figli minori a carico non coniugati, indipendentemente dal fatto che essi siano nati o meno nel matrimonio. Quest'ultimo potrebbe venire in rilievo solo in relazione al ricongiungimento con il coniuge, mentre la questione è prospettata con riferimento ai figli minori: ciò che non potrebbe non riflettersi sulla rilevanza della questione medesima.

Parimenti, secondo la difesa del Presidente del Consiglio, si riflette sulla rilevanza la circostanza che nella specie non si è in presenza di un lavoratore extracomunitario residente che abbia chiesto il ricongiungimento con un figlio minore da ammettere al soggiorno in Italia, ma di una cittadina extracomunitaria, non legalmente residente, che vorrebbe essere ammessa al soggiorno in Italia per ricongiungersi ad una figlia minore, non a suo carico, che già vi soggiorna. Si verserebbe quindi nell'ambito di applicabilità non già della norma denunciata, bensì eventualmente dell'art. 2 del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito dalla legge n. 39 del 1990, che disciplina l'ammissione dei cittadini extracomunitari all'ingresso nel territorio nazionale.

Né rilevarebbe assumere che, se l'interessata fosse unita in matrimonio con il padre della minore, potrebbe ottenere il ricongiungimento al coniuge e dunque alla figlia. Infatti tale assunto avrebbe potuto venire in rilievo solo nell'ipotesi, nella specie non ricorrente, in cui fosse il convivente *more uxorio*, legalmente residente in Italia e occupato, che avesse chiesto il ricongiungimento per la sua convivente. In tale caso però il sospetto di incostituzionalità riguarderebbe i limiti del ricongiungimento col coniuge e perciò potrebbe venire in rilievo solo in un giudizio in cui di ciò si discutesse. In ogni caso, secondo l'Avvocatura, ai fini del ricongiungimento sarebbe diversa la situazione di coloro che sono uniti in matrimonio rispetto a quella di coloro che versino in situazione di semplice convivenza, per di più non attuale, come è postulato dalla normativa sul ricongiungimento.

La questione sarebbe dunque inammissibile e comunque infondata sotto il profilo degli artt. 30 e 31 della Costituzione, mentre del tutto non pertinente sarebbe il richiamo all'art. 10 della Costituzione medesima.

Considerato in diritto

1. — La questione sollevata investe l'art. 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), che regola il «diritto al ricongiungimento» con il coniuge e con i figli minori non coniugati, spettante ai lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati, alla sola condizione che questi siano in grado di assicurare ai congiunti normali condizioni di vita; ma in realtà evoca una situazione che va al di là di quella contemplata da detta disposizione, e che riguarda il diritto — il cui mancato riconoscimento fonda la censura di incostituzionalità — del cittadino extracomunitario, privo di altro titolo di legale soggiorno in Italia, a rimanere nel territorio nazionale per vivere con un figlio minore nell'ambito della «famiglia di fatto» costituita con l'altro genitore — a sua volta legalmente residente in Italia — con il quale non sia unito in matrimonio. Tale assenza di riconoscimento del diritto alla permanenza nel territorio nazionale appare al giudice remittente in contrasto con le norme degli artt. 30 e 31 della Costituzione, che sanciscono l'eguale tutela dei figli nati fuori dal matrimonio e la speciale protezione dell'infanzia, nonché con l'art. 10, in relazione alle norme convenzionali internazionali che affermano il diritto alla protezione della vita familiare e delle relazioni affettive del minore.

2. — Non vi è motivo per restituire gli atti al giudice *a quo* per una nuova valutazione della rilevanza, in relazione alla sopravvenuta emanazione del decreto-legge n. 22 del 1996, e dei successivi decreti legge che ne hanno reiterato la disciplina. Da un lato, infatti, detti decreti sono tutti decaduti per mancata conversione in legge; dall'altro lato, la clausola di sanatoria degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla loro base, contenuta nell'art. 1, comma 1, della successiva legge 9 dicembre 1996, n. 617, non è in grado di incidere in alcun modo sulla rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, posto che le modifiche apportate da detti decreti alla disciplina dei ricongiungimenti familiari non riguardavano in alcun modo la situazione dedotta in tale giudizio. Infatti essi sostanzialmente riprendevano, quanto al contenuto essenziale, il disposto dell'impugnato art. 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, pur estendendo il diritto al ricongiungimento ai «cittadini», anziché ai soli «lavoratori», extracomunitari legalmente residenti in Italia, e dettando una disciplina parzialmente diversa delle condizioni per il ricongiungimento con il coniuge e con i figli minori.

3. — L'eccezione di irrilevanza della questione, sollevata dalla difesa del Presidente del Consiglio, non merita accoglimento.

È ben vero, infatti, che — come si è accennato — la situazione della ricorrente nel giudizio *a quo* è diversa da quella presa in considerazione dalla norma denunciata, e che lo stesso impugnato provvedimento di revoca del permesso di soggiorno non si identifica con un provvedimento di diniego del ricongiungimento, e non si fonda direttamente sull'art. 4, comma 1, della legge n. 943 del 1986, ma piuttosto sull'asserita erroneità, nella specie, di un permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato alla cittadina extracomunitaria non coniugata.

Ma è altrettanto vero che la situazione giuridica fatta valere dalla ricorrente nel giudizio dinanzi al TAR altro non è che quel «diritto al ricongiungimento» — visto *ex parte* dello straniero che intenda raggiungere nel territorio italiano il familiare ivi legalmente residente — che proprio e solo la norma impugnata contempla, ma appunto esclusivamente in capo al coniuge e ai figli minori dello straniero legalmente residente, non prevedendolo invece in capo al genitore di figlio minore a sua volta legalmente residente in Italia con l'altro genitore, al primo non coniugato ma con lui convivente *more uxorio*, nell'ambito dunque di una «famiglia di fatto».

In effetti il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, e dunque il diniego del titolo a permanere nel territorio nazionale, adottato a carico della ricorrente, è motivato dal fatto che essa «è nubile e non ha qui formato una famiglia, né ci sono elementi per ritenere che intenda farlo in futuro»; è cioè motivato proprio in relazione alla differenza che sussiste tra coniuge e convivente *more uxorio*, prescindendo del tutto dalla presenza di figli minori che vivano o per i quali si chiede che possano vivere con entrambi i genitori, nell'ambito della stessa «famiglia di fatto».

Appare quindi sostanzialmente corretta la motivazione con cui il giudice *a quo* ha sostenuto la rilevanza della questione, con la quale si denuncia l'esistenza di una lacuna nella norma vigente sul diritto al ricongiungimento, e dunque al soggiorno nel territorio nazionale, dei congiunti dello straniero legalmente residente in Italia. Essendo il citato art. 4 della legge n. 943 del 1986 l'unica norma che disciplina tale diritto al ricongiungimento, è proprio ad esso che va riferita la censura di incompletezza.

Altre sono infatti le finalità e la *ratio* delle norme che prevedono il rilascio di permessi di soggiorno «per motivi di famiglia», come l'art. 2 del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416: il quale — come la Corte ha osservato nella sentenza n. 28 del 1995, proprio al fine di respingere una analoga eccezione di irrilevanza della questione allora sollevata — lascia alla discrezionalità dell'amministrazione l'apprezzamento della consistenza di tali motivi, e non collega la durata del permesso di soggiorno a quella del legale soggiorno del familiare rispetto a cui il ricongiungimento si opera (e anzi prevede che il permesso possa avere durata inferiore a due anni quando è concesso «per visite a familiari di primo grado»: art. 2 cit., comma 4, secondo periodo).

Nella specie, ciò che viene in considerazione non sono, viceversa, i parametri normativi offerti dall'ordinamento per l'uso di tale potere discrezionale dell'amministrazione, ma un vero e proprio diritto fondamentale — in ipotesi illegittimamente disconosciuto — del genitore straniero di figlio minore legalmente residente in Italia con l'altro genitore, non legato al primo da vincolo matrimoniale, ad entrare e rimanere nel territorio nazionale al fine di poter realizzare e mantenere quella comunità di vita fra figli e genitori, che è appunto l'oggetto sostanziale del diritto invocato. Ed è in questa prospettiva che la Corte ritiene debba essere esaminata la questione sollevata.

4. — Nel merito, la questione è fondata.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la garanzia della «convivenza del nucleo familiare» si radica «nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia e in particolare, nell'ambito di questa, ai figli minori»; e che «il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e perciò di tenerli con sé, e il diritto dei genitori e dei figli minori ad una vita comune nel segno dell'unità della famiglia, sono (...) diritti fondamentali della persona che perciò spettano in via di principio anche agli stranieri», cui si riferisce l'art. 4 della legge n. 943 del 1986 (sentenza n. 28 del 1995).

Nella specie allora decisa, l'affermazione di questi principi (unitamente al richiamo al carattere generale del principio costituzionale di tutela del lavoro «in tutte le sue forme», di cui all'art. 35 della Costituzione) condusse la Corte ad interpretare l'art. 4 citato nel senso che il diritto al ricongiungimento con il figlio minore residente all'estero riguarda anche gli stranieri legalmente residenti che in Italia svolgano attività lavorativa nell'ambito della propria famiglia.

La presente questione riguarda un profilo in un certo senso simmetrico: è il genitore straniero di un figlio minore legalmente residente in Italia con l'altro genitore che invoca il diritto a ricongiungersi con il figlio.

In entrambi i casi, tuttavia, vengono in considerazione tanto il diritto fondamentale del minore a poter vivere, ove possibile, con entrambi i genitori, titolari del diritto-dovere di mantenerlo, istruirlo ed educarlo; quanto il conseguente diritto dei genitori a realizzare il ricongiungimento con il figlio.

Tali diritti sono violati da una disciplina normativa che, ai fini del ricongiungimento, ignora la situazione di coloro che, pur non essendo coniugati, siano titolari dei diritti-doveri derivanti dalla loro condizione di genitori. La situazione, dunque, alla quale si collega il diritto al ricongiungimento familiare qui affermato non concerne il rapporto dei genitori fra di loro, bensì il rapporto tra i genitori e il figlio minore, in funzione della tutela costituzionale di quest'ultimo.

5. — La Corte ha già osservato che la legge può legittimamente sottoporre l'esercizio del diritto al ricongiungimento a condizioni volte ad assicurare «un corretto bilanciamento con altri valori dotati di pari tutela costituzionale» (sentenza n. 28 del 1995), e così alla condizione che sussista la possibilità di assicurare al familiare, con cui si opera il ricongiungimento, condizioni di vita che consentano un'esistenza libera e dignitosa. In tal senso, com'è noto, provvede proprio l'art. 4 della legge n. 943 del 1986, che subordina il diritto al ricongiungimento alla condizione che lo straniero residente legalmente in Italia sia in grado di assicurare al familiare «normali condizioni di vita». Nel caso in cui il ricongiungimento riguardi il genitore straniero di figlio minore legalmente residente in Italia, la medesima condizione potrà essere assolta sia attraverso le disponibilità economiche dell'altro genitore, sia attraverso le eventuali disponibilità economiche di cui possa godere il medesimo genitore straniero che chiede di ricongiungersi al figlio minore.

6. — Restano assorbiti gli altri profili della questione sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), nella parte in cui non prevede, a favore del genitore straniero extracomunitario, il diritto al soggiorno in Italia, sempreché possa godere di normali condizioni di vita, per ricongiungersi al figlio, considerato minore secondo la legislazione italiana, legalmente residente e convivente in Italia con l'altro genitore, ancorché non unito al primo in matrimonio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1997.

Il cancelliere: FRUSCELLA

97C0753

N. 204

Sentenza 17-27 giugno 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fideiussione - Fideiussione per obbligazioni future - Previsione di un importo massimo garantito - Limite non valido per fideiussioni prestate prima dell'entrata in vigore della legge di riforma - Giustificazione di una diversa qualificazione degli atti nel tempo da parte del legislatore senza implicazioni sugli obblighi già sorti in base alla normativa previgente - Non fondatezza.

(C.C., art. 1938)

(Cost., artt. 3 e 47, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1938 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1996 dal giudice istruttore del tribunale di Varese nel procedimento civile vertente tra Anna Terziroli ed altre e Banca Commerciale Italiana s.p.a. ed altra, iscritta al n. 616 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 4 aprile 1996 nel corso di un giudizio promosso per far dichiarare la nullità di una fideiussione per obbligazioni future (cosiddetta «fideiussione *omnibus*»), prestata prima della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) — che, all'art. 10, ha stabilito debba essere previsto l'importo massimo garantito — il giudice istruttore del tribunale di Varese ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 47, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1938 cod. civ., che, anche dopo la modifica apportata con la legge n. 154 del 1992, continuerebbe a considerare valide ed efficaci le fideiussioni di importo illimitato stipulate prima del 9 luglio 1992 (data di entrata in vigore della legge di riforma).

Il giudice rimettente ritiene che le fideiussioni per obbligazioni future, con garanzia illimitata, siano tuttora valide ed efficaci. Difatti la disposizione che prevede l'obbligo di indicare l'importo massimo garantito avrebbe carattere innovativo e non sarebbe una norma di interpretazione autentica del precedente testo dell'art. 1938 cod. civ., da riconoscere solo se l'intervento del legislatore fosse stato destinato a porre fine al dibattito dottrinale e giurisprudenziale che si era sviluppato, particolarmente per i rapporti bancari, sulla validità delle fideiussioni per obbligazioni future senza limite di importo garantito. Queste, secondo un orientamento interpretativo minoritario, erano da considerare nulle, perché l'oggetto del contratto non sarebbe stato determinato o determinabile (art. 1346 cod. civ.); mentre, secondo l'interpretazione dominante, tali fideiussioni erano valide, giacché l'oggetto del contratto poteva essere determinato con riferimento al contratto bancario (per lo più un'apertura di credito) cui la garanzia accedeva.

Affermata, in conformità all'interpretazione prevalente, la non retroattività dell'art. 10 della legge n. 154 del 1992, l'obbligo di prevedere, nelle fideiussioni per obbligazioni future, l'importo massimo garantito non potrebbe trovare applicazione alle fideiussioni prestate in precedenza, i cui effetti, quindi, permarranno; con la conseguenza che situazioni identiche, ad avviso del giudice rimettente, sarebbero disciplinate diversamente, in violazione del principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 della Costituzione).

L'ordinanza di rimessione indica anche, quale ulteriore parametro per il giudizio di legittimità costituzionale, l'art. 47, primo comma, della Costituzione, che prevede sia incoraggiato e tutelato il risparmio e che sia disciplinato e controllato l'esercizio del credito.

2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Ad avviso dell'Avvocatura, la questione non poteva essere sollevata dal giudice istruttore, il quale, per il compimento degli atti istruttori, non avrebbe dovuto fare applicazione della norma denunciata, destinata ad essere applicata nella fase della decisione della causa, la sola fase nella quale l'incidente di legittimità costituzionale potrebbe essere rilevante. Difatti la modifica della composizione del tribunale, quando giudica quale organo monocratico, determinerebbe l'identificazione in una stessa persona fisica delle figure del giudice istruttore e del giudice unico (decidente), ma non muterebbe le rispettive attribuzioni, che resterebbero distinte. E, ai fini della rilevanza della questione, dall'ordinanza di rimessione non risulterebbe che, nel giudizio principale, si fosse passati dalla fase dell'istruttoria a quella della decisione.

Nel merito, l'Avvocatura ritiene che il richiamo all'art. 47, primo comma, della Costituzione non sia pertinente, neppure con riferimento alla disciplina ed al controllo dell'esercizio del credito, che non riguarderebbero un contratto di garanzia.

Non sarebbe, inoltre, violato l'art. 3 della Costituzione, perché, riconosciuta la perdurante efficacia di un contratto posto in essere prima che una norma lo escluda dall'ordinamento, la diversa valutazione nel tempo, da parte del legislatore, di un medesimo fatto o comportamento non potrebbe costituire termine di comparazione per verificare il rispetto del principio di eguaglianza. Sarebbe, anzi, ragionevole tutelare l'affidamento e la certezza delle relazioni giuridiche, mantenendo gli effetti di un rapporto intersoggettivo in conformità alla disciplina della legge vigente al momento in cui il contratto è sorto.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale investe l'art. 1938 del codice civile, che disciplina la fideiussione per obbligazioni future. Questa disposizione prescrive, a seguito delle modifiche apportate con l'art. 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), che sia previsto l'importo massimo garantito. Lo stesso limite non varrebbe, tuttavia, per le fideiussioni prestate prima dell'entrata in vigore (9 luglio 1992) della legge di riforma, le quali sarebbero tuttora valide ed efficaci. Sicché, ad avviso del giudice istruttore del Tribunale di Varese, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione, in presenza di una disciplina ingiustificatamente diversa per situazioni analoghe, oltre che l'art. 47, primo comma, della Costituzione.

2. — L'eccezione, proposta dall'Avvocatura dello Stato, di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, perché sollevata dal giudice istruttore, non può essere accolta.

L'Avvocatura ritiene che, nella fase istruttoria, il giudice non avrebbe potuto valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale della norma che disciplina il merito della causa, da apprezzare invece nella fase di decisione.

L'eccezione di inammissibilità presuppone che, anche dopo la legge 26 novembre 1990, n. 353, che ha modificato la disciplina del processo civile, valga la precedente distinzione tra giudice istruttore e tribunale, anche quando quest'ultimo sia a composizione monocratica, giacché vi sarebbe identità nelle persone fisiche ma distinzione degli organi e delle fasi del procedimento.

La giurisprudenza costituzionale ha, sino ad ora, affermato che il giudice istruttore nel processo civile non può sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme da applicare per la definizione della controversia, la cui identificazione e valutazione è riservata al tribunale, il quale, nella sua composizione collegiale, è chiamato a giudicare del merito (ordinanza n. 295 del 1996; ordinanza n. 503 del 1995; ordinanze nn. 436 e 424 del 1994; sentenza n. 1104 del 1988; sentenza n. 125 del 1980). Il giudice istruttore può, invece, proporre incidente di costituzionalità relativamente alle norme che egli stesso debba applicare, per adottare provvedimenti attribuiti alla sua competenza (sentenza n. 84 del 1996; sentenza n. 278 del 1994; ordinanza n. 199 del 1990).

La legittimazione del giudice a proporre incidente di legittimità costituzionale è, dunque, ancorata alla rilevanza concreta ed attuale della questione, che può essere sollevata solo dal giudice nel momento in cui è chiamato ad applicare la norma della cui legittimità costituzionale dubita.

Questa regola porta ora a conclusioni diverse rispetto a quelle delineate in passato, essendo mutata la configurazione dei poteri del giudice istruttore, secondo la disciplina del processo civile quale risulta a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 353 del 1990.

Fuori dei casi espressamente riservati alla cognizione collegiale, in materia civile il tribunale «decide in persona del giudice istruttore» (art. 48 dell'Ordinamento giudiziario, modificato con l'art. 88 della legge n. 353 del 1990), che si configura, dunque, quale giudice unico con tutti i poteri del collegio. Allo stesso giudice istruttore spetta, nelle cause delle quali, come nel caso in esame, ha esclusiva cognizione, individuare la norma da applicare alla questione sottoposta al suo giudizio. Né occorre attendere il momento conclusivo del processo per sollevare il dubbio di legittimità costituzionale, quando è chiaro che dalla sua soluzione dipende la decisione della causa e, ancor prima, lo sviluppo istruttorio di essa. Inoltre i termini del giudizio risultano già definiti dalle domande, eccezioni e conclusioni proposte dalle parti negli atti introduttivi (artt. 163 e 167 cod. proc. civ.) e sono determinati sin dalla prima udienza di trattazione (art. 183 cod. proc. civ.). A ciò si aggiunga che il solo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, è competente a compiere ogni atto ed a decidere nel merito, sicché — come con riguardo al pretore, che già in precedenza, nelle cause civili, ha sollevato, senza che fosse posta in dubbio la sua legittimazione, questioni di legittimità costituzionale anche prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni — deve ritenersi che il giudice istruttore, quale giudice monocratico, sia abilitato ad individuare le norme delle quali deve fare applicazione per il giudizio ed a valutare se il dubbio di legittimità costituzionale sia concretamente rilevante.

3. — Nel merito la questione non è fondata.

Il giudice rimettente, aderendo alla interpretazione prevalente, ritiene che la legge n. 154 del 1992, nello stabilire, sostituendo il testo dell'art. 1938 cod. civ., che la fideiussione prestata per un'obbligazione futura debba prevedere l'importo massimo garantito, abbia carattere innovativo e non si applichi, retroattivamente, ai rapporti preesistenti.

Ciò non implica, tuttavia, che la disciplina precedente — la quale, secondo l'interpretazione dominante, consentiva la prestazione di una garanzia illimitata per le obbligazioni future il cui oggetto fosse determinabile — acquisti carattere ultrattivo, tale da consentire che la garanzia personale prestata dal fideiussore assista non solo le obbligazioni principali sorte prima della entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, ma anche quelle successive, in modo da attribuire efficacia permanente alla illimitatezza del rapporto di garanzia.

In altri termini l'innovazione legislativa, che stabilisce la nullità delle fideiussioni per obbligazioni future senza limitazione di importo, non tocca la garanzia per le obbligazioni principali già sorte, ma esclude che si producano ulteriori effetti e che la fideiussione possa assistere obbligazioni principali successive al divieto di garanzia senza limiti.

In questo contesto interpretativo, la diversità di disciplina tra fideiussioni prestate prima o dopo l'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 non configura alcuna ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche, ma rispecchia, piuttosto, la diversa qualificazione degli atti, nel tempo, da parte del legislatore, il quale, nel dettare una nuova regola attinente ad un requisito del contratto, non travolge gli obblighi già sorti in base alla normativa precedente.

Tanto vale ad escludere la denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione.

4. — La questione non è fondata anche con riferimento all'art. 47, primo comma, della Costituzione.

La disposizione costituzionale prevede la tutela del risparmio, la disciplina ed il controllo dell'esercizio del credito. Ma non è dedotto, né è rilevabile, alcun profilo che induca a mettere in relazione la previsione costituzionale con le modalità di disciplina del contratto di fideiussione, poste in discussione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1938 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 47, primo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 205

*Sentenza 17-27 giugno 1997***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo civile - Facoltà di astensione dei testimoni attraverso il rinvio alle norme dettate per il processo penale - Facoltà di astensione dei prossimi congiunti - Omessa previsione - Esigenza di salvaguardia del diritto alla prova quale strumento del diritto di difesa e nel rispetto del libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove - Inammissibilità - Manifesta infondatezza. .****(C.P.C., art. 249).****(Cost., artt. 3, 24 e 29).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 249 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Barbara Mariotti, iscritta al n. 636 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 23 febbraio 1996 nel corso di un procedimento penale nel quale, avendo chiesto il pubblico ministero l'archiviazione, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia riteneva che dovesse essere formulata l'imputazione per falsità della testimonianza resa dalla persona indagata nel corso di un processo civile, lo stesso giudice ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 29 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 del codice di procedura civile, nella parte in cui, nel disciplinare la facoltà di astensione dei testimoni attraverso il rinvio alle disposizioni sul diritto e sul dovere di astenersi dal testimoniare nel processo penale (artt. 351 e 352 del codice di procedura penale abrogato, ora artt. 200-202 del nuovo codice), non richiama anche la facoltà di astenersi dal testimoniare dei prossimi congiunti, i quali, nel processo penale (art. 350 del codice abrogato e art. 199 del nuovo codice), devono essere, a pena di nullità, avvertiti della facoltà, loro riconosciuta, di astenersi.

Il giudice rimettente — rilevato che tale avvertimento non era stato dato alla persona nei cui confronti si procede penalmente, prima che rendesse testimonianza in una causa di lavoro nella quale la madre era parte attrice — ritiene che, se il dubbio di legittimità costituzionale fosse fondato, dovrebbe essere applicata l'esimente prevista dall'art. 384, secondo comma, cod. pen., che esclude la punibilità della falsa testimonianza se il fatto è commesso, appunto, da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere testimonianza.

Il giudice rimettente ricorda che la disciplina del processo civile originariamente prevedeva il divieto di testimoniare dei parenti in linea retta (art. 247 cod. proc. civ.), sicché la disposizione relativa alla facoltà di astensione dei testimoni, rinviando alle regole del processo penale, non poteva comprendere quella riconosciuta ai prossimi congiunti. Tuttavia, venuto meno il divieto di testimoniare, essendo stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 247 cod. proc. civ. (sentenza n. 248 del 1974), in assenza di una disciplina speciale, che non aveva ragione di essere prevista in precedenza, vale la regola generale e quindi sussiste l'obbligo anche dei prossimi congiunti di deporre nel processo civile, senza che operi, per essi, la facoltà di astenersi dal testimoniare, come nel processo penale.

Ad avviso del giudice rimettente, questa disciplina determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento, perché non verrebbe dato alcun rilievo ai vincoli familiari, mentre la facoltà di astensione è riconosciuta per altre situazioni nelle quali sarebbe doveroso il riserbo (segreto professionale e segreto d'ufficio); tanto più che la facoltà di astenersi dal deporre viene riconosciuta ai prossimi congiunti nel processo penale, nel quale la tutela dei vincoli familiari prevarrebbe sulla pretesa punitiva. Nel processo civile, invece, l'obbligo di deporre sacrificerebbe totalmente i rapporti familiari, che la Costituzione salvaguarda (art. 29 Cost.), al dovere di dire la verità, senza che siano contemperate in alcun modo le diverse esigenze.

Inoltre, essendo caduto il divieto, per i prossimi congiunti, di testimoniare nel processo civile, l'incompleto coordinamento di norme non consentirebbe di applicare l'esimente prevista dall'art. 384, secondo comma, cod. pen. Risulterebbe così leso, ad avviso del giudice rimettente, il diritto di difesa, inteso non come diritto alla difesa tecnica, ma, in senso ampio, come diritto di giovare delle norme più favorevoli che l'ordinamento ha previsto per una particolare categoria di testimoni.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Ad avviso dell'Avvocatura, la questione non sarebbe rilevante nel giudizio principale, giacché, trattandosi di una causa di lavoro, il giudice avrebbe potuto ordinare la comparizione anche delle persone incapaci di testimoniare, per interrogarle liberamente (art. 421 cod. proc. civ.).

Nel merito l'Avvocatura ritiene la questione infondata, in quanto la disciplina della facoltà dei prossimi congiunti di astenersi dal testimoniare nel processo civile può essere diversa da quella del processo penale, trattandosi di situazioni differenti, che cadono sotto l'apprezzamento del legislatore.

Non sussisterebbe, inoltre, alcuna violazione dell'art. 24 della Costituzione, giacché, non essendo previsti, per i prossimi congiunti, il divieto di testimoniare e la facoltà di astenersi, si rende possibile in sommo grado il libero convincimento del giudice e si espande la tutela in giudizio dei propri diritti.

Ad avviso dell'Avvocatura, non potrebbe, infine, essere utile parametro di giudizio l'art. 29 della Costituzione, che non tutela i vincoli affettivi familiari, ma l'istituzione familiare quale unitario nucleo sociale elementare. Comunque l'interesse alla realizzazione della giustizia attraverso i possibili mezzi di prova sarebbe tutelato almeno quanto quello affettivo familiare, ed il contemperamento di tali interessi sarebbe stato assicurato dal legislatore in modi di volta in volta diversi.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale investe l'art. 249 del codice di procedura civile, nella parte in cui, nel disciplinare la facoltà di astensione dei testimoni attraverso il rinvio alle norme dettate per il processo penale (artt. 351 e 352 cod. proc. pen., ora da intendere artt. 200, 201 e 202 del nuovo cod. proc. pen.), non richiama anche la facoltà di astensione dei prossimi congiunti, che, nel processo penale, non possono essere obbligati a deporre e devono essere avvertiti della facoltà di astenersi (art. 199 del nuovo cod. proc. pen.).

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia dubita che la mancata previsione, nel processo civile, della facoltà di astensione dei prossimi congiunti — che sarebbe dovuta all'omesso coordinamento delle diverse disposizioni a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'originario divieto, per essi, di testimoniare — sia in contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione, per disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni, considerate analoghe, nelle quali è assicurata la tutela del diritto e del dovere di riserbo (segreto professionale e segreto d'ufficio), ed alla facoltà di astensione riconosciuta agli stessi soggetti nel processo penale, mentre irragionevolmente non sarebbe attribuito alcun rilievo ai vincoli ed ai rapporti familiari, sacrificati totalmente al dovere di dire la verità rendendo testimonianza.

La disciplina denunciata sarebbe in contrasto anche con il diritto di difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione ed inteso non come diritto alla difesa tecnica, ma, in senso ampio, come diritto al trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento per determinate categorie di testimoni, non punibili se non avvertiti della facoltà, loro riconosciuta, di astenersi dal testimoniare (art. 384, secondo comma, cod. pen.).

2. — L'Avvocatura ha eccepito l'inammissibilità della questione, che non sarebbe rilevante nel processo principale, giacché l'art. 249 cod. proc. civ. non disciplinerebbe nelle controversie di lavoro la materia della prova, trovando invece applicazione l'art. 421 cod. proc. civ., che consente al giudice di interrogare liberamente le persone per le quali sussista un divieto di testimoniare.

L'eccezione non può essere accolta.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel corso di un procedimento penale per falsa testimonianza in ragione della deposizione già resa in un processo del lavoro dalla figlia della parte attrice, ascoltata come testimone e non interrogata liberamente dal giudice. Questa situazione costituisce il presupposto del procedimento penale ed assume rilievo non per quanto attiene alla disciplina della prova nel processo del lavoro ed alla possibilità, in esso, che il giudice interroghi liberamente anche coloro per i quali operava il divieto di testimoniare. La questione di legittimità costituzionale è rilevante nel giudizio principale, perché questo richiede, secondo il giudice rimettente, l'eventuale applicazione di una causa di non punibilità della falsa testimonianza, se il testimone avesse potuto avvalersi della facoltà di astenersi.

3. — Esaminando, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la legittimità costituzionale dell'art. 249 cod. proc. civ., nella parte in cui non fa rientrare i prossimi congiunti tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel processo civile, la Corte ha già ritenuto la questione inammissibile (sentenza n. 352 del 1987), giacché i problemi posti in relazione a tale norma restano affidati al legislatore, comprendendo la disciplina del diritto di non testimoniare nel processo penale (art. 350 cod. proc. pen. del 1930) regole che non possono essere estese al processo civile. Né le regole poste per il processo penale costituiscono necessariamente il modello per ogni altra disciplina processuale (cfr. sentenze n. 175 e n. 82 del 1996, n. 295 del 1995 e n. 48 del 1994).

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia pone, ora, l'omessa facoltà di astensione in relazione con l'esistenza del divieto di deporre, originariamente previsto (art. 247 cod. proc. civ.) per le persone legate da vincolo di parentela con le parti in giudizio; divieto ispirato ad una aprioristica valutazione negativa di credibilità del testimone, poco compatibile con il principio del libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove ed in contrasto con il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione. Una volta superato tale divieto, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione che lo prevedeva (sentenza n. 248 del 1974), sarebbe venuto a mancare del tutto qualsiasi rilievo dei vincoli familiari, in relazione al generale dovere di prestare testimonianza; vincoli che il legislatore considera, invece, nell'assicurare la facoltà di astenersi dal deporre nel processo penale.

L'ordinamento, riconoscendo anche in altre particolari situazioni le esigenze di tutela dei diritti della persona, ammette l'esenzione dal dovere di testimoniare quando la deposizione possa incidere su taluni beni costituzionalmente protetti, e considera, nella sua complessiva articolazione, anche la salvaguardia della famiglia, nel rispetto dei doveri di solidarietà che ne derivano. Ma lo stesso ordinamento disciplina, poi, casi, estensione e modalità dell'esenzione dal testimoniare, bilanciando i diversi interessi in gioco, in modo da salvaguardare anche il diritto alla prova, quale strumento del diritto di difesa, ed il processo. Sicché la stessa prospettazione della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, conduce necessariamente ad una pronuncia di inammissibilità, in presenza di una pluralità di scelte e di modelli che il legislatore può adottare.

4. — In riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la questione è manifestamente infondata, giacché, quale che sia l'ampiezza da riconoscere al diritto di difesa, questo non può comprendere, come si vorrebbe nel caso in esame, la pretesa all'estensione di cause di non punibilità inerenti alla disciplina sostanziale delle figure di reato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe;

la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dallo stesso giudice con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.

Il cancelliere: FRUSCELLA

97C0755

N. 206

Sentenza 17-27 giugno 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Termine per proporre appello da parte del p.m. avverso le sentenze di non luogo a procedere pronunciate a norma dell'art. 425 del c.p.p. - Asserita brevità del termine decorrente dalla pronuncia o dalla comunicazione del provvedimento impugnato - Ragionevolezza della diversità di regime quanto ai termini in sede di comparazione tra due tipologie di sentenze, quella di condanna o di assoluzione pronunciata in esito a giudizio abbreviato e quella di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

[C.P.P., art. 585, comma 1, lett. a)].

(Cost., artt. 3 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 585, comma 1, lettera a) del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 18 aprile ed il 21 ottobre 1996 dalla Corte d'appello di Torino, nei procedimenti penali a carico di Cecone Aldo ed altri e di Carlino Giuseppe, iscritte al n. 904 e 1369 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1996 e n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

1. — La Corte di appello di Torino, chiamata a pronunciarsi sull'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata il 15 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari, sentenza depositata il 4 gennaio 1996, constatato che l'impugnazione era stata proposta il sedicesimo giorno dalla comunicazione della decisione, e, quindi, oltre il termine stabilito dall'art. 585, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera d) del codice di procedura penale, ha, con ordinanza del 18 aprile 1996, sollevato, su eccezione del procuratore generale, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, questione di legittimità dell'ora ricordato art. 585, comma 1, lettera a) del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, in ogni caso, il termine per appellare la sentenza di non luogo a procedere sia di soli quindici giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione del provvedimento impugnato.

Secondo il giudice a *quo* l'art. 3 della Costituzione sarebbe vulnerato per la disparità di trattamento rispetto ai termini previsti per impugnare la sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, in esito all'udienza preliminare, sentenza assoggettata, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, al regime dei termini stabilito per le sentenze dibattimentali; vale a dire: quindici giorni quando la motivazione è depositata contestualmente al dispositivo; trenta giorni quando la motivazione è depositata non oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia; quarantacinque giorni quando, per la complessità della motivazione, il giudice abbia indicato un termine più lungo del quindicesimo giorno dalla pronuncia.

Una disparità — ad avviso della Corte d'appello rimettente — del tutto ingiustificata, tenuto conto che entrambi i provvedimenti sono emessi a conclusione dell'udienza preliminare e possono, l'uno e l'altro, presentare un particolare grado di difficoltà tale da rendere assolutamente impossibile la proposizione del gravame nel termine di quindici giorni. E ciò soprattutto considerando che, a seguito della eliminazione della parola «evidente» dal comma 1 dell'art. 425 del codice di procedura penale (in forza dell'art. 1 della legge 8 aprile 1993, n. 105), la sentenza di non luogo a procedere può rivestire un alto tasso di complessità, non ravvisabile, invece, prima d'itale «novellazione». Ed infatti, con il consentire la pronuncia della detta sentenza solo ove risultasse evidente che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che il fatto non costituisce reato ovvero che l'imputato non è punibile per qualsiasi altra causa, veniva disegnato un tipo di provvedimento per definizione privo di complessità, così da poter essere in ogni caso assoggettato ai termini di impugnazione previsti dall'art. 585, comma 1, lettera a) del codice di procedura penale.

Dopo l'indicata «novellazione» dell'art. 425, inoltre, l'art. 585, comma 1, lettera a) contrasterebbe con i criteri posti a base del regime dei termini per l'impugnazione quale complessivamente predisposto dal nuovo codice di procedura penale, un regime attento a ricollegare la misura dei termini necessari per proporre il gravame in funzione della maggiore o minore complessità della pronuncia. E ciò in quanto la sentenza di non luogo a procedere, che può presentarsi ora come un provvedimento particolarmente complesso, resta comunque assoggettata al termine per un'impugnazione prescritto dall'art. 585, comma 1, lettera a) del codice stesso.

Con il che al *tertium comparationis*, additato nel termine per impugnare la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, viene a sovrapporsi il termine per impugnare la sentenza dibattimentale, riferibile pure alle sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 438 e seguenti del codice di procedura penale, nonostante queste siano emesse a seguito di una procedura in camera di consiglio.

D'altro canto, il fatto che già l'art. 424, comma 4, prevedesse, anche prima della riforma dell'art. 425, comma 1, l'eventualità che la sentenza di non luogo a procedere potesse essere depositata entro il termine di non oltre trenta giorni dalla pronuncia, non sarebbe di ostacolo alla proponibilità delle dedotte censure, essendo stato tale termine stabilito non tanto in funzione della complessità della motivazione (per definizione semplice, perché fondata sull'«evidenza») quanto dei «motivi più vari, come il notevole numero di processi iscritti a ruolo, oppure» «della necessità di includere nei motivi i risultati di un'accurata ricerca giurisprudenziale sulla fattispecie legale posta in discussione».

La norma denunciata risulterebbe anche in contrasto con l'art. 112 della Costituzione e cioè con il principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, rilevante, «non solo nella sua fase iniziale, ma anche nel suo sviluppo» e cioè fino all'esercizio del potere-dovere di impugnazione.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.

Sotto il profilo della dedotta violazione del principio di eguaglianza, l'Avvocatura deduce che l'irragionevolezza delle scelte del legislatore «non può essere desunta da ogni pur lieve differenziazione» di disciplina.

Sotto il profilo del *vulnus* arrecato all'art. 112 della Costituzione, l'Avvocatura dello Stato osserva che la previsione di termini processuali più o meno lunghi non può rappresentare un ostacolo all'esercizio dell'azione penale, mentre è del tutto fuori luogo comparare i termini a favore di chi decide dello *ius libertatis* con quelli dati a chi ha il compito della mera richiesta.

D'altro canto l'intervento della «novella» del 1993 non avrebbe modificato il ruolo dell'udienza preliminare tramutandola da momento interlocutorio del procedimento in un vero e proprio giudizio di merito.

3. — Un'analoga questione ha sollevato la stessa Corte di appello di Torino con ordinanza del 21 ottobre 1996, col denunciare, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, l'art. 585, comma 1, lettera *a*) del codice di procedura penale, adottando argomentazioni pressoché identiche a quelle di cui si è riferito *sub* 1.

Pure in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi all'atto di intervento del quale si è riferito *sub* 2.

Considerato in diritto

1. — Le due ordinanze in epigrafe, entrambe pronunciate dalla Corte di appello di Torino, sollevano un'identica questione. I relativi giudizi vanno, dunque, rillimitati per essere decisi con un'unica sentenza.

Comune oggetto di censura è l'art. 585, comma 1, lettera *a*) del codice di procedura penale nella parte in cui prevede, per il pubblico ministero, quale termine per proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere pronunciate a norma dell'art. 425 dello stesso codice, quello di (soli) quindici giorni decorrente, nel caso di specie, trattandosi di impugnazione proposta dal procuratore generale, dalla comunicazione della sentenza, alla stregua del disposto dell'art. 585, comma 2, lettera *d*), del codice di procedura penale.

L'essere la denuncia incentrata sull'asserita brevità del termine assegnato al pubblico ministero per impugnare la sentenza di non luogo a procedere deriva, non tanto da ragioni connesse al requisito della rilevanza, quanto da uno dei parametri evocati dal giudice a *quo*, l'art. 112 della Costituzione. Tale principio sarebbe vulnerato perché verrebbe impedito al pubblico ministero di adempiere l'obbligo di esercitare l'azione penale; un obbligo rilevante non solo nella fase iniziale del procedimento, «ma anche nel suo sviluppo» e, quindi, pure ai fini dell'impugnazione. Così, però, trascurando che un'identica legittimazione è attribuita — sempre facendo ricorso, quanto alla disciplina dei termini, alla norma denunciata — dall'art. 428, comma 1, lettera *b*) anche all'imputato, salvo che con la sentenza non sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso (nonché alla persona offesa, legittimata dall'art. 428, comma 3, a ricorrere per cassazione nei casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7).

L'altra norma costituzionale chiamata in causa è l'art. 3, additandosi come *tertium comparationis* la disciplina delle impugnazioni delle sentenze pronunciate in esito a giudizio abbreviato, assoggettate, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, nonostante siano anch'esse pronunciate a seguito di procedimento in camera di consiglio, al regime dei termini di cui all'art. 585, comma 1, lettera *b*), vale a dire a quello di trenta giorni (con possibilità di elevazione di detto termine a quarantacinque giorni nel caso previsto dall'art. 544, comma 3). Ma la questione, sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, pare trascendere lo specifico *tertium* per investire l'intera disciplina dei termini quale prefigurata dal legislatore; al quale si addebita di non aver conformato il regime dei termini per l'impugnazione alla nuova tipologia della sentenza di non luogo a procedere derivante dalla modifica dell'art. 425 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 8 aprile 1993, n. 105, che, sopprimendo la parola «evidente», figurante nel testo originario e che qualificava le condizioni per la pronuncia di non luogo a procedere fondata sul convincimento del giudice che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso, ha conferito a tale statuizione i caratteri propri di ogni sentenza. Cosicché, quando la pronuncia camerale si concluda con un simile tipo di provvedimento dovrebbe trovare applicazione la disciplina dei termini per l'impugnazione relativa a tali statuizioni, non valendo certo come razionale discriminare la procedura attraverso la quale si perviene all'emanazione del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare. Del resto, l'intervento legislativo ora ricordato avrebbe generalizzato, in relazione alle sentenze, un

regime dei termini incentrato esclusivamente nella *summa divisio*, alla base delle diverse cadenze cronologiche, «tra provvedimenti “semplici” e provvedimenti “più o meno complessi”». Una diversificazione la cui immanenza nel sistema, quale unico criterio diretto a determinare gli ambiti temporali a disposizione delle parti per impugnare la sentenza, sarebbe comprovata, senza possibilità di equivoci, dal raffronto, anzi, dalla combinazione tra l'art. 544 e l'art. 585 del codice di procedura penale. Il richiamo del secondo alla disciplina dell'art. 544 risponde, infatti, all'esigenza di apprestare una regolamentazione dei termini per l'impugnazione condizionata al contenuto (semplice, ordinario, complesso) della decisione. In tal modo, la comparazione più significativa, e che dimostrerebbe l'irrazionalità del sistema sopravvenuto alla novazione dell'art. 425, starebbe nella simmetria del regime dei termini per impugnare le decisioni (e, quindi, anche la sentenza di non luogo a procedere) pronunciate in esito a procedimento in camera di consiglio, il cui contenuto può variare quanto a complessità, e le sentenze emesse in esito a dibattimento (e, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, pure a seguito di rito abbreviato) quando venga contestualmente redatta la motivazione; decisioni, dunque, contrassegnate, per definizione, da un tasso di difficoltà certo non consistente.

2. — La questione non è fondata.

Come si è già avuto occasione di precisare delineando l'intento perseguito dal giudice a *quo*, il richiamo all'art. 112 della Costituzione risulta davvero non pertinente, così da poter essere subito disatteso.

E ciò non soltanto perché «il potere di appello del pubblico ministero non può riportarsi all'obbligo di esercitare l'azione penale come se di tale obbligo esso fosse — nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia disatteso in tutto o in parte le ragioni dell'accusa — una proiezione necessaria ed ineludibile» (v. sentenza n. 280 del 1995), tanto più quando vengano censurate, anziché l'assenza del potere di impugnazione, le concrete modalità del suo esercizio, ma anche perché il risultato divisato dal giudice a *quo* — circoscritto, in funzione del parametro evocato, alla sola impugnazione del pubblico ministero — viene direttamente a compromettere l'osservanza del principio della parità delle parti, considerato che pure l'imputato è legittimato (nei limiti indicati dall'art. 428, comma 1, lettera *b*) del codice di procedura penale) a proporre appello nei confronti delle sentenze di non luogo a procedere pronunciate a conclusione dell'udienza preliminare.

3. — Qualche precisazione maggiore merita la questione incentrata sulla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Non appare inutile premettere che il legislatore del 1988, mosso dalla esigenza di evitare i tempi morti del processo, profondamente innovando rispetto alle previsioni dell'abrogato codice di rito, ha costruito un regime dei termini per l'impugnazione che risulta molto semplificato, anche se le differenziate cadenze temporali potrebbero indurre a ritenere il contrario. Esso si risolve infatti nella fissazione di tre fasce di termini (quindici, trenta e quarantacinque giorni) stabiliti in relazione ai diversi tipi ed alla diversa struttura dei provvedimenti e ciò nella logica connaturata al sistema del codice vigente, il quale ha dettato una disciplina che prevede, proprio in aderenza alle nuove modalità di redazione e pubblicazione della sentenza, quali risultanti dagli artt. 544 e 545, la concentrazione dell'impugnazione in un unico atto (comprendente sia la dichiarazione che i motivi). Così da perseguire l'esigenza di immediata specificazione delle doglianze rivolte nei confronti del provvedimento impugnato, al fine di garantire un minimo di serietà del gravame, fin dalla sua proposizione pretendendo, a pena di inammissibilità, che i motivi siano correlati a ciascuna delle richieste mediante l'indicazione, chiara e determinata, per quanto concisa, delle censure che si intendono muovere ai capi o punti della decisione, che devono anch'essi essere specificamente indicati, nonché degli elementi di diritto e di fatto che sorreggono ogni richiesta (v. art. 581 del codice di procedura penale): un onere informato a moduli di particolare rigore tanto che l'omessa enunciazione dei motivi viene ad essere qualificata come causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione.

Un principio, quello adesso ricordato, operante, non soltanto per l'impugnazione delle sentenze, ma pure per il gravame avverso provvedimenti di tipo diverso, salvo espressa previsione contraria da parte del legislatore (si pensi, al disposto dell'art. 309, comma 6, del codice di procedura penale, che non richiede, quale condizione per l'ammissibilità della richiesta di riesame, l'enunciazione dei motivi).

Alla tipologia del provvedimento pronunciato si ricollega, poi, il principio, ormai così consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione da assurgere al ruolo di «diritto vivente», secondo cui rispetto alle sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato non è operante l'unico termine dei quindici giorni contemplato dall'art. 585, comma 1, lettera *a*) per i provvedimenti camerati, ma trovano applicazione i diversi termini di impugnazione derivanti dal richiamo dell'art. 585 del codice di procedura penale all'art. 544 dello stesso codice. E ciò per il rinvio ad opera dell'art. 442, comma 1 (che regola la decisione pronunciata all'esito del giudizio abbreviato) agli artt. 529 e seguenti, tra i quali è, appunto, compresa la disposizione dell'art. 544. Il tutto sul presupposto che il

giudizio abbreviato si caratterizza per il procedimento e per il materiale probatorio utilizzabile, non per la decisione, che non è diversa da quella adottata all'esito del dibattimento; donde la coerenza di un assetto normativo che richiama per la decisione le regole del dibattimento anziché quelle proprie dell'udienza preliminare. Con la conseguenza che i requisiti della sentenza sono quelli previsti, non dall'art. 426, comma 1, del codice di procedura penale, ma dall'art. 544 dello stesso codice, tanto che la sentenza non può limitarsi ad «una esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata» (art. 426, comma 1, lettera a) ma deve contenere la «concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione stessa è fondata con l'enunciazione delle prove poste a base della decisione e le ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie» (art. 546, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale).

A parte tali, pur significative, notazioni di ordine letterale, la comparazione tra le due tipologie di sentenze, quella di condanna o di assoluzione pronunciata in esito a giudizio abbreviato e quella di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, non può certo condurre alla conclusione che la diversità di regime quanto ai termini per impugnare sia priva di ragionevolezza, così da farne addirittura derivare l'arbitrarietà del regime differenziato relativamente ai tempi a disposizione dell'interessato per proporre impugnazione.

La decisione adottata a conclusione del giudizio abbreviato, pur se emessa (salvo i casi — peraltro di indubbia valenza interpretativa — in cui essa è adottata in esito a dibattimento, alla stregua del *decisum* della sentenza n. 81 del 1991) in camera di consiglio, è una sentenza pronunciata in giudizio ed è, quindi, contrassegnata — una volta esperiti i mezzi di impugnazione o in caso di rinuncia agli stessi — dall'attributo dell'irrevocabilità (art. 648, comma 1, del codice di procedura penale): ciò che comporta il divieto del secondo giudizio per lo stesso fatto (v. l'art. 649, comma 1, il quale richiama il primo comma dell'ora ricordato art. 648), ed implica il possibile prodursi di effetti, sia pure condizionati dalla presenza di determinati presupposti, di natura extrapenale (v. artt. 651, comma 2, e 652, comma 2, del codice di procedura penale).

La sentenza di non luogo a procedere, invece, non è mai in grado di divenire irrevocabile e, come tale, è sottratta al regime del *ne bis in idem*, restando, invece, designata da un mero effetto preclusivo, rimuovibile, sia pure solo in presenza degli specifici presupposti indicati dall'art. 434 del codice di procedura penale, attraverso l'utilizzazione della revoca della sentenza stessa.

Di conseguenza, è la diversa natura degli effetti a rendere non irragionevoli le diverse cadenze temporali stabilite dalla legge per i due tipi di sentenze. Una differenza, certo, non attinta dalla soppressione della parola «evidente» nell'art. 425 del codice di procedura penale in forza della già ricordata novazione normativa. Potendo qui ripetersi che la sentenza di non luogo a procedere, pure dopo la detta novazione, resta «una sentenza di tipo "processuale", destinata a null'altro che a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero», tanto che il provvedimento di rinvio a giudizio risulta imposto anche nelle ipotesi in cui sia stata semplicemente ritenuta la «necessità di consentire, nella dialettica del dibattimento, lo sviluppo di elementi non chiariti» (v. sentenza n. 94 del 1997, nonché, soprattutto, sentenza n. 71 del 1996).

D'altro canto, ai fini della soluzione della questione ora al vaglio della Corte non può farsi derivare alcun argomento dal parallelismo istituibile tra i tempi a disposizione del giudice per redigere la sentenza ed i termini a disposizione delle parti per impugnare la sentenza stessa, con riverbero sui termini per impugnare la sentenza di non luogo a procedere dopo l'innovazione introdotta dalla legge n. 105 del 1993. Anche prima di tale innovazione, infatti, era consentito al giudice, dopo la deliberazione, di provvedere alla redazione dei motivi «non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia», senza che, peraltro, risultasse coinvolto dall'utilizzazione del regime della «motivazione differita» il termine per proporre impugnazione. Una disciplina, quella ora ricordata, dalla quale emerge che difficoltà nella stesura dei motivi erano configurabili anche nel sistema antecedente alla soppressione della parola «evidente». E di tale disciplina il giudice a *quo* ha mostrato di essere perfettamente a conoscenza non mancando di precisare, anzi, come tra i casi di impossibilità di contestuale redazione dei motivi rientrava (e rientra, ovviamente, ancora) pure la difficoltà della decisione, indicata dai rimettenti nella «necessità di includere nei motivi i risultati di un'accurata ricerca giurisprudenziale sulla fattispecie legale posta in discussione».

Così, ancora una volta, dimostrandosi che le scelte del legislatore relativamente ai termini per proporre l'impugnazione nascono da ragioni composite e non soltanto dalla maggiore o minore complessità della decisione, dato che vengono in rilievo anche l'ambito di efficacia della pronuncia e la necessaria celerità della procedura in relazione agli interessi coinvolti dalla statuizione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 585, comma 1, lettera a) del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con le due ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.

Il cancelliere: FRUSCELLA

97C0756

N. 207

Sentenza 17-27 giugno 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Sospensione della prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni INAIL - Durata per un periodo massimo di 150 giorni anziché per l'intera durata del procedimento amministrativo in caso di disposizione dell'autopsia del lavoratore da parte del pretore - Riferimento alla sentenza della Corte n. 312/1993 - Ragionevolezza e congruità di un termine coerente con esigenze tecniche del caso - Non fondatezza.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 111, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 111, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1996 dal pretore di Trento, sul ricorso proposto da Carli Flora contro l'INAIL, iscritta al n. 811 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1997 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Uditi l'avv. Nicola D'Angelo per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. — Nel corso di un giudizio in cui la vedova di un lavoratore aveva richiesto all'INAIL le prestazioni dovute ai superstiti assumendo che nella morte del coniuge aveva svolto un ruolo causale la malattia professionale a suo tempo riconosciutagli, a fronte dell'eccezione dell'Istituto convenuto circa la prescrizione del diritto, in quanto azionato oltre i tre anni e 150 giorni dalla morte, il pretore di Trento, con ordinanza emessa il 6 aprile 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 111, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui limita la sospensione della prescrizione del diritto alle prestazioni INAIL ad un massimo di 150 giorni, anziché estendere la stessa a tutto il periodo di svolgimento della fase amministrativa «anche quando» sia stata disposta un'inchiesta pretorile (avente ad oggetto l'autopsia del lavoratore) di durata superiore a 150 giorni.

Premesso che nella specie il lavoratore era deceduto il 27 febbraio 1992 e che la fase amministrativa era durata ben 549 giorni (era stata effettuata l'autopsia nel quadro dell'inchiesta pretorile disciplinata dall'art. 63 del citato d.P.R. n. 1124 del 1965), che, inoltre, in data 27 agosto 1993, l'INAIL aveva comunicato alla ricorrente il rigetto della domanda amministrativa e che questa aveva proposto la domanda in via giurisdizionale con ricorso depositato il 27 ottobre 1995, il giudice *a quo* rileva che — anche sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità — l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere accolta.

Peraltro appare al pretore irragionevole la denunciata previsione normativa che impone all'interessato di ricorrere comunque al giudice una volta proposta la domanda amministrativa e decorsi da questa 150 giorni. L'inchiesta pretorile, sebbene incardinata in una fase amministrativa, è pur sempre condotta dinanzi ad un organo giudiziario (tanto che i risultati dell'autopsia possono poi essere utilizzati in pieno nel procedimento giurisdizionale). Tale onere, volto ad impedire il decorso della prescrizione, si tradurrebbe infatti in un inutile aggravio, oltretutto contrastante con la tutela che l'art. 38, secondo comma, della Costituzione garantisce ai diritti connessi agli infortuni e alle malattie professionali. Né sarebbero ravvisabili quelle esigenze di non rendere ardua la ricostruzione delle situazioni in cui si sostanziano le malattie professionali in quanto la pendenza dell'inchiesta pretorile renderebbe assai remoto il rischio di dispersione delle prove circa il nesso eziologico tra malattia e morte.

1.2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità, ovvero per l'infondatezza della questione, osservando anzitutto come, per espresso insegnamento di questa Corte (sentenza n. 33 del 1974), l'art. 38 della Costituzione attenga all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'infortunato piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirli, a meno che esse siano tali da comprometterne il conseguimento. Nella specie non pare all'Avvocatura che la mancata previsione di una sospensione della prescrizione corrispondente alla durata del procedimento amministrativo possa incidere sulla richiamata garanzia costituzionale. Quanto all'art. 3 Cost., l'Autorità intervenuta non ravvisa alcuna irragionevole disparità di trattamento, in assenza del confronto con altre situazioni.

1.3. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto l'INAIL chiedendo dichiararsi l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione.

La parte richiama anzitutto il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui il protrarsi del procedimento amministrativo oltre i 150 giorni non costituisce ulteriore causa di sospensione della prescrizione, attesa la tassatività del termine, né la denunciata normativa potrebbe, secondo l'INAIL, interpretarsi nel senso di assicurare una sospensione illimitata ed incerta oltre quel periodo che il legislatore ha ritenuto sufficiente per l'espletamento della procedura amministrativa.

Sempre la Corte di cassazione, ricorda l'Istituto, ha altresì sottolineato il carattere speciale della prescrizione in parola, per l'esigenza, ad essa sottesa, che il diritto venga accertato nel più breve tempo possibile nell'interesse stesso del danneggiato. La predeterminazione della sospensione, che non può essere considerata isolatamente ma va considerata nella logica di specialità di cui sopra, è stata altresì fissata secondo esigenze di ordine pubblico, valutate discrezionalmente dal legislatore. Non sarebbe perciò possibile distinguere tra un interesse generale ed un interesse personale delle parti al prolungamento del termine fino a ricomprendervi tutto l'*iter* amministrativo per privilegiare quest'ultimo interesse.

Del resto l'avente diritto alle prestazioni può proporre l'azione giudiziaria ancor prima dell'esaurirsi del procedimento amministrativo, come se questo si fosse concluso; ciò renderebbe «evidente l'inconciliabilità del protrarsi della sospensione della prescrizione e la correlativa procedibilità dell'azione giudiziaria» (che è l'unico atto al quale possa collegarsi l'effetto interruttivo). L'ordinanza di rimessione viene poi criticata in quanto volta ad introdurre figure o termini di sospensione diversi da quelli legislativamente previsti in un sistema in cui la tassatività delle cause di sospensione rappresenta un punto fermo, dovendosi negare ogni rilevanza agli impedimenti di fatto. Inoltre il rimettente avrebbe ommesso di considerare che il termine di 150 giorni è il risultato della somma di termini previsti dagli artt. 102 e 104, richiamati dal successivo art. 105 del T.U. n. 1124 del 1965.

Infine l'Istituto afferma che nel caso di specie nessun limite sarebbe stato introdotto al libero esercizio dei diritti della ricorrente. Quest'ultima, infatti, non ha azionato tempestivamente il proprio diritto, pur avendo a disposizione un arco di tempo considerevole dopo la conclusione del procedimento amministrativo, sicché non è al protrarsi di questo, bensì al colpevole comportamento della ricorrente stessa che deve ascrivere il maturarsi della speciale prescrizione.

Considerato in diritto

1. — Il pretore di Trento dubita della legittimità costituzionale dell'art. 111, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni dall'INAIL rimanga sospesa per un periodo massimo di 150 giorni, anziché estendere tale sospensione all'intera durata del procedimento amministrativo allorché sia stata disposta l'inchiesta pretorile che comporti l'autopsia del lavoratore. A parere del rimettente la norma censurata, nel precludere una più lunga sospensione ove ricorra la descritta evenienza, risulterebbe irragionevole e lesiva della garanzia circa la predisposizione di adeguati mezzi di vita *ex art.* 38 della Costituzione.

2. — Preliminarmente va osservato che, ai fini della rilevanza affermata dal rimettente, si rivela influente l'assunto dell'INAIL, sostanzialmente coincidente con l'eccezione d'inammissibilità sollevata in udienza dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui nella specie la maggior durata del procedimento amministrativo non avrebbe inciso sui diritti della ricorrente nel processo *a quo*, avendo questa lasciato trascorrere circa due anni dalla conclusione di tale fase prima di agire giudizialmente. Resta, infatti, decisiva l'osservazione che l'ampliamento della sospensione all'intera durata della fase amministrativa, auspicato dal giudice *a quo*, consentirebbe di non dichiarare prescritta l'azione proposta davanti a lui. Risultato, questo, non altrimenti raggiungibile che con la decisione additiva richiesta a questa Corte, atteso che l'interpretazione costantemente data dalla giurisprudenza di legittimità e accolta dallo stesso rimettente è nel senso che il dettato della denunciata norma limita la sospensione della prescrizione al solo periodo di tempo tassativamente previsto per concludere il procedimento amministrativo di liquidazione.

L'eccezione d'inammissibilità va dunque disattesa e devesi passare all'esame di merito.

3. — La questione non è fondata.

3.1. — L'art. 111 del d.P.R. n. 1124 del 1965 stabilisce nel primo comma che il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte per la liquidazione amministrativa della indennità.

Nei due successivi commi, denunciati dal rimettente, lo stesso articolo dispone poi la sospensione della prescrizione triennale dell'azione per conseguire le prestazioni dell'INAIL, durante il periodo concernente la liquidazione in via amministrativa dell'indennità, ma aggiunge che «tale liquidazione dev'essere esaurita nel termine di 150 giorni, per il procedimento previsto dall'art. 104, e di 210 per quello indicato nell'art. 83». E, con riguardo al caso di mancata liquidazione in tali termini, attribuisce all'interessato «la facoltà di proporre l'azione giudiziaria» immediatamente.

Giova precisare che in particolare il termine di 150 giorni, preso in considerazione dal rimettente, risulta dalla sommatoria dei trenta giorni di cui al secondo comma dell'art. 102 — previsti per accertare il diritto alla liquidazione della rendita (e che identificano la fase amministrativa vera e propria) — con gli ulteriori sessanta

giorni concessi all'interessato dal primo comma dell'art. 104 per opporsi al provvedimento dell'INAIL ed infine con i sessanta giorni che quest'ultimo ha a disposizione per decidere a' termini del successivo secondo comma dell'art. 104.

3.2. — Questa Corte ha in più occasioni affermato la congruità del su indicato termine prescrizione di tre anni (che è previsto dall'art. 112), anzitutto in ragione della specialità del sistema in cui esso si inserisce, ma soprattutto avuto riguardo alla funzione a cui il termine stesso risponde, nel garantire all'INAIL un accertamento tempestivo degli elementi posti a base della denuncia e, contemporaneamente, nell'assicurare all'interessato un rapido conseguimento della prestazione. Appare invero evidente la necessità oggettiva di pervenire ad una pronta ricerca dei fatti, potendo un'attesa superiore ai tre anni pregiudicare la raccolta di prove utili a verificare il rapporto eziologico tra infortunio (o malattia) ed evento ai fini della risarcibilità (cfr., *ex plurimis* la sentenza n. 71 del 1993, che ha escluso l'illegittimità costituzionale del citato art. 112 in riferimento all'art. 38 della Costituzione con riguardo alla decorrenza della prescrizione anche quando sia pendente procedimento penale).

3.3. — Le medesime considerazioni che hanno ripetutamente indotto la Corte ad escludere la necessità razionale di una più lunga prescrizione, consentono ora di negare la fondatezza della tesi, con cui a tale risultato si vorrebbe sostanzialmente pervenire prolungando la sospensione della stessa.

Come già rilevato nella sentenza n. 312 del 1993, la sospensione altro non è che una modalità della prescrizione, sì che l'aver sancito un arco temporale di 150 giorni durante i quali, da una parte l'azione non può essere esercitata e, dall'altra, la prescrizione stessa non decorre, ha solo il senso di evitare un inutile contenzioso permettendo la definizione in via amministrativa. Ma, nel caso in cui l'Istituto non abbia risposto entro sessanta giorni dall'opposizione dell'interessato, l'art. 104, secondo comma, consente allo stesso di agire in giudizio. Ed è proprio a questo punto che vien meno la relazione tra fase amministrativa ed effetto sospensivo della prescrizione, la quale riprende a decorrere secondo la logica in precedenza descritta.

3.4. — Trattasi di un meccanismo del tutto ragionevole e coerente con le esigenze già illustrate. Esso, non solo non ostacola, come assume il giudice *a quo*, ma viceversa agevola il conseguimento dei mezzi adeguati di cui all'art. 38 Cost; e ciò in ragione proprio del carattere sollecitatorio sotteso a tutta la sequenza avviata dalla denuncia dell'infortunio.

3.5. — Tali conclusioni vanno tenute ferme anche per l'ipotesi in cui si dia luogo all'inchiesta pretorile *ex artt.* 54 e seguente dello stesso testo unico. Questa, infatti, si colloca in un ambito amministrativo affatto diverso da quello procedimentale già ricordato, volto alla liquidazione delle prestazioni: in caso di infortunio del lavoratore che comporti la morte o un'inabilità superiore ai trenta giorni essa è finalizzata ad accertare circostanze, cause ed entità dell'infortunio pure nell'eventualità che ricorrano responsabilità di terzi o il dolo dell'infortunato. L'inchiesta pretorile, quindi, non necessariamente interferisce con il procedimento liquidatorio; nella specie, poi, essa neppure ha avuto luogo in senso tecnico, essendone stata soltanto utilizzata una fase (l'autopsia *ex art.* 63) su richiesta dell'INAIL al fine di accertare il possibile nesso eziologico tra malattia professionale e morte.

Il fatto poi che l'Istituto abbia in concreto ritardato il rigetto dell'opposizione condizionando il contenuto della decisione all'esito dell'esame autoptico, è circostanza del tutto simile a qualsiasi altro ritardo procedimentale, che trova adeguata risposta nella già prevista facoltà di adire il giudice non appena formatosi il silenzio-rifiuto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 111, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 208

*Ordinanza 17-27 giugno 1997***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Personale militare - Estensione del regime previsto per gli impiegati civili dello Stato in materia di equo indennizzo - Decorrenza del termine entro cui è possibile proporre istanza di revisione - Criteri - Insuscettibilità di essere oggetto dell'incidente di costituzionalità di una disposizione regolamentare che per sua natura è classificata come norma secondaria - Manifesta inammissibilità.****(D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, art. 56).****(Cost., artt. 3 e 38).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1995 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Armando Abbate contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

ORDINANZA

Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 novembre 1995 nel corso di un giudizio promosso da un ufficiale dell'Aeronautica militare, che chiedeva l'annullamento del provvedimento con il quale il Ministero della difesa aveva respinto la sua domanda, presentata oltre il termine di cinque anni dalla concessione dell'equo indennizzo, di revisione dell'indennizzo stesso per il sopravvenuto aggravamento della menomazione dell'integrità fisica dovuta a causa di servizio, il tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

che la disposizione denunciata prevede che entro cinque anni dalla comunicazione del decreto di liquidazione dell'equo indennizzo, nel caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica per la quale sia stato concesso il beneficio, l'amministrazione può provvedere, per una sola volta, alla revisione dell'indennizzo stesso;

che il tribunale amministrativo regionale della Lombardia ritiene che la decorrenza del termine, entro cui è possibile proporre istanza di revisione, dalla data di concessione dell'equo indennizzo e non dalla data in cui sono insorti i denunziati aggravamenti, violerebbe: a) l'art. 3 della Costituzione, perché sarebbe irragionevole riconoscere l'indennizzabilità dell'aggravamento di uno stato morboso fissando illogicamente un termine entro il quale l'evento si debba verificare; b) l'art. 38 della Costituzione, non venendo assicurati al cittadino mezzi adeguati in caso di malattia e invalidità;

Considerato che l'art. 56 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 è inserito in un regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, emanato in forza della delega concessa al Governo con la legge 20 dicembre 1954, n. 1181);

che la legge 23 dicembre 1970, n. 1094, peraltro non denunciata dal giudice rimettente, nell'estendere l'equo indennizzo al personale militare, stabilisce che, per la concessione del beneficio, si applicano anche al personale militare le norme previste per gli impiegati civili dello Stato dagli articoli da 50 a 60 del d.P.R. n. 686 del 1957, senza che, tuttavia, risulti mutata la natura regolamentare di tali norme;

che il giudizio di legittimità costituzionale ha ad oggetto leggi o atti aventi forza di legge, mentre i regolamenti, emanati dal Governo quali atti di normazione secondaria, non riconducibili all'esercizio del potere legislativo, sono sottoposti a verifica di legittimità da parte del giudice chiamato ad applicarli (sentenze n. 199 del 1993 e n. 23 del 1989), rimanendo sempre riservato alla Corte costituzionale il sindacato sulla legge alla quale, in ipotesi, sia riferibile il fondamento o il contenuto espresso dalla disposizione regolamentare;

che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, avendo ad oggetto una disposizione regolamentare che, per la sua natura di norma secondaria, non è suscettibile di essere diretto oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità (tra le molte, sentenze n. 220 del 1995, n. 456 del 1994 e n. 94 del 1964);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 209

*Ordinanza 17-27 giugno 1997***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Alimenti - sottrazione all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto per il mantenimento del figlio divenuto maggiorenne - Trattamento sanzionatorio penale - Disparità di trattamento rispetto alla violazione degli obblighi di assistenza familiare per la quale l'azione penale sarebbe procedibile solo a querela - Diversità delle discipline poste a raffronto - Analoga questione già dichiarata inammissibile dalla Corte (v. sentenza n. 325/1995) - Manifesta inammissibilità.****(Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 12-*sexies* aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-*sexies* della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) — aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) — promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1996 dal pretore di Forlì nel procedimento penale a carico di Milena Crescenti, iscritta al n. 918 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 giugno 1996 nel corso di un procedimento penale promosso nei confronti di un genitore divorziato che si era sottratto all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto per il mantenimento del figlio divenuto maggiorenne, il pretore di Forlì ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*sexies* della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) — aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) — nella parte in cui, disponendo che al coniuge che si sottrae all'obbligo di corrispondere l'assegno fissato con la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio si applicano le pene stabilite dall'art. 570 cod. pen., non prevede che il reato sia punibile a querela della persona offesa;

che il giudice rimettente denuncia la disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata per l'ipotesi, considerata analoga, di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per la quale l'azione penale sarebbe procedibile solo a querela (art. 570 cod. pen.);

che dalla soluzione del dubbio di legittimità costituzionale dipenderebbe la decisione del giudizio principale giacché, se la questione fosse accolta, l'azione penale dovrebbe essere dichiarata improcedibile, non avendo il figlio maggiorenne, persona offesa dal reato, proposto querela;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, richiamando la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 325 del 1995), ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale è diretta ad assimilare, quanto alla procedibilità a querela della persona offesa, il reato commesso dal genitore che si sottrae all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto per il mantenimento dei figli dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, aggiunto dall'art. 21 della legge n. 74 del 1987) al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 cod. pen.), venendo denunciata la lesione della parità di trattamento (art. 3 Cost.) che deriverebbe dalla procedibilità a querela soltanto nel secondo caso e non anche nel primo;

che analoga questione, prospettata in considerazione della posizione dei figli di genitori divorziati rispetto a quella dei figli di genitori conviventi o separati, è stata esaminata dalla Corte, che l'ha dichiarata inammissibile (sentenza n. 325 del 1995), giacché, pur essendo comune il fondamento delle prestazioni inerenti al mantenimento dei figli da parte dei genitori, quale espressione di un dovere che può atteggiarsi con modalità diverse in caso di convivenza, separazione o divorzio dei coniugi, tuttavia le segnalate disarmonie nel disegno normativo possono essere superate solo dal legislatore secondo una ponderazione dei diversi interessi;

che, difatti, l'intervento richiesto alla Corte non renderebbe omogenee le discipline poste a raffronto — la cui diversità, nel caso di figli maggiorenni, potrebbe riguardare anche la configurabilità o meno del reato nel contesto della violazione degli obblighi di assistenza familiare — ma toccherebbe solo l'aspetto della procedibilità, esaurendosi esclusivamente in uno degli elementi che diversificano le situazioni considerate;

che il giudice rimettente non aggiunge argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati, per cui la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1^o dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) — aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) — sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 210

Ordinanza 17-27 giugno 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**INVIM - Solidarietà passiva tributaria - Medesima questione già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con ordinanze nn. 267/1990, 870/1988 e 544/1987 - Indifferenziazione rispetto alle discipline comuni - Manifesta infondatezza.****(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 632, art. 26).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1990 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna sul ricorso proposto dall'Ufficio del registro di Faenza contro Partisani G. Giacomo ed altra, iscritta al n. 859 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio tributario, promosso da alcuni coobbligati solidali, avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta complementare INVIM calcolata sul valore definitivo di un fondo rustico, come determinato a seguito di accertamento dell'ufficio tributario — provvedimento, quest'ultimo, impugnato soltanto da uno dei tre proprietari del bene ed oggetto di una pronuncia favorevole al ricorrente — la Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, adita su ricorso dell'Ufficio del registro di Faenza per la riforma della sentenza resa dal giudice di primo grado, che aveva ritenuto applicabili ai condebitori solidali (non ricorrenti contro l'avviso di accertamento) gli effetti favorevoli della pronuncia ottenuta da un solo coobbligato, ricorrente in altra sede, ha sollevato (con ordinanza del 10 marzo 1990 pervenuta a questa Corte l'8 luglio 1996) questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, del sistema (omettendo l'indicazione della norma oggetto della questione) che determinerebbe una disparità di trattamento, rispetto al regime comune della solidarietà passiva, «se non si estendessero, anche ai ricorsi tardivi, gli effetti favorevoli di un ricorso proposto da altro coobbligato, essendo l'obbligazione di un'imposta inscindibile»;

che in concreto, come è dato desumere dall'ordinanza di rimessione, sarebbe avvenuto che: tre proprietari *pro-indiviso* di un fondo rustico lo avevano alienato per un valore dichiarato inferiore a quello poi risultato in sede di accertamento ai fini dell'INVIM; contro l'avviso di accertamento aveva proposto ricorso uno solo dei coobbligati solidali tenuti al pagamento dell'imposta; trascorsi i termini dell'appello e ritenuto definitivo l'accertamento nei confronti degli altri due condebitori, l'Ufficio procedeva alla liquidazione dell'INVIM complementare nei loro riguardi, ma il giudice tributario di primo grado, adito dagli interessati, riteneva loro estensibili gli effetti della decisione favorevole ottenuta dal primo dei coobbligati; l'ufficio del registro aveva quindi impugnato tale decisione, sostenendo che «l'efficacia del giudicato proposto da uno solo dei soggetti cui l'atto amministrativo dell'accertamento è diretto ..., permane *inter partes* e non si estende a coloro che non hanno impugnato l'atto ... sia nei risultati vantaggiosi che sfavorevoli», e ciò in quanto l'atto di accertamento sarebbe un «atto plurimo», nel

senso che è formato da una pluralità di provvedimenti (destinati a soggetti diversi) ciascuno dei quali «può restare in vita o cadere indipendentemente dalla sorte degli altri, secondo che l'interessato abbia esperito o meno l'impugnazione»; per cui se l'atto plurimo non viene impugnato nel termine di decadenza da uno dei soggetti cui si riferisce, «l'atto stesso si rende definitivo nei suoi confronti»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità della questione per la mancata indicazione o comunque per l'assoluta indeterminazione della norma sospettata di illegittimità costituzionale nonché del *tertium comparationis* rispetto al quale andrebbe esercitato il sindacato della Corte, e che, anche se può ritenersi che il giudice *a quo* abbia fatto implicito riferimento, rispettivamente, all'art. 26 del d.P.R. n. 643 del 1972 e all'art. 1306 cod. civ., resta comunque la mancata individuazione delle norme relative alla definitività dell'atto di accertamento fiscale non impugnato nei termini;

Considerato che il giudice *a quo*, pur non avendo indicata nell'ordinanza di rimessione la norma oggetto della prospettata questione di legittimità costituzionale, ha inteso fare riferimento all'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), in relazione all'art. 1306, secondo comma, del codice civile;

che la questione investe la solidarietà tributaria in tema di INVIM e si appalesa in termini sostanzialmente analoghi ad altre questioni coinvolgenti o la medesima norma o norme diverse relative a specifiche imposte, questioni tutte dichiarate manifestamente infondate sotto il profilo che il principio desumibile dall'art. 1306, secondo comma, cod. civ. in tema di obbligazione solidale, è applicabile alla obbligazione solidale tributaria che, sul punto, non si differenzia da quella comune (ordinanze nn. 267 del 1990, 870 del 1988, 544 del 1987);

che le censure di incostituzionalità della normativa impugnata, prospettate nei termini indicati, sono pertanto prive di fondamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.


Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.

Il cancelliere: FRUSCELLA



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 35

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 17 giugno 1997
(del comitato promotore dei referendum)

Referendum - Campagne referendarie - Accesso a trasmissioni radiotelevisive - Par condicio - Norme stabilite, con regolamento 20 maggio 1997, dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in ordine alle trasmissioni da effettuarsi dalla concessionaria del servizio pubblico in occasione della campagna per i referendum indetti per il 15 giugno 1997 - Conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dai promotori e presentatori dei referendum, in tema di Ordine dei giornalisti, incarichi extragiudiziari dei magistrati, carriera dei magistrati, esercizio della caccia, obiezione (di coscienza e «golden share», dichiarato ammissibile, in sede deliberativa, con ord. n. 171 del 1997 della Corte costituzionale - Lamentata limitazione della partecipazione al ciclo di quattro dibattiti previsto dall'art. 1, lett. a), del regolamento, ai soli gruppi parlamentari, con ingiustificata esclusione dei comitati promotori dei referendum, in contrasto con il disposto dell'art. 52, legge 20 maggio 1970, n. 352 - Contestata incidenza, altresì, del ritardo con cui il regolamento in questione è stato emanato, sullo svolgimento della campagna referendaria (già iniziata fin dal 15 maggio) e quindi sulla formazione della volontà dei cittadini riguardo alla espressione del loro voto - Richiamo a sentenza n. 161/1995.

[Regolamento della Commissione parlamentare vigilanza RAI di Roma del 20 maggio 1997, art. 2, comma 1, lett. a), b)].

(Cost., art. 75; legge 20 maggio 1970, n. 352, art. 52).

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri ai sensi dell'art. 134 Cost. dei signori Rita Bernardini, Raffaella Fiori, Mauro Sabatano nella loro qualità di presentatori e promotori dei referendum abrogativi in tema di Ordine dei giornalisti, incarichi extragiudiziari dei magistrati, carriera dei magistrati, esercizio della caccia, obiezione di coscienza, «golden share», indetti con d.P.R. 15 aprile 1997, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997, rappresentati e difesi dal prof. avv. Achille Chiappetti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, alla via Paolo Emilio n. 7, giusta procura a margine del presente atto nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; del Parlamento; della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; del Governo per l'annullamento, previa sospensione, *in parte qua* del regolamento adottato in data 20 maggio 1997 dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

F A T T O

1. — Il conflitto di attribuzione che i ricorrenti oggi sollevano è un nuovo capitolo della complessa vicenda che ha avuto ad oggetto gli undici referendum ammessi in gennaio da codesta ecc.ma Corte ed indetti dal Presidente della Repubblica per il 15 giugno 1997.

Esso ha come oggetto il regolamento adottato in data 20 maggio 1997 dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per fissare i criteri e le modalità per lo svolgimento delle tribune referendarie della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

La Commissione, infatti, ha dettato le regole cui la concessionaria pubblica dovrà attenersi nella predisposizione dei cicli di trasmissioni riguardanti i referendum del 15 giugno 1997. E ciò in virtù dei poteri di formulare indirizzi generali rivolti alla concessionaria pubblica e di disciplinare direttamente le varie «Tribune» ad essa conferiti dall'art. 4, 1° comma, della legge 14 aprile 1975 n. 103.

L'intervento della Commissione è stato però tardivo. Il regolamento, infatti, è stato approvato in data 20 maggio 1997, con la conseguenza che anche questa volta l'avvio della campagna referendaria radiotelevisiva subirà un notevole ritardo, considerato che la RAI ha previsto l'inizio delle trasmissioni referendarie per lunedì 26 maggio, e cioè a soli venti giorni dalle consultazioni. Ciò mentre la campagna referendaria ha avuto inizio il 15 maggio!

E ciò è ancor più grave se si tiene conto del fatto che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, fin dal momento della raccolta delle firme, non ha concesso nessuno spazio all'informazione sui quesiti referendari.

2. — Per la predisposizione del regolamento la Commissione ha fatto riferimento all'art. 52 della legge 25 maggio 1970 n. 352, che, in materia di propaganda, attribuisce ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento nonché ai promotori del *referendum* le facoltà riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle competizioni elettorali. Essa ha, inoltre, fatto riferimento ai criteri contenuti nelle sue delibere precedenti in materia di consultazioni referendarie ed al proprio atto di indirizzo alla RAI del 13 febbraio 1997 in materia di pluralismo.

Il regolamento prevede diversi cicli di «Tribune» nonché i soggetti legittimati ad accedervi.

L'art. 1 dispone che siano trasmessi un ciclo di confronti per ciascuno dei quesiti referendari, riservato ai comitati promotori dei referendum ed ai comitati per il NO, ed un ciclo di appelli ai votanti per ciascuno dei quesiti referendari da trasmettere nella giornata del 13 giugno. Ciò secondo un criterio «di rigorosa equiparazione dei tempi tra le opposte indicazioni di voto».

L'art. 2, lettera a) prevede, poi, un ulteriore ciclo di quattro dibattiti, «ove il tempo è ripartito ugualmente tra le opposte indicazioni di voto», di cui «hanno la facoltà di beneficiare» i gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento. In tale ciclo di dibattiti non è prevista la partecipazione del comitato promotore del *referendum*.

Il regolamento non indica il calendario vero e proprio dei vari cicli di tribune.

Questo è stato infatti disposto direttamente dalla RAI.

3. — È noto che, secondo la consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, per quanto attiene alla legittimazione attiva dei promotori del *referendum* alla proposizione del conflitto tra i poteri, i promotori stessi godono dello *status* di potere dello Stato, almeno fino al momento dell'effettuazione del *referendum* e che «le restrizioni disposte alla campagna referendaria... appaiono suscettibili di incidere sulla formazione della volontà di coloro che esprimono il voto nel *referendum* e, di conseguenza, nella sfera di attribuzioni garantita, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, ai ricorrenti (promotori)» (Corte cost., sentenza n. 161 del 1995).

Pertanto, il regolamento approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi viene impugnato perché lede la sfera di attribuzioni del comitato promotore del *referendum* determinata dall'art. 75 della Costituzione per i seguenti

MOTIVI

I) *Errato ed illegittimo uso del potere di regolamentare l'accesso al mezzo radiotelevisivo in caso di campagna referendaria in capo alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.*

1. — Il regolamento adottato dalla Commissione è illegittimo in quanto lede le attribuzioni, costituzionalmente garantite, del comitato promotore dei *referendum*.

Il comitato, infatti, in base all'art. 75 della Costituzione e secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, rappresentando i 500.000 sottoscrittori — almeno fino all'effettuazione del referendum — è titolare del diritto prioritario se non esclusivo, di rappresentanza, di difesa e di propaganda degli obiettivi e delle finalità che hanno dato origine alla proposta referendaria.

Nell'ambito della campagna referendaria televisiva, ciò si traduce nel diritto del comitato dei promotori a partecipare a qualsiasi trasmissione abbia ad oggetto il *referendum*, e ciò anche per il rispetto del principio della *par condicio*.

Di tale diritto e della connessa esigenza di garanzia costituzionale si è fatta interprete la Commissione parlamentare stessa che ha applicato rigorosamente — nell'art. 1 — tali principi. Questa, infatti, prevede un ciclo di confronti per ciascuno dei quesiti referendari ed un ciclo di appelli ai votanti nei quali il tempo a disposizione è ripartito in parti uguali tra i sostenitori del SI e quelli del NO.

2. — Appare invece lesiva della prerogativa costituzionale di cui sono titolari i promotori del *referendum* la disciplina prevista dall'art. 2, lett. a), laddove dispone un ciclo di quattro dibattiti al quale partecipano i soli gruppi parlamentari e nei quali «il tempo è ripartito ugualmente tra le opposte indicazioni di voto».

Invero, la formulazione dell'art. 2, lett. b) che prevede espressamente la partecipazione del comitato dei promotori soltanto ai due cicli indicati nell'art. 1, conferma che il comitato stesso è escluso dai quattro dibattiti previsti dalla lett. a), che restano riservati ai gruppi parlamentari. Quest'ultima disposizione attribuisce, dunque, ai gruppi parlamentari un potere di rappresentanza esclusiva delle posizioni referendarie in occasione di questi ultimi dibattiti.

Il tutto con l'aggravante che tali dibattiti si svolgono nella fondamentale ultima settimana di campagna referendaria.

3. — Va osservato altresì come la disposizione in parola appaia in contrasto con l'affermazione della Commissione di essersi fondata sull'art. 52, primo e secondo comma della legge 25 maggio 1970 n. 352.

La legge sul *referendum*, infatti, prevede che le facoltà, in materia di propaganda relativa allo svolgimento del *referendum* siano riconosciute «ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati dal Parlamento nonché ai promotori del *referendum*, questi ultimi considerati come gruppo unico».

Senonché, del tutto inspiegabilmente, il provvedimento impugnato ha previsto che l'importantissimo ciclo di dibattiti, di cui all'art. 2, lett. a), sia riservato ai soli gruppi parlamentari. Di talché:

a) è violato l'art. 52 citato e richiamato dalla stessa Commissione parlamentare, che equipara i promotori ad un gruppo parlamentare ai fini della propaganda referendaria;

b) si ritiene erroneamente di garantire la *par condicio* assicurando la sola presenza, ai dibattiti della lett. a), dei gruppi parlamentari, sull'indimostrato e presumibilmente erroneo presupposto che i gruppi parlamentari si ripartiscano equamente tra i SI e il NO. Ciò mentre ben potrebbe avvenire che per alcuni *referendum* nessun gruppo parlamentare si schieri incondizionatamente per il SI. Aggiungendosi, poi, che i gruppi parlamentari rappresentano il Parlamento, il quale, essendo titolare della potestà legislativa, si pone istituzionalmente — nel sistema dei poteri delineato dalla Costituzione — in posizione antitetica con i promotori.

Né può dirsi che questi ultimi sono avvantaggiati perché partecipano agli altri cicli di trasmissione. Ciò perché in tale occasione ad essi vengono comunque contrapposti i comitati per il NO.

3. Si aggiunga, infine, che logica vorrebbe, non solo, che sia prevista la partecipazione ai dibattito, al quale sono presenti i gruppi parlamentari, del comitato dei promotori, bensì pure che in tale dibattito i promotori abbiano una posizione reale di *par condicio*, stante che essi rappresentano l'unica istanza sicuramente favorevole al *referendum*.

Ciò comporta la necessità che sia prevista una precisa ripartizione dei tempi che garantisca l'effettiva *par condicio* tra SI e NO.

II) *Errato ed illegittimo uso sotto altro profilo del potere di regolamentare l'accesso al mezzo radiotelevisivo in caso di campagna referendaria in capo alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.*

La Commissione ha altresì leso le attribuzioni del Comitato promotore del *referendum* poiché ha approvato tardivamente il regolamento per lo svolgimento delle tribune referendarie.

L'approvazione del regolamento in data 20 maggio 1997 ha fatto sì che la RAI potesse programmare i cicli di dibattiti a partire dal 26 maggio, cioè a meno di venti giorni dalla data di svolgimento del *referendum*, mentre la campagna referendaria ha avuto inizio il 15 maggio scorso.

È ovvio che tale ingiustificato ritardo ha provocato una restrizione della campagna referendaria che avrà sicuramente ripercussioni sulla formazione della volontà di coloro che esprimeranno il loro voto nel *referendum* e, di conseguenza, sull'attribuzione garantita al comitato promotore del *referendum* dall'art. 75 della Costituzione.

E ciò è ancor più grave se si tiene conto del comportamento di totale disinteresse che la concessionaria pubblica ha tenuto fin dall'inizio della procedura referendaria, non assicurando in questi ultimi mesi alcun tipo di informazione relativamente ai quesiti referendari.

SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il gravissimo danno che consegue all'illegittimità dell'art. 2, lett. a) e b) del regolamento impugnato è connesso pure alla circostanza che il ciclo di dibattiti dai quali i promotori sono esclusi si svolge nella settimana terminale della campagna referendaria (dal 9 al 12 giugno 1977), proprio a ridosso della consultazione.

Vi è quindi un'estrema urgenza di intervento del giudice costituzionale; urgenza che la Commissione parlamentare di vigilanza ha volutamente causato dal momento che ha emesso il regolamento impugnato con inammissibile ritardo, quando erano perfino trascorsi cinque dei trenta giorni previsti per la campagna referendaria.

Tale grave ritardo rischia di comportare la sostanziale vanificazione della garanzia costituzionale della tutela in sede di conflitto tra poteri delle attribuzioni del comitato dei promotori. Si è dunque in presenza di uno stato di necessità che giustifica l'emissione di un'ordinanza cautelare immediatamente dopo l'emissione dell'ordinanza che deciderà sull'ammissibilità del ricorso.

Stante l'applicabilità in via analogica della previsione dell'art. 28 delle norme integrative del 1956, ben può codesta ecc.ma Corte disporre la sospensione dell'atto impugnato in *parte qua*, previa audizione dei rappresentanti delle parti che possono sin d'ora essere convocati per un'apposita camera di consiglio da tenersi immediatamente dopo quella per la verifica dell'ammissibilità del ricorso (nel caso in cui questa ultima abbia avuto, come è presumibile, esito positivo).

CONCLUSIONI

Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia:

dichiarare ammissibile il conflitto di attribuzioni nei confronti della Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, del Parlamento, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del Governo o di chi tra essi si riterrà;

sospendere l'art. 2, lettere a) e b), del regolamento impugnato nella parte in cui non consente al Comitato promotore a partecipare al ciclo di dibattiti riservati ai gruppi parlamentari (dal 9 al 12 giugno);

annullare l'art. 2, lettere a) e b), del regolamento nella parte in cui prevede un ciclo di dibattiti a cui partecipano i gruppi parlamentari e non prevede la partecipazione del comitato promotore.

Roma, addì 23 aprile 1997.

Prof. avv. Achille CHIAPPETTI

N. 39

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 maggio 1997
(del commissario dello Stato per la regione siciliana)

Regione siciliana - Istituzione di nuovi enti di bonifica - Proroga fino al 1999 dell'autorizzazione a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge regionale n. 230 del 1962 - Elevazione del limite di spesa precedentemente autorizzato e previsione di ulteriore stanziamento - Lesione del principio di eguaglianza e dei principi concernenti l'accesso dei cittadini agli uffici pubblici - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Contrasto con il giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 127/1996.

(D.S.L. 30 aprile 1997, n. 380, art. 3, comma 2).

(Cost., artt. 3, 51, 97 e 136).

L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 30 aprile 1997, ha approvato il disegno di legge n. 380 dal titolo «Autorizzazioni di spesa per l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della regione per l'anno finanziario 1997» pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 3 maggio 1997.

Il provvedimento legislativo contiene precipuamente norme relative all'utilizzazione degli stanziamenti accantonati nei fondi globali del bilancio della regione per il corrente anno ed, al contempo, disposizioni che prorogano la copertura finanziaria di talune leggi di spesa che esauriscono i loro effetti nel 1997.

La previsione di cui al secondo comma dell'art. 3, con la quale in tale quadro si autorizza una maggiore spesa per il 1997, nonché la proroga, per un ulteriore biennio, degli interventi previsti dall'art. 3 legge regionale n. 76/1995, si appalesa viziata di illegittimità per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione.

La suddetta disposizione, che di seguito si trascrive, infatti, nella sostanza riproduce ed amplia una norma ritenuta illegittima da codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 127/1996.

«Art. 3 — comma 2. Il limite di spesa di L. 1.500 milioni previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, è elevato per il 1997 a L. 6.500 milioni (capitolo 16008). Gli interventi previsti dall'art. 3 della predetta legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, sono prorogati sino al 31 dicembre 1999. Gli oneri relativi valutati in L. 1.500 milioni annui per gli anni 1998 e 1999 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della regione codice 1001».

Ai fini di una migliore intelligenza della questione si ritiene opportuno premettere un conciso *excursus* delle vicende normative che costituiscono il logico presupposto della attuale disposizione.

L'Assemblea regionale siciliana il 7 aprile 1995 ha approvato il disegno di legge n. 460-88/A (attuale legge regionale n. 45/1995) con cui, nel dettare una disciplina organica per un nuovo assetto dei consorzi di bonifica correlato all'accorpamento dei presistenti organismi consortili, si introducevano norme di particolare favore nei confronti del personale precario in servizio presso i disciolti enti.

In particolare l'art. 30, commi 2, 3 e 7 disponeva l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato dei soggetti che nel triennio 1992/1994 avessero svolto incarichi di prestazione d'opera per le esigenze istituzionali nei sopprimendi consorzi per un periodo complessivo non inferiore a 6 mesi nel suddetto triennio e l'assicurazione, a richiesta, di 151 giornate lavorative (c.d. garanzie occupazionali) per i prestatori di opera i cui rapporti di lavoro avevano avuto una durata inferiore ad un semestre nel triennio medesimo.

Tali previsioni, unitamente a quella relativa all'assunzione *ope legis* del personale in servizio presso l'Ascebem, hanno costituito oggetto di impugnativa per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, su cui codesta Corte ha dichiarato con sentenza n. 394/1995, cessata la materia del contendere a seguito dell'espressa abrogazione delle norme stesse disposta con legge regionale n. 48/1995. Successivamente, (con la citata sentenza n. 127/1996) è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme pedissequamente riprodotte con l'art. 3 della delibera legislativa approvata il 16 maggio 1995, e nuovamente impuginate da parte di questo ufficio. (Ricorso n. 37/1995).

Nell'attesa della definizione del complesso contenzioso costituzionale così instaurato, l'Assemblea regionale con l'art. 3 della legge regionale n. 76/1995 ha autorizzato i consorzi di bonifica, in presenza di comprovate esigenze funzionali, a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge regionale n. 230/1962 «avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d'opera già utilizzati nel triennio 1992-1994», a tal fine stanziando 1.500 milioni di lire per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

In considerazione dell'incertezza sull'esito dei ricorsi in precedenza promossi e, soprattutto, della transitorietà della suddetta norma strettamente correlata all'espletamento della complessa procedura per l'istituzione dei nuovi enti e l'avvio della relativa attività, questo Commissariato ha ritenuto che essa non fosse lesiva delle norme costituzionali soprarichiamate che, invece, ora si ritengono palesemente violate in presenza, non solo di un ingiustificato incremento della spesa per il corrente esercizio, ma, dell'inopinata proroga dell'autorizzazione a stipulare rapporti di lavoro a tempo determinato sino al 1999.

Dai chiarimenti forniti dai competenti organi regionali, ai sensi dell'art. 3 decreto del Presidente della Repubblica n. 488/1969 (all. 1) mentre, da un canto, si evince la ormai imminente nomina degli amministratori provvisori ex art. 6 legge regionale n. 45/1995 che dovranno procedere alla organizzazione delle nuove strutture consortili, dall'altro, nulla è possibile desumere sull'esistenza e/o sul permanere di particolari esigenze funzionali dei vecchi consorzi che giustifichino il reclutamento di oltre 120 dipendenti, nonché sulla prevista sopravvenienza di nuove opere e/o servizi, definiti e di carattere temporaneo, che rendano comprensibile il maggiore impegno finanziario della regione (più del quadruplo rispetto alle previsioni del decorso anno).

Nonostante le reiterate richieste di acquisire specifici elementi conoscitivi (allegati 2 e 3) rese ancor più indispensabili dalla impossibilità di desumere dai lavori preparatori (sia in commissione che in aula), i presupposti di fatto su cui si basa la norma deliberata dall'ARS, l'amministrazione non è stata in grado di fornire esaustivi chiarimenti in merito.

Soltanto nell'imminenza della scadenza del termine previsto dall'art. 28 dello statuto per l'esercizio del potere di impugnativa, l'assessore regionale all'agricoltura e le foreste (all. 4) ha genericamente ed astrattamente fatto riferimento «alla necessità per i nuovi enti di disporre di personale in numero adeguato all'entità e alla complessità delle problematiche connesse all'avvio dell'attività istituzionale dei nuovi istituiti enti».

Non è stato, peraltro, fatto alcuno specifico e puntuale riferimento né al numero né alle qualifiche del personale dei soppressi consorzi collocati in prepensionamento, le cui attività dovrebbero essere svolte dai lavoratori precari di cui si autorizza l'assunzione.

Si ritiene, pertanto, tuttora persistente la violazione del principio costituzionale del buon andamento dalla p.a. posto a fondamento della richiamata pronuncia di codesta ecc.ma Corte.

È di tutta evidenza, infatti, anche in relazione all'avvenuta approvazione nella medesima seduta di un ordine del giorno (all. 5) — con cui si impegna il governo della regione a far sì che tutto il personale di ruolo, a tempo indeterminato o determinato dei soppressi consorzi di bonifica transiti nei nuovi enti —, che vero scopo della norma sia quello di preconstituire le condizioni per inserire altri dipendenti precari nelle istituende strutture burocratiche indipendentemente dalla preventiva verifica della necessità di procedere a nuove immissioni di personale e dell'espletamento di congrue procedure selettive.

Il disporre senza alcuna espressa e specifica motivazione un incremento del finanziamento in precedenza autorizzato di cui, peraltro, contestualmente si prevede, del pari immotivatamente, la proroga per un ulteriore biennio, si appalesa, invero, strumento surrettizio per eludere il giudicato costituzionale già formatosi con la più volte citata sentenza n. 127/1996 e, pertanto, lesivo del principio di cui all'art. 136 Costituzione. Codesta Corte ha, infatti, dichiarato l'illegittimità delle norme che miravano a realizzare garanzie occupazionali con modalità che non contemplano per i beneficiari alcuna prova selettiva in assenza, peraltro, della valutazione dell'interesse dei nuovi enti a carico dei quali le assunzioni erano destinate ad operare. Valutazione ancor più necessaria, a fronte della menzionata legge regionale n. 45/1995 che, nel riorganizzare la struttura degli enti consortili, ha provveduto ad una loro drastica riduzione.

E non può ritenersi consentito al legislatore siciliano vanificare con l'iniziativa testè adottata la portata della pronuncia di incostituzionalità delle norme con la stessa riproposte in palese violazione del citato art. 136 Cost.

P. Q. M.

E con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto dott. Vittorio Piraneo, commissario dello Stato, per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna il comma 2 dell'art. 3 del disegno di legge n. 380 approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 aprile 1997 per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione.

Palermo, addì 8 maggio 1997

Il commissario dello Stato per la regione siciliana: PIRANEO

97C0543

N. 382

Ordinanza emessa il 18 aprile 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza nel procedimento penale a carico di Maschi Claudio ed altri

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.

(C.P., art. 323, comma 2).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 803/1996 g.i.p. e n. 1117/1995 p.m. a carico di Maschi Claudio, Guglieri Domenico, Rolendi Luigi e Sartori Giampaolo.

Il pubblico ministero chiedeva il rinvio a giudizio degli imputati specificati in epigrafe per i reati di cui agli artt. 110, 323, secondo comma c.p.

Il g.u.p. fissava l'udienza preliminare.

Ciò premesso, questo giudice, ripropone anche nel presente procedimento (tenuto conto dei principi fissati dal combinato disposto dagli artt. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 159 c.p.) la questione (già sollevata d'ufficio nel procedimento penale n. 255 g.i.p. e n. 625/1994 p.m. in data 16 aprile 1996) di legittimità costituzionale dell'art. 323, secondo comma, c.p. perchè in contrasto con gli artt. 25, secondo comma e 97, primo comma della Costituzione.

Esaminando innanzitutto il primo profilo, l'art. 323, secondo comma c.p. (ma un discorso analogo può farsi per l'art. 323, primo comma c.p. che prevede, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, una autonoma ipotesi di reato) non pare rispettare uno degli aspetti del principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma della Costituzione e cioè quello della tassatività e sufficiente determinatezza della fattispecie incriminatrice; si tratta di un aspetto che, come è noto, tende a salvaguardare i cittadini contro eventuali abusi del potere giudiziario, a restringere i poteri di interpretazione del giudice.

Non si intende certo mettere in discussione che nella redazione delle fattispecie incriminatrici il legislatore possa fare riferimento ad elementi normativi e non solo descrittivi. Si vuole invece evidenziare che l'art. 323 c.p. incentra la condotta esclusivamente sull'abuso d'ufficio rinviando all'elemento soggettivo (dolo specifico) la rilevanza penale del fatto.

Senonchè, come autorevole dottrina ha osservato, l'abuso è una figura che non possiede, di per se stessa, connotati oggettivamente verificabili, essendo il risultato di un giudizio che si esprime su un comportamento spesso solo in ragione del fine che lo ha ispirato; si è osservato che si tratta di un concetto abbastanza generico, di una locuzione indeterminata, di un termine neutro, incolore.

La norma, allora, si presta a facili manipolazioni e ad essere applicata a qualsiasi forma di vizio-irregolarità di tipo amministrativo (che possono essere legati alle ragioni più varie e differenti dalla commissione di un reato); ne conseguono, inevitabilmente, incertezze interpretative, indeterminatezza applicativa.

Impostando correttamente il discorso in relazione all'attività del giudice fin dall'inizio del procedimento (perchè sarebbe certamente riduttivo prospettarsi la questione guardando all'epilogo del processo) ha ancora osservato autorevole dottrina che il giudice penale può dire di trovarsi dinanzi ad una *notitia criminis* allorchè è posto alla sua attenzione un fatto che, ad una sommaria valutazione, corrisponda nella sua materialità ad una ipotesi di reato.

Orbene, in relazione all'art. 323 c.p., il carattere neutro della condotta rende poco agevole la sussunzione nell'ambito della norma dei comportamenti più vari che possono essere sottoposti al vaglio del giudice.

Ne consegue il fondato rischio che, in concreto, l'inizio del procedimento possa precedere l'accertamento di una *notitia criminis* ed essere diretto, spesso in presenza di una mera ipotesi, a verificare se nella situazione in esame ci sia effettivamente una tale *notitia*.

Va poi evidenziato che, come emerge dai lavori preparatori, il legislatore del 1990 si era espressamente posto l'obiettivo di meglio tipicizzare i comportamenti lesivi dei beni da tutelare nella p.a.; senonchè in tema di abuso, gli stessi lavori rendono chiaro che la formulazione attuale dell'art. 323 c.p. fu dettata anche e soprattutto da motivazioni non tecniche (incentrando la condotta solo sull'abuso e non inserendo un evento di tipo naturalistico si anticipava la soglia di punibilità «per evitare rimproveri di eccessiva indulgenza»).

L'insufficiente determinatezza dell'art. 323 c.p. appare più grave se si considera che la norma viene ad assumere un ruolo cardine e centrale nel sistema penale della p.a.: essa non ha più la funzione sussidiaria dell'originario abuso innominato; ha inglobato (e si è parlato di fattispecie «onnivora») il peculato per distrazione, l'interesse privato in atti d'ufficio, l'abuso innominato; e tutto ciò con la previsione di pene certamente non lievi.

Ad avviso di questo giudice, inoltre, non si può ritenere che l'art. 323 c.p. sia sufficientemente determinato per la presenza del dolo specifico; si tratta, come è noto, di uno degli argomenti centrali con il quale nella ormai datata sentenza n. 7/1965 la Corte costituzionale dichiarò non fondata la questione sollevata in relazione alla vecchia fattispecie di abuso innominato. Senonchè, come pure è stato sostenuto in dottrina, la fattispecie non acquisisce maggiore tassatività attraverso il mero dolo specifico; in proposito non va trascurato che nella interpretazione giurisprudenziale (anche se in verità nelle pronunce più recenti la suprema Corte ha posto un freno a tale orientamento), la prova del dolo specifico viene tratta spesso dalla mera illegittimità dell'atto e del comportamento: l'elemento soggettivo diviene un mero corollario di quello oggettivo.

Passando all'esame del secondo profilo di incostituzionalità denunciato, va ribadito che sarebbe riduttivo prospettarsi la questione guardando solo al risultato finale del procedimento (l'applicazione «discrezionale» della norma di abuso ai fini di una eventuale condanna): nella realtà giudiziale, anzi, pare prevalgano decisioni in senso assolutorio.

Occorre invece considerare quella che una autorevole dottrina ha definito una invadenza giudiziale «primaria» che si esprime, di per sè, attraverso la sola attivazione dei meccanismi processuali.

In questo senso l'art. 323 c.p., con la sua insufficiente determinatezza costituisce una facile chiave di accesso a disposizione del giudice penale per penetrare nel territorio della p.a. ed instaurare un processo penale: e già soltanto questo, si è giustamente osservato, è fonte di immediato discredito per i pubblici amministratori e di riflesso per la p.a.

L'art. 323 c.p. costituisce allora «una spada di Damocle» che grava sulla testa anche dell'amministratore più onesto.

Tutto ciò compromette seriamente «il buon andamento della p.a.» voluto dall'art. 97 della Costituzione: da un lato perchè consente con facilità incursioni giudiziali in una normativamente riservata sfera di valutazione discrezionale della p.a.; dall'altro perchè genera un clima non favorevole alla serenità della attività amministrativa ed una situazione quindi, come pure si è detto in dottrina, che può stimolare l'immobilismo, favorire mancanza di iniziativa, seminare preoccupazioni anche fra gli amministratori più onesti.

Tutto ciò compromette seriamente, si ripete, lo svolgimento di una azione amministrativa in modo efficiente; appropriato, adeguato, spedito.

Paradossalmente l'art. 323 c.p. pare minare proprio quel bene che costituisce l'oggetto specifico della tutela penale. La questione, che si solleva di ufficio, oltre che non manifestamente infondata, è poi, di tutta evidenza rilevante per la decisione, attesa la concreta incidenza sul corso del processo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 25, comma secondo e 97, primo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323, secondo comma c.p.;

Sospende il presente procedimento;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Piacenza, addì 18 aprile 1997

Il giudice dell'udienza preliminare: PICCIAU

97C0656

N. 383

Ordinanza emessa il 21 aprile 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza nel procedimento penale a carico di Martini Roberto

Reati contro la Pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.

(C.P., art. 323, secondo comma).

(Cost. artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 599/1996 g.i.p. e n. 163/1996 p.m. a carico di Martini Roberto.

Il pubblico ministero chiedeva il rinvio a giudizio dell'imputato indicato in epigrafe per il reato di cui all'art. 323, secondo comma c.p.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 382/1997).

97C0657)

N. 384

Ordinanza emessa il 18 aprile 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza nel procedimento penale a carico di Franchini Enrico

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.

(C.P., art. 323, secondo comma).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 720/1996 g.i.p. e n. 1065/1995 p.m. a carico di Franchini Enrico.

Il pubblico ministero chiedeva il rinvio a giudizio dell'imputato indicato in epigrafe per il reato di cui all'art. 323, secondo comma c.p.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. 382/1997).

97C0658)

N. 385

Ordinanza emessa il 27 novembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 maggio 1997) dal tribunale di Pordenone nel procedimento civile vertente tra comune di Pinzano al Tagliamento e Tiani Licurgo

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito domenicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenza sul diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 65).

(Cost. artt. 3, primo comma, 42, terzo comma, e 97, primo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa tra comune di Pinzano al Tagliamento con l'avv. G. Sandrin, attore, contro Tiani Licurgo con l'avv. V.I. Capalozza, convenuto.

Con citazione notificata il 27 giugno 1986 il comune di Pinzano al Tagliamento esponeva:

che con decreto del 21 aprile 1978 il sindaco *pro-tempore* aveva disposta l'occupazione temporanea d'urgenza dell'immobile sito nell'area comunale f.7 mapp. n. 790, di proprietà di Tiani Licurgo;

che in data 21 maggio 1978 con il Tiani si era raggiunto un accordo circa la cessione «bonaria» del bene;

che successivamente da parte sua aveva poste in essere tutte le attività esecutive di tale contratto, compreso il pagamento del prezzo pattuito, dovendosi giuridicamente qualificare il contratto medesimo quale preliminare «proprio»;

che nonostante solleciti formali reiterati alla stipula del definitivo il Tiani non si era prestato ad adempiere alla propria obbligazione di promittente venditore,

chiedeva pertanto che si pronunziasse sentenza *ex art.* 2932 c.c. così trasferendogli la proprietà di detto immobile con le consequenziali pronunzie.

Si costituiva in lite il convenuto eccependo che, diversamente da quanto affermato in libello introduttivo, non era egli ad essere inadempiente, bensì il comune attore sia in relazione al rapporto dedotto in lite che ad altri tra le parti intercorsi.

Adduceva in particolare il Tiani che l'area di cui al negozio azionato non era stata ancora formalmente e precisamente individuata, come invece era nelle intese contrattuali, mentre parte residua del fondo, non ricompresa nell'ipotesi convenzionale di cessione, era tuttora illegittimamente occupata dall'Amm.ne, con conseguenti danni ingenti.

Allegava inoltre il convenuto che altri suoi fondi (comune di Pinzano al T. f.7 mapp. n. 540-541-522) erano stati occupati illegittimamente dall'amministrazione comunale attrice, sicché anche per tale fatto giustificava la posizione assunta in ordine al rapporto giuridico dedotto in via d'azione nella lite.

Concludeva pertanto il Tiani per l'accertamento della superficie del mapp. 790 che andava considerato oggetto della convenzione attoreamente fatta valere e conseguentemente per la declaratoria di proprietà comunale della stessa; in via riconvenzionale, per la condanna del comune di Pinzano al T. allo sgombero della parte di detto mappale non trasferitagli, ripristino della stessa e pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo di detenzione legittima, risarcimento dei danni per quello di occupazione illegittima; declaratoria di trasferimento della proprietà dei mapp. 540, 541, 522, *sub* 1-2 al comune medesimo con condanna di esso al risarcimento dei danni.

La causa indi, lungamente pendente sul ruolo per l'istruzione probatoria (in part.re: espletamento di CTU), era tratta a sentenza all'odierna udienza coll.le su conclusioni istruttorie e di merito delle parti sostanzialmente rispecchianti quelle della fase introduttiva del giudizio.

Ritiene il tribunale che, sulle principali domande delle parti ossia quelle inerenti il trasferimento della proprietà dei fondi indicati in parte narrativa, non possa esprimersi giudizio meritoriale poiché si profila questione rilevante e non manifestamente infondata di legittimità costituzionale delle norme che risultano da applicarsi nel dirimere la controversia in ordine a tali domande (risultando palesemente conforme a principi di economia processuale non decidere circa le altre domande, riconvenzionali, se non previa risoluzione dell'incidente di costituzionalità che si va a proporre).

Va premesso che sul titolo in base al quale va al comune di Pinzano al Tagliamento riconosciuta la proprietà dei mapp. 540, 541, 522 non vi è contrasto tra le parti, parendo pacifico che esso si rinvenga nel fatto, peraltro illecito, dell'occupazione, non seguita da esproprio formale, bensì dalla radicale trasformazione dei fondi in questione da parte dell'Amm.ne comunale agente.

Per le parti in relazione a tali fondi si sarebbe quindi inverata la fattispecie, di creazione dottrinale-giurisprudenziale, oramai comunemente accettata, della c.d. «occupazione acquisitiva» ovvero «espropriazione sostanziale» ovvero accessione invertita (etc.).

Ed in effetti la qualificazione giuridica data dalle parti a tale parte fattuale della materia del contendere pare corretta *iuxta alligata et probata*.

Vi è invece controversia circa la natura e gli effetti giuridici del rapporto insorto tra le parti in ordine al mapp. 790, affermandone il Comune la compromissione per preliminare «proprio» (da cui la domanda di sentenza costitutiva *ex art.* 2932 c.c.), mentre anche in relazione ad esso il convenuto afferma la traslazione della proprietà per «occupazione acquisitiva».

Pare al tribunale che debba riconoscersi la fondatezza di questa seconda tesi.

Pacifico invero che sussistono i presupposti di fatto richiesti ai fini della sussunzione della fattispecie concreta dedotta in lite in quella astratta, appunto, dell'«espropriazione sostanziale», si deve osservare in diritto che la convenzione su cui la p.a. poggia la propria pretesa è sicuramente da inquadrarsi come negozio (di diritto pubblico) accessivo a procedura di esproprio e specificamente concretizzante l'ipotesi, normativamente regolata nella vigente legislazione in materia di espropriazione per p.u., del raggiungimento di un accordo circa il prezzo/indennità di ablazione.

D'altro canto il testo negoziale *de quo* non consentirebbe la categorizzazione giuridica dell'accordo come allega il comune, difettando i requisiti tipici di un contratto preliminare.

Comunque, se, come si ritiene, la qualificazione da dare è quella di cui sopra, appare chiaro che il negozio in questione, in assenza di perfezionamento rituale della procedura espropriativa, *tamquam non esset* (Cassazione del tutto consolidata: v. 5981/87, 3952/88, 2097/90, 2738/94).

Quindi il tribunale, sia in relazione all'immobile f.7 mapp. 790 (per la parte non retrocessa al privato) che in relazione agli immobili f.7 mapp. 540, 541, 522, chiarito che essi devono considerarsi acquisiti al patrimonio comunale mediante «occupazione acquisitiva», ha il compito, giuste le, pur contrapposte nel merito, domande delle parti, di determinare la somma che per ciascuno di detti immobili va attribuita al convenuto (a titolo di risarcimento dei danni).

Nel fare ciò non vi è dubbio che si debba fare applicazione del complesso normativo di cui agli artt. 1, comma 65 legge n. 549/1995 (legge finanziaria) così come modificativo del comma 6 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge n. 333/1992 convertito con modificazioni in legge n. 359/1992.

Pertanto si risolverebbe la questione concreta determinando l'entità del risarcimento secondo i criteri di cui alla seconda disposizione, così parificandosi, come in virtù di tali norme si parifica «di diritto», la situazione del proprietario legittimamente espropriato a quella (come nel caso di specie) del proprietario illecitamente privato del proprio bene, non attribuendosi a quest'ultimo null'altro se non, appunto, l'indennità di espropriazione determinata a «legislazione vigente».

Qui sta la questione di costituzionalità, peraltro già sollevata, nel corso di tutto il 1996, con specifico riguardo alla norma della «legge finanziaria» per il 1995, da diverse a.g. (Appello Napoli/17 gennaio 1996; tribunale Lecce/30 gennaio 1996; tribunale Taranto/20 febbraio 1996; tribunale Bari/30 aprile 1996; tribunale S. Angelo dei Lombardi/2 aprile 1996; tribunale Cosenza/17 aprile 1996) ed ora pendente avanti alla Corte costituzionale.

Questo tribunale condivide la gran parte delle censure di legittimità costituzionale individuate da detti organi giudiziari remittenti, ma in particolare ritiene di dovere sottolineare le seguenti:

A) contrasto con l'art. 42 comma terzo della Costituzione, laddove la parificazione suddetta tra espropriazione legittima ed illecita «occupazione acquisitiva» appare all'evidenza irragionevole ed altrettanto evidentemente elusiva o meglio contrastante con il principio della «riserva di legge» in materia di espropriazione per p.u.;

B) contrasto con l'art. 3 comma primo della Costituzione, sia per ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti passivi di illeciti «aquiliani», non essendo ovviamente possibile ritenere corretto diversamente considerare ai fini risarcitori tali situazioni giuridiche soggettive a seconda che autore della condotta causativa di danno sia un *quisque* ovvero una p.a.; sia per l'ingiustificata parificazione (su cui *supra*) tra proprietari di beni che vengono legittimamente espropriati e quelli che vengono illecitamente ablati per effetto di «accessione invertita»;

C) contrasto con l'art. 97 primo comma della Costituzione, poiché tramite la norma denunziata si toglie alcun deterrente alla p.a. a non concludere nei tempi e nei modi di legge le procedure espropriative, così violandosi i principi di «buon andamento» ed «imparzialità» della p.a. medesima.

Questi a giudizio del tribunale sono i principali motivi per, officiosamente, rilevare la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 1 comma 65, legge n. 549/1995.

Di conseguenza va disposta la sospensione del processo e date le ulteriori provvidenze di cui in dispositivo, come per legge.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.5-bis del d.-l. 11 luglio 1992 n. 333 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359 così come modificato dall'art. 1 comma 65, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, per violazione degli artt. 42 comma terzo, 3 comma primo, 97 comma primo della Costituzione;

Dispone la sospensione del processo;

Si trasmetta alla Corte costituzionale; si notifici alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunichi ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati nonché alle parti.

Pordenone, addì 27 novembre 1996

Il presidente: VITULLI

Il giudice-est.: MANZON

97C0659

N. 386

Ordinanza emessa il 7 novembre 1996 e 20 dicembre 1996 dal tribunale di Pordenone nel procedimento civile vertente tra Ai Provinciali di Ferlizza e Bressani s.n.c. e Immobiliare Fantinel di Fantinel Luciano & C. s.a.s.

Locazione - Immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione - Rinnovazione del contratto alla prima scadenza - Diniego da parte del locatore per esigenze di ristrutturazione dell'immobile - Condizioni per il rilascio - Possesso di licenza o concessione - Prevista risoluzione degli effetti del provvedimento di rilascio se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza o della concessione e queste non siano state rinnovate - Applicabilità di tale previsione anche se detta scadenza sia dipesa da fatto esclusivo del conduttore - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di inerzia colpevole del conduttore - Lesione della tutela giurisdizionale.

[Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 29, lett., d), ultimo periodo, in relazione alla legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 29, lett. c), ultimo periodo].

(Cost., artt. 24, e 3).

IL TRIBUNALE

Pronuncia la presente ordinanza nella causa civile n. 311/1996 promossa dalla società Ai Provinciali di Ferlizza e Bressani S.n.c. nei confronti della Immobiliare Fantinel di Fantinel Luciano & C. S.a.s.

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso depositato in data 24 aprile 1991 la Immobiliare Fantinel S.a.s. in persona del legale rappresentante Fantinel Luciano conveniva in giudizio innanzi al pretore di Udine la società «Ai Provinciali» di Ferlizza & Bressani S.n.c. chiedendo il rilascio immediato ex art. 29 legge n. 392/1978 dell'immobile sito in Udine via Vittorio Veneto n. 14, dalla stessa condotto in locazione da quest'ultima.

Rilevata infatti la ricorrente che il contratto di locazione per uso commerciale *de quo* era scaduto in data 31 gennaio 1991 e che con lettera raccomandata r.r. del 29 dicembre 1988 era stato comunicato alla conduttrice il diniego di rinnovazione del contratto per esigenze di ristrutturazione dell'immobile.

Si costituiva ritualmente la convenuta contestando la ritualità della disdetta chiedendo pertanto il rigetto della domanda nonché, in via riconvenzionale, l'accertamento della rinnovazione del contratto di locazione per ulteriori sei anni.

Il pretore, con sentenza del 17 settembre 1991, accoglieva la domanda condannando la conduttrice a rilasciare l'immobile.

Avverso tale decisione interponeva gravame la società «Ai Provinciali» di Ferlizza & Bressani S.n.c. chiedendo la riforma della sentenza impugnata atteso che la disdetta in data 29 dicembre 1988 non poteva ritenersi efficace e riproponendo la suddetta domanda riconvenzionale.

Si costituiva l'appellata chiedendo la reiezione dell'appello.

Solo in sede di discussione l'appellante eccepeva la carenza in capo alla conducente della titolarità della concessione edilizia per procedere alla ristrutturazione dell'immobile in questione poiché quella, ottenuta in data 13 novembre 1990, era ormai inefficace per mancato inizio dei lavori entro l'anno dalla data del rilascio mentre ai sensi dell'art. 29 legge n. 392/1978 la stessa doveva sussistere al momento della decisione di merito.

Il tribunale di Udine respingeva l'appello da un lato riconoscendo la regolarità della disdetta, dall'altro affermando che, sebbene la proprietaria non avesse dato inizio ai lavori di ristrutturazione entro l'anno dal rilascio della licenza edilizia (ottenuta in data 13 novembre 1990) così come prescritto dall'art. 4, comma quarto, della legge n. 10/1977, la responsabilità di tale omissione era da imputarsi al comportamento della conduttrice che, nonostante la scadenza contrattuale del contratto, non aveva rilasciato l'immobile e così costretto la proprietaria a promuovere azione giudiziaria per il rilascio nonché a resistere contro l'appello proposto avverso la sentenza pretorile.

Riteneva pertanto il collegio che non si fosse determinata alcuna decadenza della licenza edilizia per mancato inizio dei lavori entro l'anno e che sussistesse pertanto la condizione, prevista dalla legge, del possesso di una valida licenza edilizia.

Avverso tale decisione la società «Ai Provinciali» di Ferlizza & Bressano S.n.c. proponeva ricorso per Cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e/o contraddittoria motivazione della sentenza in relazione agli artt. 4, quarto comma, legge n. 10/1977 e 29, lettera c), legge n. 392/1978.

Rilevava la ricorrente che la scadenza della concessione edilizia era addebitabile solo all'inerzia della locatrice e aggiungeva che comunque il possesso di una valida concessione edilizia è condizione dell'azione nelle azioni di rilascio ex art. 29, lettera c), legge 27 luglio 1978, n. 392 e che, pertanto, il requisito in questione doveva sussistere al momento della decisione indipendentemente dalle ragioni per le quali fosse decorso l'anno dal rilascio della concessione senza che si fossero iniziati i lavori.

Si costituiva la resistente eccependo l'infondatezza dei motivi del ricorso.

Rilevava infatti, in primo luogo, che l'inizio dei lavori non era stato reso possibile a causa del comportamento della ricorrente che non aveva provveduto a rilasciare i locali nonostante la fondatezza della pretesa della proprietaria fosse stata confermata da ben due gradi di giudizio.

Aggiungeva, inoltre, quanto al secondo motivo del ricorso, che, ove si fosse ritenuta non più efficace la concessione al momento della esecuzione, la società conduttrice avrebbe potuto proporre opposizione all'esecuzione.

La Corte di cassazione, sezione terza civile, accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata rinviando la causa a questo tribunale.

La suprema Corte ha infatti osservato che il possesso della licenza o concessione amministrativa, costituendo condizione per l'azione di rilascio, deve sussistere al momento del rilascio e presuppone quindi un provvedimento autorizzatorio efficace, «con la conseguenza che il venir meno degli effetti della concessione prima della decisione impedisce la pronuncia di rilascio e non solo gli effetti di questa» (Cass., sez. III, 12 giugno 1987, n. 5158).

Ha affermato ancora che «ai sensi dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, al fine della decadenza della concessione edilizia, i fatti estranei alla volontà del concessionario rilevano solo in caso di mancato completamento dei lavori, ma non anche nel caso di mancato inizio degli stessi», così che nel caso di specie, essendo «inutilmente decorso l'anno del rilascio della concessione senza che i lavori fossero iniziati e non risultando dedotto che una rinnovazione della concessione fosse stata richiesta», il tribunale non poteva ritenere la sussistenza del «requisito di una efficace concessione edilizia».

In seguito alla sentenza della Corte di cassazione r.g.n. 1573/1993 depositata il 28 settembre 1995 veniva depositato ricorso in riassunzione dalla società «Ai Provinciali» di Ferlizza & Bressani S.n.c. innanzi a questo tribunale affinché fosse dichiarata l'illegittimità e quindi respinta la domanda di diniego di rinnovo contrattuale alla scadenza del 31 gennaio 1991.

Si costituiva la società Immobiliare di Ferlizza & C. S.n.c. rilevando che la causa non poteva essere decisa se non dopo la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 nella parte in cui «non prevede che anche il termine annuale per l'inizio dei lavori possa essere prorogato con provvedimento motivato per fatti estranei alla volontà del concessionario che abbiano impedito l'inizio dei lavori stessi». Ciò in relazione all'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si determina tra i cittadini nonché in relazione all'art. 24 della Costituzione onde evitare che la tutela dei diritti possa giovare a coloro che utilizzano strumentalmente e furbescamente la giustizia.

Veniva concesso un termine alle parti per depositare memorie scritte.

Nella propria memoria la ricorrente contestava l'assunto di controparte eccependo l'infondatezza nonché l'irrelevanza, ai fini del presente giudizio, della questione di illegittimità costituzionale sollevata atteso che la parte non aveva mai eseguito la sentenza di primo grado né aveva fornito la prova di avere presentato istanza di proroga della concessione edilizia al comune competente.

Replicava a tal proposito l'Immobiliare Fantinel che il pretore con sentenza del 17 settembre 1991 aveva stabilito quale termine ultimo per il rilascio la data del 31 dicembre 1991 così che fino a tale data si doveva consentire al conduttore di esebuire spontaneamente la sentenza e solo dopo la scadenza dello stesso il proprietario avrebbe potuto procedere all'esecuzione forzata del rilascio.

Insisteva quindi affinché fosse accertata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo aver dimesso la lettera 19 novembre 1991 del comune di Udine nella quale veniva rigettata la richiesta di proroga della concessione in questione.

Su detta eccezione questo giudice si è pronunciato nel senso della sua manifesta infondatezza in relazione alla natura pubblicistica della scadenza del diniego di rinnovo della concessione.

Ritiene il tribunale per altro di dover sollevare d'ufficio la questione di illegittimità incostituzionale dell'art. 29, lett. *d*), ultima parte in relazione alla lett. *c*), ultima parte stesso articolo della legge n. 392/1978 laddove prevede che gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono se prima dell'esecuzione siano scaduti i termini della concessione anche nel caso che tale scadenza sia dipesa dal fatto esclusivo del conduttore in relazione agli artt. 24 e 3 della Costituzione.

Infatti, diversamente opinando, ne risulterebbe irragionevolmente ed ingiustificatamente compromesso il diritto costituzionalmente garantito di tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale.

Non bisogna dimenticare che tale diritto è riconosciuto nella dimensione più lata e che le norme, quali quelle in questione, di legislazione ordinaria che introducono speciali condizioni dell'azione non possono che ritenersi eccezionali e devono trovare giustificazione in situazioni soggettive la cui tutela sia riconducibile a norme di pari valore costituzionale.

Orbene, se è indubbio che così sia rispetto ai diritti dei conduttori in relazione alla necessità che le norme limitative della possibilità di denegare il rinnovo alla prima scadenza contrattuale non sia elusa (da cui le imposizioni, quali speciali condizioni dell'azione giudiziale, di cui agli artt. 29, lett. *d*), ultima parte, in relazione alla lett. *c*), ultima parte, stessa disposizione normativa), tuttavia ciò non può risolversi nella compressione totale del diritto di agire che si avrebbe qualora l'avverarsi di dette condizioni dipenda, come è poi in fatto avvenuto nel caso di specie, dal solo comportamento del conduttore.

Si equiparerebbe altrimenti, sotto il profilo sanzionatorio della risoluzione degli effetti del provvedimento di rilascio, la colpevole inerzia del locatore alla sua fisica impossibilità di dar esecuzione, solo perché impedito dal conduttore che a tale esecuzione dovrebbe soggiacere, al detto provvedimento.

La questione oltretutto non manifestamente infondata appare altresì rilevante perché dalla sua risoluzione dipende o meno l'efficacia vincolante per questo giudice di rinvio del principio affermato dalla suprema Corte.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 29, lett. d), ultima parte in relazione alla lett. c), ultima parte, della legge 27 luglio 1978, n. 392 laddove prevede che gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono se prima dell'esecuzione siano scaduti i termini della concessione anche nel caso che tale scadenza sia dipesa dal fatto esclusivo del conduttore, in relazione all'art. 24 e all'art. 3 della Costituzione;

Per l'effetto sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Pordenone, addì 7 novembre-20 dicembre 1996

(firma illeggibile)

97C0661

N. 387

*Ordinanza emessa il 14 marzo 1997 dal tribunale di Napoli
nel procedimento civile vertente tra Abate Walter e Abate Teresa ed altri*

Filiazione - Disconoscimento di paternità - Esercizio dell'azione da parte del padre legittimo che abbia prestato il proprio consenso all'inseminazione artificiale eterologa della moglie - Mancata preclusione - Disparità di trattamento rispetto ai figli adottati, posta l'impossibilità di revocare il consenso prestato all'adozione - Lesione della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo nella formazione sociale rappresentata dalla famiglia - Violazione dei principi a tutela dei figli, in particolare dei minori.

(C.C., art. 235).

(Cost., artt. 2, 3, 29, 30 e 31).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 2420 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 1993 avente ad oggetto: disconoscimento di paternità, e vertente tra Abate Walter elettivamente domiciliato in Napoli alla via Luca da Penne, 1, presso l'avv. Carlo Penta dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, attore; e Abate Teresa elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Elia, 18 presso la dr.ssa Marina Miranda, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Miranda e Elena Coccia, in virtù di procura in calce alla citazione, convenuta; e avv. Campus Bruno, quale curatore speciale del minore A. M. domiciliato in Napoli, convenuto; nonché il p.m. presso il tribunale di Napoli interventore *ex lege*.

CONCLUSIONI

All'udienza del 2 maggio 1996, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi a quanto già dedotto nei rispettivi atti difensivi. Il p.m. ha chiesto accogliersi la domanda di disconoscimento della paternità *ex art. 235, n. 2, c.c.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 28 gennaio 1993, Abate Walter esponeva di aver contratto matrimonio il 7 settembre 1986 con Abate Teresa la quale aveva partorito due figli: C. A. il 3 marzo 1990 e M. il 3 agosto 1992, nati a seguito di inseminazione artificiale, essendo egli impotente alla procreazione. Assumeva che, per il secondo dei figli, essendo in grave crisi il rapporto matrimoniale, si era opposto a tale pratica e, una volta separato dalla moglie, aveva invitato quest'ultima a non dichiarare come suo il bambino che stava per nascere; poiché però Abate Teresa aveva dichiarato il predetto come figlio di entrambi, doveva allora provvedersi al disconoscimento del bambino. Avendo poi ottenuto la nomina del curatore speciale del minore con decreto del 22 dicembre 1992, conveniva in giudizio, davanti al tribunale di Napoli, Abate Teresa e Campus Bruno, quale curatore speciale del minore A. M. per sentire dichiarare che quest'ultimo non è figlio di Walter Abate, con ogni provvedimento consequenziale.

Si costituiva in giudizio il curatore speciale del minore chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese. Resisteva alla domanda anche Abate Teresa la quale assumeva che anche la seconda inseminazione eterologa, come la prima, era stata decisa di comune accordo e che il bambino nato a seguito della stessa, non era stato quindi denunciato come figlio adulterino, come richiesto invece dall'istante, il quale aveva depositato il 27 marzo 1992 ricorso per separazione personale. Deduceva quindi che il consenso prestato dall'attore alla procreazione non poteva essere revocato ed impediva l'applicabilità dell'art. 235, n. 2), c.c. In via subordinata rilevata l'illegittimità costituzionale della norma citata in quanto applicabile all'ipotesi in esame, per contrasto con gli artt. 3, 29 e 31, ed ancora, in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento del disconoscimento del minore, spiegava domanda riconvenzionale sia per se medesima che per il minore M., diretta ad ottenere la condanna dell'attore al risarcimento dei danni causati dal suo comportamento illegittimo consistito nell'aver disconosciuto il figlio alla cui procreazione aveva dato il consenso.

All'udienza del 31 gennaio 1995, il g.i. disponeva riunirsi alla presente causa quella avente ad oggetto la contestazione di legittimità proposta da A. C. nei confronti del nipote omonimo. Veniva quindi disposta la comparizione personale delle parti ed espletata prova testimoniale; dopodiché, all'esito dell'istruzione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva rimessa al collegio che si riservava la decisione all'udienza del 28 febbraio 1997. Con sentenza depositata contestualmente alla presente ordinanza, il Tribunale ha disposto la separazione delle due cause riunite ed ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione di contestazione della legittimità sopra indicata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Risulta innanzitutto univocamente dalla documentazione medica acquisita ad è altresì pacifico tra le parti, che il ricorso alla procreazione artificiale per la nascita di entrambi i figli dei coniugi Abate (C. nato il 3 marzo 1990 e M. nato il 3 agosto 1992), fu determinato dall'accertato stato di impotenza dell'Abate Walter. Controverso invece è se quest'ultimo avesse prestato o meno il consenso anche alla fecondazione artificiale per la nascita del secondo figlio, per il quale è stata proposta l'azione di disconoscimento in esame. Infatti, nel corso della comparizione personale delle parti, da un lato l'istante ha dichiarato di essere stato all'oscuro di tale inseminazione e di averne avuto conoscenza solo all'esito di un litigio avuto con la moglie nel novembre 1991 (ovvero nel dicembre 1991, secondo quanto affermato invece nel ricorso per separazione giudiziale); dall'altro Abate Teresa ha decisamente contestato tale circostanza ed ha riferito che era stato invece il marito ad averle comunicato telefonicamente in data 7 dicembre 1991 l'esito positivo della seconda inseminazione, per averla appresa dal dr. Claudio Marotta, amico e collega del predetto.

Una prima conferma della versione dei fatti rappresentata dalla Abate si ricava dalla deposizione del dr. Marotta il quale ha riferito di aver visionato casualmente — nel dicembre 1991 — il test positivo di gravidanza dell'Abate e di avere informato di ciò l'amico Walter, rimproverandolo anzi di non avergli detto nulla prima. Ha aggiunto poi che, essendosi incontrato con il predetto dopo qualche ora, avevano telefonato all'Abate Teresa comunicandole la notizia, e che, nell'occasione, l'atteggiamento dell'Abate Walter era «alquanto distaccato», senza particolare reazione emotiva. Anche tale atteggiamento, in realtà, pur non essendo di per sé indicativo del consenso dell'Abate, contrasta decisamente con l'ipotesi che lo stesso fosse stato all'oscuro di tutto, posto che in tal caso la reazione dell'Abate sarebbe stata ben diversa e certamente più violenta del semplice contegno di «distacco».

Di particolare rilievo è poi la testimonianza di Sorrentino Maria, amica di famiglia, la quale aveva accompagnato l'Abate in occasione di entrambe le inseminazioni effettuate da quest'ultima. La teste ha riferito che il desiderio dell'Abate Walter di avere anche un altro bambino tramite la stessa pratica di inseminazione artificiale, le era stato confidato dall'Abate Teresa e che soprattutto «in occasioni di incontro se ne parlava ed egli apertamente dichiarava di aspirare ad avere un secondo bambino». Anche l'Oliva Anna ha riferito che i coniugi erano entrambi d'accordo a seguire l'iter dell'inseminazione artificiale per avere un secondo bambino ed ha precisato di aver appreso tale circostanza sia dalla Abate sia nel corso di varie discussioni in cui era presente l'Abate Walter, aggiungendo anzi che era stato proprio quest'ultimo ad insistere per «dare una compagnia a C.» ed a comunicarle poi — «con gioia» — l'esito positivo della seconda inseminazione. Dello stesso tenore è anche la deposizione di Prisco Antonietta la quale ha confermato (come del resto anche l'altro testo Abate Raffaele) che Abate Walter aveva manifestato l'intenzione di avere un secondo bambino per «dare una compagnia» al piccolo primogenito, incontrando inizialmente le resistenze della moglie, e che successivamente il predetto si era mostrato felice di questa nuova gravidanza.

In definitiva, il comportamento tenuto dall'Abate Walter, sia prima che immediatamente dopo la gravidanza, è stato oggetto di percezione diretta da parte dei testi suindicati, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, e risulta quindi univocamente indicativo della piena adesione dell'Abate all'idea di ricorrere all'inseminazione artificiale per la nascita di un altro bambino. Né sono idonee ad inficiare l'affidabilità di tali concordi disposizioni, quelle rese da Russo Antonio ed Abate Diego (fratello dell'istante) i quali sono stati solo in grado di riferire generiche circostanze contrarie apprese dall'istante stesso dopo l'inizio del giudizio di separazione, ed in particolare la sua opposizione ad avere un secondo bambino, stante la tensione esistente nei rapporti coniugali.

D'altra parte, la ricostruzione dei fatti offerta dalla convenuta risulta maggiormente convincente anche sotto il profilo logico; infatti, mentre l'ipotesi di una decisione dell'Abate Teresa di intraprendere una gravidanza in costanza di matrimonio con l'opposizione del marito appare priva di una ragionevole motivazione, viceversa la decisione dell'Abate di negare il consenso prestato per la nascita del secondogenito si inserisce — e quindi ben si giustifica — nell'ambito del clima di esasperata conflittualità tra i coniugi che è alla base del giudizio di separazione intrapreso dall'Abate Walter. E che tale clima abbia inciso gravemente nei rapporti con i figli è dimostrato dal fatto che l'Abate, dall'inizio della separazione, ha smesso di frequentare anche il primo figlio ed ha aderito alla iniziativa dell'A. C. di impugnare lo *status* di legittimità del figlio stesso, benché avesse certamente acconsentito in tale occasione alla fecondazione artificiale e lo avesse poi amorevolmente trattato nei primi anni di vita (cfr. dichiarazioni rese dall'Abate Walter in sede di comparizione personale nonché la comparsa di costituzione del predetto nel giudizio di contestazione della legittimità).

2. — Ciò posto, si tratta allora di verificare, in linea di diritto, l'incidenza che tale consenso assume sull'esplorabilità dell'azione di disconoscimento.

In proposito, il collegio ritiene di condividere le conclusioni cui sono pervenuti gli unici precedenti giurisprudenziali rinvenuti in materia (tribunale Cremona 17 febbraio 1994, in Foro it. 1994, p. 1576, confermata dalla Corte di appello di Brescia 10 maggio 1995 in dir. fam. 1996, 116, nonché tribunale Roma 30 aprile 1956, in Foro it. 1956, p. 1612).

Nel nostro ordinamento, infatti, il consenso prestato dal marito all'inseminazione eterologa della moglie, non può ritenersi idoneo ad escludere l'azione di disconoscimento della paternità, legittimata dall'*impotentia generandi* ex art. 235, n. 2, c.c., vuoi per l'inesistenza di una specifica norma che attribuisca a detto consenso l'efficacia di escludere l'azione di disconoscimento, vuoi per l'insussistenza di quel rapporto biologico di sangue che costituisce l'imprescindibile presupposto di ogni rapporto giuridico di filiazione (v. ad es. artt. 231, 263, 269 e 271 c.c.), per la cui sussistenza è irrilevante ogni altro elemento di natura soggettiva o psicologica (come ad esempio lo stato di ubriachezza o di demenza all'atto della fecondazione). Pertanto, anche per i figli nati da fecondazione artificiale in costanza di matrimonio, non può non operare la presunzione di legge fissata dall'art. 231 c.c., presunzione che può essere rimossa nei casi e nei modi previsti dall'art. 235 c.c.

Né del resto potrebbe riconoscersi nel consenso del padre una implicita preventiva rinuncia all'azione di disconoscimento. Se è vero infatti che la rinuncia ad un diritto può anche essere implicita e ricavarci da manifestazione tacite di volontà, non vi è dubbio però che essa deve desumersi da fatti concludenti ed univoci e deve essere altresì incompatibile con la volontà di conservare il diritto. Nel caso concreto, invece, una simile intenzione non può certo ricavarci dal solo consenso alla fecondazione eterologa, poiché tale manifestazione di volontà, collocandosi sia temporalmente che teleologicamente su di un piano completamente diverso dall'azione di disconoscimento poi esercitata, non implica necessariamente la rinuncia ad una futura ed eventuale contestazione del rapporto di filiazione.

In ogni caso, come rilevato esattamente nei precedenti giurisprudenziali sopra citati, la rinuncia presuppone la libera disponibilità dei diritti mentre nelle azioni di stato, come quella in esame, si verte in materia sottratta alla disponibilità dei privati, con la conseguenza che, anche a volerla ritenere sussistente nella fattispecie, la rinuncia all'azione di disconoscimento sarebbe comunque inefficace.

3. — Le conclusioni sopra esposte sono state criticate da parte della dottrina la quale ha proposto invece una diversa impostazione del problema, che può così sintetizzarsi.

Il consenso del padre non viene in rilievo come atto dispositivo dello *status* di figlio o dell'azione di disconoscimento bensì come un «aspetto di un comportamento più complesso che muove dalla decisione di avere un figlio e si completa nell'accoglienza del figlio nella propria famiglia, nel trattato come proprio ... insomma in una condotta socialmente rilevante di assunzione di responsabilità verso una nuova vita, verso la quale la propria condotta è determinata sia per farla nascere sia per attribuirle diritti di *status*. Se è vero che la riforma è ispirata ad una tendenziale corrispondenza tra verità naturale e verità formale, è vero anche che la ricerca della verità biologica non è un valore in sé, assoluto e senza limiti, come si ricava ad es. dai termini di decadenza per l'esercizio dell'azione di disconoscimento di paternità, dalla necessità del consenso del figlio per il suo riconoscimento o dall'irrimediabilità della dichiarazione giudiziale di paternità quando contrasti con l'interesse del figlio. Il concetto giuridico di paternità viene ad essere così collegato non esclusivamente al dato biologico, ma anche al principio di responsabilità della procreazione e di conseguenza all'aspetto sociale ed affettivo.

L'art. 235 c.c. è formulato sul presupposto che, nell'ipotesi di impotenza del marito, la nascita del figlio dovesse essere necessariamente collegata, ad un adulterio della madre mentre la possibilità di fecondazione senza la partecipazione all'atto generativo spezza questo rigido automatismo. Il marito che ha invece scelto consapevolmente la via della fecondazione artificiale eterogenea per avere un figlio dalla moglie, a compiuto legittimamente un atto responsabile e decisivo per la nascita del figlio e non può quindi essere ammesso successivamente ad esercitare l'azione di disconoscimento.

Le argomentazioni dottrinali fin qui esposte non risultano però idonee, ad avviso del Collegio, a pervenire *de iure condito* alla soluzione propugnata. È certamente innegabile l'assoluta mancanza di una idonea regolamentazione legislativa in materia, posto che l'attuale ordinamento giuridico è basato, in effetti, sulla procreazione con metodi naturali, senza alcuna previsione delle varie ipotesi di fecondazione assistita che hanno comportato una vera e propria rivoluzione degli schemi giuridici tradizionali di paternità e maternità. Né ancora può sottacersi che, come emerso anche nella vicenda giudiziaria in esame, l'attuale vuoto normativo in materia si appalesa alquanto allarmante, specie per l'assenza di qualsiasi disciplina dell'attività dei centri privati presso cui tali interventi vengono liberamente praticati, essendo tale attività rimessa alla sola autoregolamentazione dei centri stessi, senza alcun controllo da parte dello Stato (cfr. le dichiarazioni rese dal dr. Schetter secondo cui, all'epoca dei fatti per cui è causa, le uniche notizie richieste alla donna che, come l'Abate Teresa, ricorrevano alla fecondazione artificiale riguardavano «il suo gruppo sanguigno e le caratteristiche fenotipiche del marito in modo da poter selezionare il seme del donatore che dia anche una certa somiglianza»).

Occorre però verificare se la normativa esistente consenta, sul piano interpretativo, la soluzione suggerita dalla dottrina.

Al riguardo, occorre ricordare che, secondo il fondamentale canone di ermeneutica sancito dall'art. 12 delle preleggi, la norma giuridica deve essere interpretata innanzitutto dal punto di vista letterale, non potendosi al testo «attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse», di poi, solo se tale significato non sia chiaro ed univoco, si deve ricorrere al criterio logico, al fine di individuare, attraverso una congrua valutazione del fondamento della norma, la precisa «intenzione del legislatore», avendo cura però di individuare quale risulta dal singolo testo che è oggetto di specifico esame e non già quale può desumersi dalle finalità ispiratrici del complesso normativo in cui si inserisce quel testo. Infine, solo «se la controversia non può essere decisa con una precisa disposizione si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe». Il riferimento ad elementi extratestuali è quindi consentito per ricercare elementi interpretativi quando la norma sia oscura o si presti ad interpretazioni contrastanti, ma non per dare un senso diverso da quello fatto palese dal significato chiaro ed inequivoco desumibile dalla sua dizione letterale.

Secondo l'insegnamento della suprema Corte, quando dalla lettera della legge appare chiara la volontà del legislatore, non è consentito al giudice che interpreta la norma sostituire a quella volontà altra contraria o diversa, «solo perché la ritenga meglio rispondente alla finalità della legge stessa, posto che la ricerca della *ratio legis* costituisce solo un criterio sussidiario di interpretazione in presenza di norma di dubbio contenuto ma non può valere a disattendere la portata della norma stessa anche qualora questa, sia pure contro l'intenzione del legislatore, abbia un inequivocabile significato» (Cass. 7 aprile 1983, n. 2454; 23 settembre 1983, n. 4711; 6 agosto

1984, n. 4631). In definitiva, non è consentito all'interprete far prevalere l'interpretazione teleologica su quella letterale e correggere così la norma nel significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la compongono, neppure nell'ipotesi in cui ritenga che l'effetto giuridico che ne deriva sia inadatto alla finalità pratica cui la norma è intesa (Cass. 96/3495).

Applicando tali principi alla fattispecie, deve escludersi l'ammissibilità di un'interpretazione diversa da quella sopra seguita.

Nel caso in esame non siamo in presenza di una vera e propria lacuna legislativa da regolare sulla base dei principi espressi in casi simili o in materie analoghe, posto che l'ipotesi concreta in esame integra perfettamente i presupposti della fattispecie giustificativa dell'azione di disconoscimento della paternità ex art. 235, n. 2, c.c. (*status* di figlio legittimo e impotenza del marito). Manca quindi qualsiasi supporto normativo in base al quale fondare l'esclusione dell'azione di disconoscimento dell'azione di paternità nel caso di consenso prestato dal padre, perché così si introdurrebbe un ulteriore requisito negativo dell'azione non previsto dalla legge.

La possibilità di sostituire alla paternità biologica il consenso, che è un atto negoziale proveniente da un terzo rispetto al rapporto biologico, non trova fondamento nel mero diritto positivo. Né del resto potrebbe ritenersi del tutto scontato, anche sulla base dei principi del diritto vigente, l'esito della comparazione che si verrebbe in tal modo a regolare, se si considera ad esempio che l'azione di impugnazione per difetto di veridicità è concessa sulla base della sola inesistenza del rapporto biologico, anche all'autore del riconoscimento, ossia al soggetto che ha acconsentito, pure formalmente, all'iniziale rapporto giuridico di procreazione, in applicazione del principio di ordine superiore — espresso nella relazione al Re n. 126 — secondo cui la realtà giuridica deve adeguarsi nella maniera più larga possibile alla realtà naturale, indipendentemente dal comportamento soggettivo dell'autore del riconoscimento.

In tal senso peraltro è la decisione della suprema Corte n. 12350 del 18 novembre 1992 secondo cui nell'ipotesi di fecondazione naturale la paternità va attribuita come conseguenza giuridica della procreazione e non rilevando di conseguenza un disvolere del concepimento da parte del presunto padre, né è fondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 269 c.c. nella parte in cui attribuisce la paternità naturale in base al mero dato biologico senza alcun riguardo alla componente volitiva, costituita dal fine della procreazione che deve accompagnare l'atto sessuale. Dibattuta inoltre è la possibilità di poter agire per il disconoscimento quando, pur mancando il rapporto biologico, sia assente ogni violazione del dovere di fedeltà, come nei casi di concepimento involontario o di violenza sessuale.

Il sistema normativo vigente, quindi, non è nel senso di riconoscere — sempre ed in modo univoco — ai presupposti di volontà e responsabilità che abbiano influito sul fatto della generazione, un carattere prevalente rispetto al normale presupposto della derivazione biologica. È significativo del resto che in numerosi ordinamenti stranieri, come quello tedesco ed anglosassone, oltre che nei disegni di legge presentati nel nostro Paese, il problema è stato risolto nel senso di impedire espressamente che il consenso del coniuge all'inseminazione artificiale possa essere successivamente revocato, ma che, prima di tali innovazioni legislative, la giurisprudenza francese, ad esempio, era pervenuta alle stesse conclusioni accolte da questo tribunale.

In definitiva, deve pertanto ritenersi *de iure condito* che in mancanza sia di una normativa ambigua ed equivoca sul punto, sia di principi generali univoci e precisi in materia, la soluzione contraria suggerita dalla dottrina rappresenterebbe un'operazione ermeneutica di tipo creativo, come tale vietata all'interprete, specie in una materia così delicata come quella in esame.

4. — Ad avviso del Collegio, le istanze e le ragioni di carattere etico e sociale sottese alla posizione dottrinale sopra illustrata, possono trovare la loro esatta collocazione, oltre che *de iure condendo*, soltanto sotto il profilo dell'incostituzionalità della normativa in esame.

Infatti, la soluzione del caso concreto desumibile dall'attuale disciplina legislativa non garantisce una effettiva tutela delle posizioni contrastanti, quella cioè della madre e della famiglia legittima, e soprattutto quella del generato che è senza dubbio il soggetto meno tutelato nei suoi diritti inviolabili di uomo in quella particolare formazione sociale che è la famiglia. L'art. 30 Cost., nell'enunciare che è dovere e diritto dei genitori, di mantenere, istruire ed educare i figli, individua in capo ai genitori il principio di responsabilità per la procreazione, escludendo qualsiasi possibilità di esonero. Ciò significa che ogni bambino ha diritto ad essere mantenuto, istruito ed educato dai propri genitori, cioè di essere messo nelle condizioni ottimali per poter sopravvivere e sviluppare la propria personalità, e che tale diritto può essere eliminato solo se il padre legittimo dimostri di non essere responsabile della nascita del figlio nato in costanza di matrimonio; ed anche l'adozione dei minori è un esempio della rilevanza di tale assunzione di responsabilità.

La potestà dei genitori è un potere attribuito non già nel loro interesse personale né di quello della famiglia bensì nell'interesse dei figli, che lo Stato promuove e garantisce anche attraverso molteplici interventi correttivi o sanzionatori sull'esercizio di detta potestà (v. artt. 570 ss. c.p. e 155, 330 ss., c.c.). Il legislatore costituzionale ha elevato l'interesse del minore a rango di interesse preminente, intorno al quale essere armonizzate tutte le altre componenti familiari; la famiglia cioè rappresenta lo strumento per l'armonico sviluppo della personalità dell'individuo e di conseguenza l'interesse familiare non deve essere inteso come interesse superindividuale in sé contrapposto a quello dei singoli che ne fanno parte ma come complesso degli interessi degli individui che vivono nella comunità familiare, anche in posizione conflittuale che deve essere mediata con riferimento alle esigenze di ciascun membro.

In tale contesto, l'interesse del generato assume rilievo prevalente anche verso chi ha determinato la sua nascita dal punto di vista biologico e/o morale: del resto, se si è riconosciuta la necessità di tutelare l'interesse del figlio anche ai fini dell'ammissibilità dell'azione dichiarativa della paternità o maternità naturale (Corte cost. n. 341/1990), la valutazione del medesimo interesse non può non essere parimenti garantita anche nel caso di disconoscimento della paternità proposto dal padre legittimo dopo aver prestato il proprio consenso all'inseminazione eterologa della moglie. Rafforza tale opinione la decisione della Corte costituzionale del 27 novembre 1991, n. 429 secondo cui, nel caso di minore di età inferiore ai sedici anni, la ricerca della paternità «pur quando concorrono specifiche circostanze che la fanno apparire giustificata ai sensi degli artt. 235 o 274 c.c., non è ammessa ove risulti un interesse del minore contrario alla privazione dello stato di figlio legittimo...; l'interesse dovrà essere apprezzato dal giudice soprattutto in funzione dell'esigenza di evitare che l'eventuale mutamento dello *status* familiare del minore possa pregiudicare gli equilibri affettivi».

L'infondatezza della questione di costituzionalità sottoposta alla Corte è stata affermata sul presupposto che il provvedimento del tribunale di nomina di un curatore speciale al fine di proporre l'azione di disconoscimento su istanza del p.m., deve giustificare congruamente la valutazione dell'interesse del minore ed il giudice deve quindi «allargare il campo delle acquisizioni delle sommarie informazioni, includendovi tutti gli elementi necessari o utili per valutare la sussistenza dell'interesse del minore all'esperimento di un'azione che lo spoglierebbe dello stato di figlio legittimo senza garantirgli l'acquisto dello stato di filiazione nei confronti del padre naturale». Di talché risulta confermata l'imprescindibile necessità di valutare l'interesse del minore come pregiudiziale all'accoglimento dell'azione di disconoscimento; tale valutazione, nel caso sottoposto alla Corte, è ricompresa nel giudizio preliminare di nomina del curatore speciale del minore da parte del tribunale, ma non vi è invece possibilità di una sua rilevanza giuridica nel caso in cui l'azione stessa sia introdotta da uno dei soggetti privati a ciò legittimato.

Inoltre, va considerato che il semplice fatto dell'inseminazione artificiale non offre elementi sufficienti per la costituzione di un rapporto giuridico di paternità nei confronti del donatore del seme per cui il figlio disconosciuto finirebbe per assumere una posizione analoga a quella dei figli nati ad opera di ignoti, determinandosi così gravi discriminazioni tra le varie categorie di figli, specie con riguardo al fenomeno dell'azione in cui è espressamente esclusa la possibilità di revocare il consenso prestato e di far venir meno quindi il rapporto di filiazione, sorto anch'esso a prescindere da un legame di tipo biologico.

In conclusione, l'accoglimento dell'imputazione da parte del padre legittimo che abbia acconsentito all'inseminazione artificiale eterologa della moglie, si risolverebbe nella mera «certificazione» della corrispondenza tra il dato naturale e la situazione formale con conseguente privazione giuridica della figura paterna e lesione irreversibile dei diritti del minore alla propria identità ed al proprio nome che trovano invece un solido fondamento a livello costituzionale nei principi stabiliti dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31.

Neppure potrebbe avviarsi a ciò, assumendo che alla disconoscibilità del figlio nato da fecondazione artificiale con il consenso del marito della madre, consegua la risarcibilità dei danni derivanti da tale irresponsabile comportamento del soggetto divenuto padre legittimo. Invero, pur a prescindere dall'ammissibilità di una simile domanda risarcitoria, non vi è dubbio che la mancanza del rapporto di paternità che si verrebbe in tal modo a determinare comporterebbe per il figlio disconosciuto la perdita di diritti e di valori personali non suscettibili di completa *restitutio in integrum* attraverso la semplice monetizzazione degli stessi, peraltro di ardua quantificazione, dovendosi certamente escludere che tale utilità economica sia idonea a sostituire quelle esigenze di vita irreversibilmente compromesse dall'accoglimento dell'azione di disconoscimento.

Stante quindi la rilevanza e la non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità sopra illustrato, si impone la sospensione del presente processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con gli adempimenti di rito indicati di dispositivo.

P. Q. M.

Il tribunale, letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 235 cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non preclude l'azione per il disconoscimento di paternità al padre legittimo che abbia prestato il proprio consenso all'inseminazione artificiale eterologa della moglie;

Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Napoli il 14 marzo 1997.

Il presidente: SCORDO

97C0662

N. 388

Ordinanza emessa il 1° aprile 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Rovereto nel procedimento penale a carico di Iannuzzi Vincenzo ed altri

Sanità pubblica - Regione Trentino-Alto Adige - Divieto per le UU.SS.LL. aventi sede nel territorio regionale di utilizzazione, senza corrispettivo, di attrezzature e materiali per analisi di laboratorio messi a disposizione da ditte fornitrici - Sanzioni penali - Invasione della sfera di competenza della provincia di Trento in materia di funzionamento e gestione dell'attività sanitaria nel territorio provinciale. In alternativa - Sanità pubblica - Provincia di Trento - Abrogazione del divieto di stipulazione di contratti di comodato da parte dell'U.S.L. - Invasione della sfera di competenza regionale in materia di funzionamento e gestione dell'attività sanitaria.

(Legge regione Trentino-Alto Adige, 17 novembre 1988, n. 25, art. 16; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, art. 1; legge provincia Trento 1° aprile 1993, 10, art. 51).

(Stato Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 7, e 9, n. 10).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza considerato che:

l'avv. de Carneri, all'udienza odierna ha sollevato la questione della illegittimità costituzionale della norma dettata dall'art. 16 della legge della regione Trentino-Alto Adige dd. 17 novembre 1988, n. 25, che pone il divieto, per le unità sanitarie locali aventi sede nel territorio regionale, «di utilizzare senza corrispettivo attrezzature e materiale per analisi di laboratorio messi a disposizione da ditte fornitrici dell'u.s.l. medesima», in quanto tale disposizione, concernendo le modalità di gestione dell'attività degli enti sanitari, invade l'ambito della competenza legislativa attribuita alla provincia autonoma di Trento dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché dalle norme di esecuzione dello statuto ed in particolare, dall'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975 n. 474. In particolare espone il difensore, la determinazione delle modalità di funzionamento e gestione dell'attività sanitaria nel territorio della provincia di Trento è riservata alla competenza legislativa dell'ente pubblico provinciale in base al disposto dell'art. 9, n. 10 dello statuto di autonomia, essendo stato riservato alla competenza legislativa della regione autonoma (in base all'art. 4, n. 7, dello statuto) il solo potere di disciplinare l'ordinamento, vale a dire l'organizzazione strutturale, degli enti sanitari;

l'avv. Quadri ha sostenuto l'illegittimità della medesima norma poiché diretta a disciplinare aspetti normativi di natura civilistica, preclusi alla potestà legislativa regionale;

l'avv. Giarda ha lamentato la illegittimità costituzionale della norma medesima, per la irrazionalità della stessa, trattandosi dell'unica norma preclusiva della stipulazione di detto contratto da parte degli enti ospedalieri, esistente nell'ordinamento delle regioni e della Repubblica italiana;

Ciò premesso, occorre osservare che:

1. — lo statuto speciale, approvato con legge costituzionale, attribuisce all'ente regionale la potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri (art. 4, n. 7) mentre attribuisce all'ente provinciale la potestà legislativa in materia di igiene e sanità compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera (art. 9, n. 10);

2. — non appare pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma contestata, se la distinzione sopra riportata deve essere intesa nel senso che viene riservata alla competenza legislativa provinciale anche la indicazione delle modalità concrete attraverso le quali la gestione dell'ente sanitario deve avvenire, ed in particolare la descrizione delle forme attraverso le quali può avvenire la conclusione dei contratti di fornitura dei prodotti e dei macchinari necessari allo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria ed ospedaliera (legge regionale 17 novembre 1988, n. 25, in particolare il divieto posto dall'art. 16); è ben vero che vi è un dato letterale che consentirebbe di giungere all'opposta soluzione (il medesimo termine «ordinamento» viene utilizzato, dallo statuto, nello stesso art. 4, al n. 1 nonché nell'art. 8, al n. 1, per attribuire, rispettivamente, alla Regione ed alle Province, la potestà normativa in materia di uffici e del personale degli enti autonomi, potestà che non può non ricomprendere, quale sicura manifestazione dell'autonomia dell'ente cui è attribuita, altresì il potere di disciplinare, con atto normativo dell'ente autonomo, le modalità per la formazione e la stipulazione dei contratti da parte dell'ente medesimo) ma tuttavia le espressioni utilizzate, nella norma di esecuzione dello statuto consentono il permanere del dubbio interpretativo, poiché l'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, come sostituito dall'art. 1 d.lgv. 16 marzo 1992, n. 267, affida alle province «le potestà legislative ... attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari»;

3. — anche a voler ritenere infondata la questione di costituzionalità indicata dalle difese (questione che peraltro è necessario sollevare, non apparendo essa manifestamente infondata) occorre evidenziare che vi sono altre norme, regolanti la medesima materia, che, in alternativa con la suesposta questione di legittimità costituzionale, paiono contrastare con disposizioni sovraordinate;

4. — la norma di esecuzione recata dall'originario testo dell'art. 2 del d.P.R. n. 474/75 attribuiva alla regione Trentino-Alto Adige, «ai sensi degli articoli 4, n. 7), e 16» dello statuto speciale, la competenza a «disciplinare, con proprie leggi, il modello di organizzazione e di funzionamento degli enti sanitari ed ospedalieri»; in forza di tale ampia declaratoria, la Regione autonoma introdusse la disciplina recata dalla legge regionale 17 novembre 1988, n. 25;

5. — il nuovo testo dell'art. 2 del d.P.R. n. 474/1976, introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 267/1992, senza modificare il potere della Regione di disciplinare il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari, attribuito alle province, sottraendola alla regione, la competenza legislativa in materia di «funzionamento delle istituzioni ed enti sanitari» specificando altresì la competenza legislativa provinciale in materia di «gestione delle istituzioni ed enti sanitari»;

6. — in epoca immediatamente antecedente all'introduzione della novella, la legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1, all'art. 1, secondo comma, riconosceva la competenza della legge provinciale per la disciplina delle dimensioni, numero, modalità di funzionamento ed organizzazione delle aziende provinciali sanitarie;

7. — sulla base di tali nuove attribuzioni, indicate nei punti 5 e 6, intervenute senza che alcun mutamento nella distribuzione statutaria della competenza legislativa fosse intervenuta, la Provincia autonoma di Trento ha provveduto ad introdurre la «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale», con l.p. 1º aprile 1993, n. 10;

8. — con tale legge, in particolare con l'art. 51 (che, nel riferirsi alla disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni, dell'ente pubblico sanitario, fa rinvio alla disciplina vigente in materia con riguardo ai contratti ed ai beni della provincia autonoma di Trento, vale a dire alla l.p. 19 luglio 1990, n. 23), si è inteso, tra l'altro abrogare il divieto di stipulazione di contratti di comodato da parte dell'u.s.l. (o dell'ente sanitario comunque denominato), non essendo dato di rinvenire, nella disciplina richiamata per effetto dell'art. 51 citato, alcun limite all'attività contrattuale dell'ente sanitario, con riferimento al predetto contratto;

9. — in conclusione, una specifica materia (la disciplina dell'attività contrattuale degli enti sanitari nel territorio della provincia di Trento, con qualunque nome essi vengano ad essere chiamati) è stata oggetto di interventi normativi da parte di due enti autonomi, regione Trentino-Alto Adige e provincia autonoma di Trento, senza che, nelle norme statutarie introdotte con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, fosse intervenuto alcun mutamento nella attribuzione della competenza legislativa dei due enti autonomi predetti.

10. — l'intervento legislativo da parte dei due enti autonomi nel medesimo ambito di normativa, in assenza di un trasferimento del potere legislativo, in quella certa materia, da un ente all'altro, a livello statutario (non potendo certo le fonti sottordinate, sia la norma di esecuzione dello statuto, nel testo previgente od in quello novellato, o la legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1, derogare o modificare la disciplina statutaria) preclude la

possibilità di intendere il rapporto tra la norme nei tradizionali termini della successione delle leggi nel tempo ed induce a sollevare la questione di legittimità costituzionale, in via alternativa, anche delle norme recate dall'art. 1 d.lgv. 16 marzo 1992, n. 267, limitatamente alla attribuzione alle province autonome del potere legislativo in materia di funzionamento degli enti ed istituti ospedalieri, nonché dall'art. 51 della l.p. 1° aprile 1993, n. 10;

11. — ai fini della decisione propria di questa fase processuale è necessario pertanto sollevare, da un lato, la questione della legittimità costituzionale delle norme recate dall'art. 16 della legge regionale della regione Trentino-Alto Adige dd. 17 novembre 1988, n. 25 e dal testo previgente dell'art. 2 d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (limitatamente alla attribuzione alla competenza legislativa regionale della materia del funzionamento degli enti sanitari ed ospedalieri), nonché, dall'altro lato, ed in via alternativa, delle norme recate dall'art. 1 d.lgv. 16 marzo 1992, n. 267 (limitatamente alla attribuzione alle province autonome del potere legislativo in materia di funzionamento degli enti ed istituti ospedalieri) e dall'art. 51 della legge provinciale dd. 1° aprile 1993, n. 10, poiché l'una o l'altra dei suddetti complessi normativi appare in contrasto con le disposizioni del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare con l'art. 4, n. 7, e con l'art. 9, n. 10 dello statuto.

12 — la rilevanza delle questioni sollevate è di immediata evidenza, se si considera che il pubblico ministero ha strutturato l'imputazione sull'ipotesi abusiva derivante dalla violazione della norma (art. 16 l.r. 17 novembre 1988, n. 25) la cui illegittimità (o abrogazione) viene, dalle difese, denunciata.

Gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale paiono manifestamente infondati:

1. — il divieto posto dall'art. 16 l.r. 17 novembre 1988, n. 25 non incide sulla disciplina civilistica del contratto di comodato, limitandosi a vietare, all'unità sanitaria locale, il ricorso, in determinati casi, a quella particolare forma contrattuale: non vi è pertanto l'invasione, per questo profilo, di sfere di competenza legislativa non riservate alla legge regionale;

2. — non pare ravvisabile la denunciata irragionevolezza della norma art. 16 l.r. 17 novembre 1988, n. 25 per disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe, non essendo individuabile un corrispondente divieto contrattuale nella legislazione di altre regioni italiane ovvero della Repubblica italiana, poiché la legge regionale, nelle materie indicate nell'art. 4 dello statuto, è soggetta unicamente ai limiti indicati nella prima parte dell'articolo medesimo, senza necessità di uniformarsi a quanto disposto da altre leggi regionali o a leggi nazionali che non contengano «norme fondamentali delle riforme economico sociali»;

P. Q. M.

Letti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale delle norme recate dall'art. 16 della legge regionale della regione Trentino-Alto Adige datato 17 novembre 1998, n. 25 e dal testo previgente dell'art. 2 d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (limitatamente alla attribuzione alla competenza legislativa regionale della materia del funzionamento degli enti sanitari ed ospedalieri), nonché, dall'altro lato, ed in via alternativa, delle norme recate dall'art. 1 d.lgv. 16 marzo 1992, n. 267 (limitatamente alla attribuzione alle Province autonome del potere legislativo in materia di funzionamento degli enti ed istituti ospedalieri) e dall'art. 51 della legge provinciale datato 1° aprile 1993, n. 10, per contrasto con l'art. 4, n. 7, e con l'art. 9, n. 10 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio sull'incidente di costituzionalità;

Dispone, altresì, che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri, al presidente della Giunta regionale ed al presidente della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento nonché comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento ed ai presidenti del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale della provincia autonoma di Trento.

Rovereto, addì 1° aprile 1997

Il giudice: FLORIT

N. 389

*Ordinanza emessa il 10 gennaio 1997 dal tribunale di Roma
nel procedimento civile vertente tra Bardelli Mario e Bardelli Gianfranco S.n.c. ed altri*

Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli - Esclusione, secondo le norme vigenti al momento del sinistro, dell'operatività della garanzia assicurativa per i soci illimitatamente responsabili della società assicurata - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con riferimento alle analoghe esclusioni oggetto della sentenza di illegittimità costituzionale n. 188/1991.

[Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lett. d)].

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 48816 del r.g. per gli affari contenziosi dell'anno 1992, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 26 settembre 1996 e vertente tra Bardelli Mario, attore, elettivamente domiciliato in Roma, via Michele Mercati n. 45, presso lo studio del procuratore avv.to Roberto Causo che lo rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione, e Bardelli Gianfranco S.n.c., Bardelli Gianluca, contumaci. Norditalia assicurazioni S.p.a., convenuta, elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 3, presso lo studio dei procuratori avv.ti Antonio Rappazzo e Anna Cascarano che la rappresentano e difendono per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

Oggetto: Risarcimento danni.

Il tribunale premesso che l'attore Bardelli Mario, passeggero a bordo dell'autovettura De Tomaso (modello Pantera) condotta dal proprio fratello Bardelli Gianluca, in occasione di un giro di collaudo effettuato mediante utilizzazione di una targa prova, ha riportato lesioni personali a cagione dell'urto violento dell'autovettura contro il muro di una costruzione adiacente alla strada; che, promossa azione risarcitoria nei confronti del conducente dell'auto, nonché della S.n.c. Bardelli Gianfranco — titolare dell'officina e della targa prova — e della Norditalia Assicurazioni, garante del rischio r.c.a. di veicoli posti in circolazione mediante la predetta targa prova, l'assicuratore si è costituito in giudizio tra l'altro eccependo la propria carenza di legittimazione passiva; che la sollevata eccezione si fonda sul rilievo che il dedotto sinistro non sarebbe coperto da garanzia assicurativa per difetto del requisito di terzietà del danneggiato [art. 4, lett. d), della legge n. 990/1969] in quanto socio a responsabilità illimitata della società («Bardelli Gianfranco S.n.c.») che aveva acceso il contratto di assicurazione obbligatoria sulla targa; che, esaurita la fase istruttoria, l'attore ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, lett. d) della legge n. 990/1969.

Ritenuto che la sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, lett. d) della legge n. 990/1969 non appare manifestamente infondata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, poiché l'esclusione dai benefici dell'assicurazione obbligatoria dei soci illimitatamente responsabili della società che ha stipulato il contratto non si trova alcuna plausibile giustificazione e costituisce palese violazione del sancito principio di eguaglianza, anche tenuto conto del rilievo preminente della tutela costituzionale accordata al diritto alla salute che non tollera disparità di trattamento tra danneggiato e danneggiato; che la Corte costituzionale, con propria sentenza n. 188/1991, si è già occupata di un caso assolutamente analogo avendo dichiarato la illegittimità costituzionale dello stesso art. 4 della legge n. 990/1969 con riferimento, però, alla lettera b) che escludeva dai benefici dell'assicurazione obbligatoria coniuge, ascendenti, discendenti, etc.; che peraltro detto art. 4, in conseguenza della ricordata pronuncia e in attuazione della direttiva del Consiglio CEE 84/5 è già stato integralmente modificato dall'art. 28 della legge n. 142/1992 nel senso che non è considerato terzo, restando così escluso dal risarcimento, «il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro»; che il surrichiamato art. 28 della legge n. 142/1992 non ha efficacia retroattiva e, pertanto, non può essere applicato al caso di specie che dunque ricade nell'ambito di applicazione dell'abrogata lettera d) della legge n. 990/1969; che ricorrono quindi le condizioni per sospendere il giudizio e disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. d) della legge n. 990/1969 con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 10 gennaio 1997

Il presidente: CHIAVETTA

97C0664

N. 390

*Ordinanza emessa il 14 febbraio 1997 dal tribunale di Ancona
nel procedimento civile vertente tra INPS e Picchio Annita*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e dalla rivalutazione monetaria - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale - Elusione del giudicato costituzionale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 38 e 136).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5 novembre 1992 il pretore di Ancona dichiarava il diritto dei ricorrenti alla cristallizzazione delle pensioni rispettivamente percepite a carico dell'INPS nell'importo corrisposto alla data del 30 settembre 1983 fino al riassorbimento conseguente alla rivalutazione automatica della pensione base e condannava l'INPS al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze fra quanto dovuto e quanto percepito, con interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti e rivalutazione secondo gli indici ISTAT per la parte eccedente l'importo degli interessi legali; condannava inoltre l'INPS alla rifusione di un terzo delle spese legali.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'INPS; si sono costituiti in giudizio gli assicurati; all'odierna udienza questi ultimi hanno sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 commi da 181 a 183 della legge 662/1996, per contrasto con gli artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36, 38, 101, 102, 103, 104 e 136 della Costituzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deduca l'Ente appellante che l'istituto della cristallizzazione dell'importo della pensione alla data di cessazione del diritto alla integrazione al minimo — previsto dall'art. 6, settimo comma, legge n. 638/1983 — è riferito alla sola ipotesi di cessazione del diritto alla integrazione al minimo per superamento dei limiti di reddito, e non anche alla diversa ipotesi di cessazione del diritto alla integrazione al minimo in applicazione del principio di unicità della integrazione stessa enunciato dal comma terzo dell'art. 6; la seconda pensione integrata al minimo deve essere invece corrisposta, secondo l'appellante, a calcolo, a decorrere dal 1° ottobre 1983.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 6 decreto-legge 463/1983 conv. in legge 683/1983 e dell'art. 11, comma 22, legge 537/1993 — quest'ultimo nel testo risultante da Corte Cost. 240/1994 — il titolare di due o più pensioni, tutte integrate o integrabili al minimo alla data del 30 settembre 1983, a cui compete il diritto alla integrazione al minimo della pensione individuata ai sensi del terzo comma dell'art. 6 decreto-legge 463/1993, ha diritto al mantenimento delle ulteriori pensioni nell'importo cristallizzato al 30 settembre 1983, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica, purché non superi i limiti di reddito indicati nel primo comma del medesimo art. 6.

Inoltre, a norma dell'art. 442 c.p.c. nel testo risultante dalla sent. Corte Cost. n. 156 del 1991 — applicabile fino alla entrata in vigore dell'art. 16, comma 6 legge 412/1991 — sulle somme di denaro per crediti previdenziali — fra cui devono essere ricomprese le integrazioni al minimo — sono dovuti gli interessi nella misura legale e l'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria.

La recente legge 23 dicembre 1996 n. 662 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»), all'art. 1, commi da 181 a 183, ha stabilito che:

1) il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza della applicazione delle sentenze della Corte cost. 495/1993 e 240/1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato;

2) che il rimborso avverrà in sei annualità, sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro;

3) che il diritto al pagamento degli arretrati spetta ai soli soggetti interessati ed ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996;

4) che nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono interessi e rivalutazione;

5) che la verifica del requisito reddituale è effettuata non solo in relazione ai redditi del 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi;

6) che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 dell'art. 1, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti e i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Il presente procedimento riguarda appunto il pagamento delle somme disciplinato dai commi 181 e 182 della sopra citata norma; gli appellati sono i «soggetti interessati»; di conseguenza, in applicazione della normativa sopra illustrata il procedimento dovrebbe essere dichiarato estinto, con compensazione di spese.

La normativa in questione presenta elementi di contrasto con i principi costituzionali, come segnalati dalla difesa degli appellati.

1) Sussiste contrasto con l'art. 136 primo comma della costituzione.

Secondo il combinato disposto dell'art. 136 predetto e dell'art. 30, terzo comma, legge 87/1953, la efficacia propria delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale preclude al legislatore di ripristinare la disciplina dichiarata illegittima per il periodo già trascorso; la normativa dichiarata incostituzionale può essere adottata dal legislatore solo per i rapporti successivi — e salvo ovviamente un nuovo sindacato di costituzionalità.

Nel caso in questione viene ripristinata dal legislatore per il passato la disciplina dell'art. 11 comma 22, legge 537/1993 nella parte dichiarata incostituzionale dalla sent. 240/199, con conseguente violazione del giudicato costituzionale.

Inoltre — rispetto ai «soggetti interessati» — la citata sent. 240/1994 ha ritenuto costituzionalmente legittima la normativa secondo cui il diritto alla integrazione è subordinato al mancato superamento dei limiti di reddito alla data del 30 settembre 1983, mentre la nuova normativa ha stabilito, anche per il passato, che il controllo del requisito reddituale vada effettuato per tutti gli anni rispetto ai quali è richiesta la integrazione; anche in questo senso si individua dunque un contrasto con il giudicato costituzionale.

2) Le nuove norme in esame escludono che sulle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 siano computati interessi legali e rivalutazione monetaria — che sarebbero altrimenti spettati a detti soggetti in forza del ricordato assetto normativo e giurisprudenziale; dispongono poi la estinzione *ope legis* del giudizio in corso; pongono in atto dunque un depauperamento della situazione patrimoniale degli interessati, con una totale vanificazione della tutela giurisdizionale e la violazione del diritto ad agire, stabilito dall'art. 24 della Costituzione.

3) La statuizione relativa alla «compensazione delle spese di giudizio» costituisce una ulteriore violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto sottrae alla giurisdizione la decisione su un punto, sia pure accessorio ma comune di valenza economica, della controversia.

4) La norma in esame introduce una deroga al diritto comune in materia di obbligazioni, ed in particolare agli artt. 1181 e 1197 cod. civ.: ed infatti da un lato — prevedendo la estinzione del debito in sei annualità — impedisce al creditore di esigere tempestivamente l'intero credito; dall'altro — prevedendo che il rimborso sia effettuato mediante titoli del debito pubblico aventi libera circolazione — consente la estinzione della obbligazione mediante *datio in solutum* a prescindere dal consenso del creditore.

Tale disciplina derogatoria — che risulta compressiva della situazione patrimoniale dei creditori, sottoposti anche all'alea delle oscillazioni dei titoli — ha come destinatari soltanto le categorie di pensionati a cui si riferisce la norma, senza alcuna razionale giustificazione; ne derivano seri dubbi di contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiché il sacrificio economico richiesto dalle esigenze del bilancio pubblico non è in alcun modo equamente ripartito fra tutte le categorie di cittadini, ma è anzi fatto gravare proprio sulle fasce più deboli — quelle che infatti hanno diritto alla integrazione al minimo — dei pensionati.

5) L'art. 3 della Costituzione risulta violato anche dalla disposizione che esclude la corresponsione di interessi e rivalutazione sugli importi maturati al 31 dicembre 1995.

La esclusione di interessi e rivalutazione — dovuti, come sopra si è esposto, su tutte le prestazioni previdenziali — soltanto per alcune categorie di crediti, ed in particolare proprio per quelli vantati dai pensionati delle fasce sociali più deboli coloro la cui pensione ha bisogno di essere integrata per raggiungere un importo ritenuto il minimo necessario a soddisfare in modo adeguato le esigenze di vita — costituisce un trattamento differenziato rispetto a quello riservato a tutti gli altri soggetti, senza che la differenza sia fondata su una razionale giustificazione.

6) La norma in esame, nella parte che stabilisce la esclusione di rivalutazione ed interessi sui crediti per la integrazione al minimo — integrazione che è una componente non ancora liquidata della ordinaria pensione — maturati al 31 dicembre 1995, si pone inoltre in contrasto con l'art. 38 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha affermato (sentenza 156/1991) che l'art. 36 primo comma della Costituzione — di cui l'art. 429 c.p.c. è espressione — è applicabile, come parametro delle esigenze di vita del lavoratore, anche alle prestazioni previdenziali, tramite l'art. 38 secondo comma della Costituzione; che dunque la mancata previsione per i crediti previdenziali di una regola analoga a quella vigente per i crediti di lavoro costituisce violazione appunto dell'art. 38 della Costituzione, oltre che dell'art. 3 della Costituzione.

Per tutte le ragioni esposte, ritenuta la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge 662/1996 sotto i profili sopra esposti, deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con i conseguenti adempimenti a carico della cancelleria.

P. Q. M.

Visti gli artt. 135 della Costituzione, 1 della legge 1/1948 e 23 della legge 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in relazione agli artt. 3, 24, 38 e 136 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente delle due Camere del Parlamento.

Ancona, addì 14 febbraio 1997

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 391

*Ordinanza emessa il 14 febbraio 1997 dal tribunale di Ancona
nel procedimento civile vertente tra INPS e Santilli Marino*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale - Elusione del giudicato costituzionale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 38 e 136).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5 novembre 1992 il pretore di Ancona dichiarava il diritto dei ricorrenti alla cristallizzazione delle pensioni rispettivamente percepite a carico dell'INPS nell'importo corrisposto alla data del 30 settembre 1983 fino al riassorbimento conseguente alla rivalutazione automatica della pensione base e condannava l'INPS al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze fra quanto dovuto e quanto percepito, con interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti e rivalutazione secondo gli indici ISTAT per la parte eccedente l'importo degli interessi legali; condannava inoltre l'INPS alla rifusione di un terzo delle spese legali.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'INPS; si sono costituiti in giudizio gli assicurati; all'odierna udienza questi ultimi hanno sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 commi da 181 a 183 della legge 662/1996, per contrasto con gli artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36, 38, 101, 102, 103, 104 e 136 della Costituzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 390/1997).

97C0666

N. 392

*Ordinanza emessa il 14 febbraio 1997 dal tribunale di Ancona
nel procedimento civile vertente tra INPS e Frontalini Rosa*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale - Elusione del giudicato costituzionale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 38 e 136).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5 novembre 1992 il pretore di Ancona dichiarava il diritto dei ricorrenti alla cristallizzazione delle pensioni rispettivamente percepite a carico dell'INPS nell'importo corrisposto alla data del 30 settembre 1983 fino al riassorbimento conseguente alla rivalutazione automatica della pensione base e condannava l'INPS al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze fra quanto dovuto e quanto percepito, con interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti e rivalutazione secondo gli indici ISTAT per la parte eccedente l'importo degli interessi legali; condannava inoltre l'INPS alla rifusione di un terzo delle spese legali.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'INPS; si sono costituiti in giudizio gli assicurati; all'odierna udienza questi ultimi hanno sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 commi da 181 a 183 della legge 662/1996, per contrasto con gli artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36, 38, 101, 102, 103, 104 e 136 della Costituzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 390/1997).

97C0667

N. 393

*Ordinanza emessa il 14 febbraio 1997 dal tribunale di Ancona
nel procedimento civile vertente tra INPS e Bianchelli Violanda*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale - Elusione del giudicato costituzionale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 38 e 136).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22 dicembre 1993 il pretore di Ancona dichiarava il diritto dei ricorrenti alla cristallizzazione delle pensioni rispettivamente percepite a carico dell'INPS nell'importo corrisposto alla data del 30 settembre 1983 fino al riassorbimento conseguente alla rivalutazione automatica della pensione base e condannava l'INPS al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze fra quanto dovuto e quanto percepito, con interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti e rivalutazione secondo gli indici ISTAT per la parte eccedente l'importo degli interessi legali; condannava inoltre l'INPS alla rifusione di un terzo delle spese legali.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'INPS; si sono costituiti in giudizio gli assicurati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 390/1997).

97C0668

N. 394

*Ordinanza emessa il 14 febbraio 1997 dal tribunale di Ancona
nel procedimento civile vertente tra INPS e Agostinelli Gina*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale - Elusione del giudicato costituzionale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 38 e 136).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5 novembre 1992 il pretore di Ancona dichiarava il diritto dei ricorrenti alla cristallizzazione delle pensioni rispettivamente percepite a carico dell'INPS nell'importo corrisposto alla data del 30 settembre 1983 fino al riassorbimento conseguente alla rivalutazione automatica della pensione base e condannava l'INPS al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze fra quanto dovuto e quanto percepito, con interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti e rivalutazione secondo gli indici ISTAT per la parte eccedente l'importo degli interessi legali; condannava inoltre l'INPS alla rifusione di un terzo delle spese legali.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'INPS; si sono costituiti in giudizio gli assicurati; all'odierna udienza questi ultimi hanno sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 commi da 181 a 183 della legge 662/1996, per contrasto con gli artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36, 38, 101, 102, 103, 104 e 136 della Costituzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 390/1997).

97C0669

N. 395

Ordinanza emessa il 6 novembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 maggio 1997) dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione di Lecce sul ricorso proposto da Airò Rosa ed altri contro il Ministero dell'interno ed altri.

Giustizia amministrativa - Giudice che abbia già conosciuto della causa nella fase cautelare - Mancata previsione dell'incompatibilità nel giudizio di merito - Lesione del diritto di difesa nonché del principio di uguaglianza con riferimento ai principi affermati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di incompatibilità nel processo penale (sentenza Corte costituzionale n. 432/1995) - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 8/1982, 190/1985, 444/1990 e 131/1996.

(R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 47; c.p.c., art. 51).

(Cost., art. 3 e 24).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso r.g. n. 726/1996 proposto da Airò Rosa ed altri sette rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Quinto, presso lo studio dello stesso in Lecce, via Garibaldi n. 43 elettivamente domiciliati;

Contro il Ministero dell'interno e la prefettura di Taranto, in persona deirispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria *ex lege*; il comune di Faggiano, in persona del sindaco in carica *pro-tempore* non costituito in giudizio; l'ing. Cosimo Santese, rappresentato e difeso dall'avv. Piero G. Rella, elettivamente domiciliato in Lecce, via Zanardelli n. 7 presso lo studio dell'avv. Angelo Vantaggiato;

Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento 9 marzo 1996 con il quale il prefetto di Taranto ha dichiarato il difetto di presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale di Faggiano, nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e dell'ing. Santese;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi, all'udienza del 6 novembre 1996, il relatore dott. Luigi Viola e i procuratori della parte ricorrente, dell'amministrazione resistente e del controinteressato;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

I ricorrenti, consiglieri comunali dimissionari del comune di Faggiano, impugnano il provvedimento 9 marzo 1996 del prefetto di Taranto: provvedimento avente ad oggetto il diniego dello scioglimento del consiglio comunale di Faggiano per «dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri» (art. 39 della legge n. 142/1990).

A base dell'impugnazione pongono censure di: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 39 della legge n. 142/1990; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 16 della legge n. 81/1993; 3) eccesso di potere.

Resistono la prefettura di Taranto ed il controinteressato ing. Santese.

D I R I T T O

In via preliminare, deve rilevarsi come facciano parte del collegio chiamato a decidere del merito del ricorso due magistrati che già hanno fatto parte del collegio chiamato a pronunciarsi sull'istanza di sospensione del provvedimento impugnato proposta da parte ricorrente (dott. Papiano e dott. Luttazi).

La fattispecie appare al collegio tale da poter determinare una situazione di possibile *vulnus* all'esigenza costituzionale del «giusto processo». Come già ampiamente rilevato, infatti, dalla Corte costituzionale (a partire da Corte costituzionale 6/15 settembre 1995, n. 432), l'esigenza costituzionale al giusto processo «comprende l'esigenza di imparzialità del giudice»; esigenza presidiata da norme, quelle in materia di incompatibilità del giudice determinata da ragioni interne allo svolgimento del processo, «finalizzate a precedenti valutazioni, cui il giudice sia stato chiamato nell'ambito del medesimo procedimento, possano pregiudicare o far apparire pregiudicata l'attività di giudizio» (Corte costituzionale 24 aprile 1996, n. 131).

La soluzione enunciata con riferimento alla materia processuale penale e, in particolare all'art. 34 del c.p.p., è, ad avviso del collegio, estensibile al processo amministrativo, con specifico riferimento ai rapporti tra fase cautelare e fase decisoria del merito.

In linea generale, l'estensione è, infatti, chiaramente desumibile dell'esplicito riferimento, presente nelle sentenze del giudice costituzionale, alla diretta derivazione dell'esigenza in questione dal principio di imparzialità-terzietà del giudice; principio comune a tutto il diritto processuale e non limitato alla materia penale.

In secondo luogo, la fattispecie oggi all'esame del collegio assume pienamente i caratteri descrittivi dell'«incompatibilità endoprocedimentale» ormai chiaramente individuati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Al proposito, le condizioni determinanti per la sussistenza dell'incompatibilità sono individuate dalla Corte nel carattere «non formale, ma di contenuto» della valutazione precedentemente compiuta e nell'attinenza della stessa ad una vera e propria «fase diversa del processo» (Corte costituzionale ord. 5 febbraio 1996, n. 24, 24 aprile 1996, n. 131).

Per quello che riguarda la seconda esigenza (sintetizzabile in un principio di necessaria autonomia della valutazione che determina il successivo insorgere dell'incompatibilità), il carattere autonomo della fase cautelare della sospensione dell'atto impugnato è ormai acquisizione comune del diritto processuale amministrativo: la conclusione, alla base di tutta una serie di soluzioni processuali (appellabilità autonoma dell'ordinanza di sospensione, non necessita della presentazione dell'istanza di fissazione d'udienza ai fini della sospensiva, possibile diverso esito delle due fasi processuali), è, del resto, recepita dal Consiglio di Stato (in particolare, si veda C.d.S. Ad. Plen. 20 gennaio 1978, n. 1) e dalla Corte costituzionale in una serie di decisioni (Corte costituzionale 14 gennaio/1° febbraio 1982, n. 8, di recente per la distinzione tra merito e fase cautelare Corte costituzionale 16 luglio 1996, n. 249, relativa all'art. 31-*bis* della legge n. 109/1994).

In particolare il carattere «decisorio» del provvedimento cautelare è chiaramente desumibile dalla suscettibilità dello stesso ad «incidere in maniera decisiva sulle conseguenze, sulla tutela sostanziale delle parti e sugli interessi che entrano nel processo amministrativo, in modo particolare sul pubblico interesse: la pronuncia incidentale, invero, come può pregiudicare (se negativa) l'interesse del privato ricorrente, così in non pochi casi (se positiva), può pregiudicare la soddisfazione del pubblico interesse, anche se di altissimo rilievo, che l'atto amministrativo impugnato aveva ritenuto di realizzare in un determinato modo» (Corte costituzionale n. 8/1982).

In definitiva, sembra quindi impossibile assimilare le valutazioni proprie della fase cautelare della sospensione dell'atto amministrativo impugnato a quelle «valutazioni preliminari, anche di merito destinate a sfociare in quella conclusiva» (Corte costituzionale n. 131/1996) inidonee a determinare l'incompatibilità: la fase cautelare è infatti una vera e propria fase autonoma del processo amministrativo, destinata a sfociare in un provvedimento «indubbiamente» da ricomprendersi tra «i provvedimenti a carattere decisorio del giudice di primo grado» (Corte costituzionale n. 8/1982).

Per quello che riguarda la prima esigenza, è poi necessario rilevare come la dottrina e la giurisprudenza (in particolare C.d.S. Ad. Plen. 1/1978) rilevino concordemente come la deliberazione dell'istanza cautelare comprenda anche la valutazione, oltre al *periculum in mora*, anche del *fumus boni iuris* del ricorso.

La soluzione, recepita anche dalla Corte costituzionale («quante volte il diritto assistito da *fumus boni iuris* è minacciato da pregiudizio imminente e irreparabile ... spetta al giudice il potere di emanare i provvedimenti d'urgenza», Corte costituzionale 25/28 giugno 1985, n. 190 e le sentenze in materia di possibilità di sollevare, anche nella fase cautelare, la questione di costituzionalità, Corte costituzionale 12 ottobre 1990, n. 444), esclude che alle valutazioni proprie della fase cautelare possa essere attribuito quel carattere formale, non contenutistico, proprio delle determinazioni che non presuppongono l'esame del merito della controversia (Corte costituzionale ord. 24/1996, sent. 131/1996).

Nessun ostacolo in proposito potrebbe poi derivare dalla limitazione della valutazione del giudice amministrativo, in sede cautelare, alla «delibazione della non manifesta infondatezza del ricorso stesso» (C.d.S. Ad. Plen. 1/1978): la limitazione, non condivisa da ampi settori della giurisprudenza e della dottrina, non si presenta infatti diversa da quelle valutazioni probabilistiche, proprie dei giudizi in materia di libertà personale, già valutate dalla Corte costituzionale (a partire da Corte costituzionale n. 432/1995) e ascritte all'ampio *genus* dei procedimenti non formali, ma contenutistici di valutazione

La limitazione in parola non può poi trovare applicazione nelle fattispecie come quella oggi in esame, ove la particolare pregnanza degli interessi dell'amministrazione convenuta e del controinteressato, ha imposto una valutazione del *fumus boni iuris* più approfondita, fino alla vera e propria valutazione della possibilità di accoglimento del ricorso nel merito.

E, del resto, la prova che una simile valutazione sia stata effettuata nel caso concreto è agevolmente desumibile dalla stessa ordinanza cautelare (la n. 347 del 27 marzo 1996) della Sezione, basata sulla piena valutazione della fondatezza meritoriale del ricorso come desumibile dalla, pur sintetica, motivazione del provvedimento.

In conclusione, deve essere rilevato come l'esigenza di separazione tra le diverse fasi processuali non trovi riscontro nell'attuale strutturazione degli artt. 51 e ss. del codice di procedura civile (applicabili al processo amministrativo in virtù del rinvio previsto dall'art. 47 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642): non potrebbe, infatti, trovare applicazione, nella fattispecie, la previsione del n. 4 dell'art. 51 del c.p.c., unanimemente riferita ai casi di intervento del magistrato in differenti gradi del processo e quindi inestensibile ai casi, come quello in esame, di intervento in differenti fasi processuali.

In definitiva, le norme in considerazione (art. 47 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 e 51 del codice di procedura civile) appaiono secondo il tribunale remittente, in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità del magistrato, che abbia già conosciuto della causa in fase cautelare, partecipare alla decisione del merito.

Del resto, la prospettata questione di legittimità è rilevante ai fini del giudizio in quanto ove fosse ritenuta fondata comporterebbe l'obbligo di astensione per due dei componenti il collegio, anche in mancanza di istanza di ricusazione.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 e 51 del codice di procedura civile, nei termini di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata a cura della segreteria ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Lecce, in camera di consiglio il 6 novembre 1996.

Il presidente: PAPIANO

Il magistrato relatore: VIOLA

N. 396

*Ordinanza emessa il 17 febbraio 1997 dalla Corte d'assise di Torino
nel procedimento penale a carico di Di Gennaro Donato*

Processo penale - Custodia cautelare - Sospensione dei termini di durata massima nella fase dibattimentale - Lamentata attribuzione del potere di iniziativa al pubblico ministero, con esclusione di poteri d'ufficio del giudice - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del principio di indipendenza del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 304, comma 3).

(Cost., art. 3 e 101).

LA CORTE D'ASSISE

Nel proc. n. 9/1995 r.g.c.a. e riuniti ha emesso la seguente ordinanza.

PREMESSA IN FATTO

Nell'ambito del presente procedimento — attualmente in fase dibattimentale, iniziato il 2 aprile 1996, nei confronti di Agostino Giuseppe + 74 — il p.m. ha richiesto — a più riprese e, nell'ultima occasione in data 17 gennaio 1997 — la sospensione dei termini massimi di custodia cautelare ai sensi dei commi secondo e terzo dell'art. 304 c.p.p. nei confronti di vari imputati, in stato di custodia cautelare per reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.

La Corte d'assise, ritenendo integrati i presupposti di cui al citato comma secondo dell'art. 304 c.p.p. e segnatamente la particolare complessità del dibattimento, ha disposto tale sospensione con diversi provvedimenti (ultimo dei quali in data 21 gennaio 1997 nei confronti di Belfiore Salvatore, Chessa Gavino, Di Maio Vittorio, Oppedisano Luigi e Trichilo Carmelo).

In data 15 febbraio 1997 la procura della Repubblica ha inoltre preso posizione formale rispetto alla situazione di diverso imputato — Di Gennaro Donato — attualmente in stato di custodia cautelare per reati pure ricompresi nella categoria di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a), c.p.p. — dichiarando di non voler inoltrare nei suoi confronti analoga richiesta di sospensione dei termini di custodia, e motivando tale decisione *per relationem* con quanto già esplicitato per altri collaboranti, cioè sotto il profilo della insussistenza — secondo la propria valutazione — delle esigenze cautelari (si tratta, ha spiegato il p.m., di imputati che hanno offerto la loro collaborazione all'autorità giudiziaria, e come tali da non ritenere più socialmente pericolosi ai sensi della lettera c) dell'art. 274 c.p.p.). Questo giudice ritiene che il p.m. abbia voluto motivare la propria scelta — pur non avendo alcun onere di farlo — perché si è reso conto delle patenti diversità di trattamento custodiale cui davano luogo le proprie diversificate determinazioni.

In data 22 gennaio 1997 la difesa dell'imputato Di Gennaro ha avanzato richiesta di revoca della misura cautelare attualmente operante nei confronti, sotto il medesimo profilo dell'insussistenza delle esigenze di difesa sociale; a tale istanza ha, coerentemente, aderito il p.m. in data 27 gennaio 1997.

In data 31 gennaio 1997 la Corte d'assise ha respinto tale richiesta, ritenendo invece ancora sussistente il presupposto di pericolosità sociale che aveva legittimato l'emissione dell'ordinanza cautelare nei confronti di tale imputato.

O S S E R V A

Questo giudice si trova di fronte ad un evidente differente trattamento fra gli imputati per i quali il p.m. ha ritenuto di richiedere la sospensione e l'imputato Di Gennaro Donato per il quale ha formalmente dichiarato di non volerlo fare.

Differente trattamento con riflessi sullo stato di libertà dell'imputato dianzi nominato, per i quali i termini massimi di custodia cautelare di fase sono fra qualche tempo in scadenza (per la sua posizione è stato emesso decreto che dispone il giudizio in data 11 gennaio 1996, momento da cui decorre il termine di fase dibattimentale pari a un anno e mesi sei).

Differente trattamento processuale in ordine al quale gli è impedito di intervenire, giacché il terzo comma dell'art. 304 c.p.p. stabilisce, senza possibilità di dubbio interpretativo, che il giudice possa disporre la sospensione dei termini solo se investito da formale richiesta del p.m.

Come è noto, l'istituto processuale della sospensione dei termini ha presupposti oggettivi e cumulativi, costituiti dalla riferibilità della imputazione alla categoria di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a), c.p.p., dell'attualità dello stato custodiale, e della situazione di particolare complessità del dibattimento.

La Corte di cassazione ha più volte ribadito, quanto al presupposto della complessità del dibattimento, che «in caso di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma secondo, c.p.p., basandosi la detta causa di sospensione sul dato oggettivo della complessità del dibattimento, e cioè su di una situazione collettiva (o cumulativa) comune a tutti i soggetti partecipi, anche per le connessioni di vario tipo, insite nell'intreccio di incolpazioni correlate e accomunanti, non può farsi luogo al riconoscimento di posizioni individuali differenziate, salvo che si tratti (come previsto [relativamente al comma primo, lettere a) e b) dell'art. 304 c.p.p. e non al comma secondo che qui interessa, n.d.e.] dall'attuale comma quinto dell'art. 304 c.p.p., quale sostituito dall'art. 15 comma primo legge 8 agosto 1995, n. 332), di coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscano e che chiedano procedersi nei loro confronti, previa separazione dei processi» (Cass., sez. I, 23 maggio 1996, imputato Cristaldi ed altri; idem Cass., sez. VI, 13 marzo 1995, imp. Dattolico).

Sicché, avendo questa Corte già ravvisato il presupposto della complessità in altri provvedimenti emessi nel medesimo procedimento, è evidente che essa ritiene sussistente tutti i presupposti di legge per emettere il provvedimento di sospensione anche nei confronti di Di Gennaro Donato.

È impedita a pronunciarsi dall'inattività del p.m.

La questione è quindi rilevante, ma unicamente nei confronti dell'imputato Di Gennaro, in quanto solo con riferimento alla sua posizione il p.m. ha comunicato a questo giudice la propria decisione di non voler presentare, neppure in futuro, richiesta di sospensione; in ordine agli altri imputati del procedimento, il p.m. è, invece, ancora in grado di determinarsi altrimenti, essendo l'istituto della sospensione applicabile in ogni momento del dibattimento.

Davanti alla patente disparità di trattamento fra imputati, originata dall'esercizio discrezionale non soggetto a controllo giurisdizionale del potere di richiesta da parte del p.m., questo giudice deve interrogarsi sulla ragionevolezza della normativa dettata dal comma terzo del cit. art. 304.

Tale ragionevolezza dovrebbe svelarsi, *in primis*, attraverso la preliminare individuazione della *ratio* che ha portato il legislatore a fissare tale disciplina.

È un compito non agevole — e lo stesso p.m. ne ha dato atto, scegliendo una motivazione della propria scelta che è eccentrica rispetto ai presupposti di legge dell'istituto della sospensione, eccentrica perché uno dei presupposti è l'attualità dello stato custodiale siccome deciso da un giudice, non la valutazione della pericolosità sociale di un imputato fatta da una parte del processo; eccentrica, inoltre, perché essa non si fa carico dell'eventuale difformità di valutazione della pericolosità proveniente dal giudice e dalla parte, e non spiega quindi perché dovrebbe prevalere la seconda sulla prima; eccentrica, infine, perché l'unico obiettivo dell'istituto della sospensione va individuato in quello di scongiurare la scarcerazione di imputati di reati gravi, giudicati pericolosi, in pendenza di dibattimenti complessi.

Non è di aiuto neppure il testo esplicativo della relazione al progetto preliminare del codice, laddove non si è ritenuto di dover illustrare per quali motivi il potere di sospensione del giudice sia condizionato dall'esercizio della facoltà di richiesta da parte del p.m.

Ad un primo esame, non si ravvisa alcun comprensibile ed accettabile motivo che abbia portato il legislatore a statuire che il giudice possa deliberare solo se investito della questione dal p.m.

I presupposti dell'istituto — già ricordati — sono tutti di facile verifica, attinendo essi al mero confronto fra imputazioni e art. 407 c.p.p., alla sola constatazione dell'attualità dello stato custodiale e all'esame di indici rivelatori della complessità che — per come individuati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al numero e gravità dei reati contestati, al numero dei soggetti interessati, al numero delle fonti orali da escutere, alla mole dei documenti prodotti da esaminare, alle difficoltà organizzative tipiche della fase dibattimentale — sono noti al giudice del dibattimento nella stessa misura in cui sono noti alle parti processuali.

Può essere allora d'aiuto la ricerca della *ratio* di distinti ma analoghi istituti processuali, per verificare se essa sottenda anche alla disciplina che qui interessa.

Infatti, la sospensione dei termini nella fase dibattimentale non è l'unico istituto del codice di rito a prevedere un potere d'impulso necessario in capo al p.m.: fattispecie analoghe — in quanto dettate comunque nell'ambito di procedimenti *de liberate* — sono individuabili nell'imprescindibilità di una richiesta del p.m. in sede di emissione di ordinanza cautelare (art. 291, comma primo, c.p.p.) e in sede di proroga dei termini nel corso delle indagini preliminari (art. 305, comma secondo, c.p.p.).

Ebbene: non è difficile enucleare quello che è il denominatore degli istituti di cui agli artt. 291 e 305 citati. Si tratta di procedimenti eventuali ed incidentali nell'ambito della fase delle indagini, in cui il ruolo del g.i.p. ha natura squisitamente di controllo rispetto all'ambito dei poteri d'indagine affidati in via esclusiva al p.m.; ci si trova nell'alveo di una fase in cui il g.i.p. non è titolare di un procedimento, e non è quindi neppure destinatario diretto di quelle notizie che potrebbero legittimare l'emissione di un provvedimento cautelare o la decisione di proroga dei termini custodiali nelle indagini.

Il legislatore, nel disegnare per il g.i.p. un ruolo assolutamente diverso dal giudice istruttore del vecchio rito, ha voluto evitare che in capo al medesimo magistrato si sommassero e finissero per confondersi le ben diverse funzioni di controllo dell'operato del p.m. e di ricerca delle prove del reato, con l'evidente finale obiettivo di evitare rischi di compromissione della terzietà del g.i.p.

Proprio con questo obiettivo, il legislatore ha ritenuto di individuare, negli istituti dianzi richiamati, un appropriato strumento nel potere di iniziativa del p.m., escludendo poteri d'ufficio del g.i.p.

La scelta del legislatore è del tutto razionale rispetto agli obiettivi prefissati, e l'eventuale disparità di trattamento — nascente fra imputati per i quali la richiesta del p.m. venga inoltrata e imputati per la quale questa invece non venga fatta — risulta accettabile e giustificata alla luce delle più generali esigenze di coerente funzionamento del sistema processuale.

Ma, ciò detto, va subito notato come tali esigenze non riguardino affatto la disciplina di cui al terzo comma dell'art. 304 c.p.p., e quindi non ne possano costituire la giustificazione.

L'aveva già notato e stabilito il legislatore in sede di emanazione della legge-delega n. 81/1987 laddove, all'art. 2, n. 61), aveva appunto previsto l'obbligatorietà dell'iniziativa del p.m. in sede di proroga dei termini di custodia e non di sospensione degli stessi per la complessità del dibattimento (peraltro la questione che qui si solleva non si giustifica per vizio di eccesso di delega, in quanto la disciplina presa in esame è stata ribadita e riformulata con legge successiva alla n. 81/1987, e cioè con l'art. 15, comma primo, della legge 8 agosto 1995, n. 332).

Applicando l'art. 304, comma secondo, c.p.p., ci muoviamo nell'ambito di una funzione (quella del giudice del dibattimento) che non è affatto eventuale ed incidentale come quella attribuita al g.i.p. agli artt. 291 e 305 cit., ma è anzi centrale nell'ordinario svolgersi del processo. Inoltre, la natura della verifica dei presupposti di legge dell'istituto della sospensione — essendo facile, oggettiva e cumulativa — non crea pericoli di straripamento e stravolgimento di poteri, non foss'altro perché non riguarda affatto il versante della valutazione della prova, e quindi, a maggior ragione, della sua ricerca.

Mentre, quindi, la scelta fatta dal legislatore rispetto ai poteri d'ufficio del g.i.p. si dimostra ragionevole, senza motivo comprensibile rimane la sua scelta di comprimere i poteri d'ufficio del giudice del dibattimento in tema di sospensione dei termini custodiali.

Quindi, ed in definitiva, questo giudice si trova di fronte a due situazioni processuali che — ai fini dell'istituto della sospensione dei termini — sono identiche: infatti, sotto il profilo dei presupposti per l'applicazione della sospensione (che è tesa — lo si ribadisce — unicamente a scongiurare la scarcerazione di imputati di reati gravi, giudicati pericolosi, in pendenza di dibattimenti complessi) a nulla rileva il diverso comportamento processuale, collaborativo o meno, dell'imputato, se non nel senso di far eventualmente venir meno, ed in radice, il suo stato custodiale.

Ma questa è materia di eventuale revoca della misura cautelare che è sottratta ai poteri decisionali del p.m. ed è affidata in via esclusiva al giudice (art. 299 c.p.p.).

Due situazioni identiche che subiscono due trattamenti processuali diversi, senza che sia individuabile un motivo ragionevole della differenziazione.

Ciò comporta che la disciplina dettata dal comma terzo dell'art. 304 c.p.p., nella parte in cui esclude poteri d'ufficio del giudice del dibattimento, violi il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Altro profilo di incostituzionalità riguarda invece il diverso — ma prossimo — procedimento incidentale della revoca della misura cautelare attualmente operante nei confronti di Di Gennaro per decorso dei termini massimi di custodia cautelare.

Questo giudice, nell'emettere il provvedimento di scarcerazione (dovuto, in quanto i termini non saranno stati sospesi per l'inattività del p.m.), si troverà a dover ordinare la liberazione dell'imputato, vedendo compromesso il principio — sancito dalla Costituzione all'art. 101, comma secondo — di sottoposizione delle proprie decisioni alla sola legge; infatti, seppur previsto formalmente da un atto avente forza di legge — il più volte cit. terzo comma, dell'art. 304, c.p.p. — il potere d'iniziativa del p.m. si presenta del tutto slegato dai presupposti di legge che disciplinano l'istituto della sospensione dei termini nella fase dibattimentale; ne è indice il fatto che il p.m. ha motivato la propria posizione facendo ricorso a un parametro irrilevante (propria valutazione in punto pericolosità dell'imputato); ne è riprova il fatto che non esiste potere di controllo di questo giudice sulle motivazioni adottate dal p.m.

In definitiva il giudice si troverà a dover assumere un provvedimento di propria competenza, pur ritenendone non integrati i presupposti di legge, e soccomberà rispetto a determinazioni che non trovano legittimazione alcuna nella legge stessa.

Ciò comporta la violazione del secondo comma dell'art. 101 Cost.

Si sottolinea, quanto alla rilevanza della questione, che essa già sussiste — oggi, e cioè successivamente alla presa di posizione formale del p.m. — in quanto il procedimento di sospensione dei termini è attivabile in ogni momento del dibattimento; la questione diverrebbe invece irrilevante nel momento in cui fossero già decorsi i termini massimi di fase; infatti, in quella fase, dovendo questo giudice procedere necessariamente alla scarcerazione dell'imputato, risulterebbe carente uno dei presupposti (attualità dello stato custodiale) stessi per l'adozione del provvedimento di sospensione.

Si fa presente, ai fini di un'eventuale riunione, che è pendente innanzi a codesta Corte analogo ordinanza di questo giudice emessa in data 29 gennaio 1997.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, comma terzo, legge n. 87/1953.

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale della norma di cui al terzo comma dell'art. 304, c.p.p., nella parte in cui esclude poteri d'ufficio del giudice in tema di sospensione dei termini massimi di custodia cautelare nella fase dibattimentale, per violazione degli artt. 3 e 101 della Costituzione.

Sospende il procedimento incidentale relativo all'applicazione della sospensione dei termini di custodia cautelare per la fase dibattimentale nei confronti di Di Gennaro Donato.

Dispone l'immediata trasmissione di copia degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone darsi lettura della presente ordinanza.

Dispone che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Torino, addì 17 febbraio 1997

Il presidente: PETTENATI

Il giudice est.: PERRONE

N. 397

*Ordinanza emessa il 3 marzo 1997 dal tribunale di Velletri sul ricorso
proposto da Lolli Arcangela contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sui principi di uguaglianza, della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata, del giudice naturale, della tutela giurisdizionale, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale - Elusione del giudicato costituzionale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 38, 136, 102 e 113).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 2657 del r.g.a.c. dell'anno 1996 promosso, con ricorso depositato il 13 dicembre 1996 da Lolli Angela elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare n. 61, presso l'avv. L. Grisaldi, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso in riassunzione; nei confronti di: I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale in persona del Presidente *pro-tempore* elettivamente domiciliato nel Centro operativo dell'Istituto in Velletri via Marandola n. 14, rappresentato e difeso dall'avv. G.L. Lasorella per procura generale alle liti del 7 novembre 1996; per l'appello, in riassunzione ed in sede di rinvio dalla suprema corte di Cassazione avverso la sentenza resa tra le parti dal pretore di Roma il 3 luglio-1° agosto 1991; sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3 marzo 1997.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro Lolli Arcangela conveniva in giudizio l'INPS, deducendo di essere titolare di pensione diretta Inps e pensione di reversibilità pure a carico dell'INPS, entrambe di decorrenza anteriore al 1° ottobre 1983; e chiedendo dichiararsi il suo diritto all'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità fino al 30 settembre 1983, ed alla conservazione del trattamento minimo vigente a tale data fino al riassorbimento (cd. cristallizzazione), con le conseguenti condanne dell'Istituto.

Il pretore, con sentenza resa il 3 luglio-1° agosto 1991, dichiarava il diritto della Lolli all'integrazione al trattamento minimo della seconda pensione fino al 30 settembre 1983, e condannava l'INPS al pagamento della somma di L. 13.465.514, oltre accessori di legge. Rigettava, invece, la domanda di conservazione del trattamento.

La Lolli proponeva appello, cui resisteva l'Istituto.

Il tribunale di Roma, con sentenza resa il 3 giugno-25 settembre 1993, accoglieva l'appello, dichiarando il diritto della Lolli alla conservazione dell'importo della pensione di reversibilità maturato alla data del 30 settembre 1983, e condannando l'INPS al pagamento dell'ulteriore somma di L. 27.675.800, quantificata in sorte fino al 30 giugno 1991, oltre accessori come per legge.

L'INPS ricorreva per Cassazione con unico mezzo, resistito dalla Lolli, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi 3, 5, 6 e 7 del d.-l. 12 settembre 1983, come convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, come autenticamente interpretato dall'art. 11, comma 22, legge n. 537/1993, come risultante all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 240/1994, costituente *ius superveniens*, per non aver tenuto conto del fatto che l'attrice avesse, o non avesse superato i limiti di reddito indicati dalla sentenza del giudice delle leggi come fatto costitutivo del diritto alla conservazione dell'importo.

La suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 12851 resa il 7 marzo-15 dicembre 1995, accoglieva il motivo di ricorso, enunciando il principio di diritto per cui il giudice del rinvio doveva accertare (da ciò dipendendo il diritto alla prestazione richiesta) se risultasse superato il limite di reddito di cui all'art. 6, primo comma decreto-legge n. 463/1983.

Con ricorso in riassunzione depositato il 13 dicembre 1996, la Lolli chiedeva accogliersi l'appello proposto avverso la sentenza resa dal pretore di Roma allegando che, sin dal 1983, ella aveva fruito solo dei redditi consistenti le due pensioni per cui era causa, e producendo, a prova dell'assunto, documenti.

L'INPS si costituiva in giudizio limitandosi ad invocare la necessità di una pronuncia di estinzione del giudizio, a spese compensate tra le parti, in applicazione dell'art. 1, comma 183, legge n. 662/1996.

All'udienza di discussione, il tribunale assumeva la causa a riserva, che scioglie con la presente ordinanza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il tribunale ritiene rilevante, nel presente giudizio, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i seguenti motivi.

1) In punto di rilevanza.

L'odierna appellante, titolare di pensione diretta Inps cat. IO n. 2555743, e di pensione di reversibilità Inps cat. SO n. 637473, entrambe di decorrenza anteriore al 30 settembre 1983, invoca, nel presente giudizio, relativamente al trattamento indiretto, il diritto alla conservazione dell'importo integrato al minimo, quale maturato alla data del 30 settembre 1983 (diritto, questo, già definitivamente accertato in questo stesso giudizio), fino al cd. riassorbimento negli aumenti della pensione-base, derivante dai meccanismi di perequazione automatica.

È principio consolidato, in sede di legittimità, dal quale questo tribunale non avrebbe motivo di discostarsi, e comunque è principio di diritto enunciato dalla Corte rinviante, e dunque vincolante per questo collegio, quello per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, decreto-legge n. 463/1983, come convertito in legge n. 638/1983, come autenticamente interpretato dall'art. 11, comma 22 legge n. 537/1993, nel testo come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 10 giugno 1994, n. 240, tale diritto sussiste, sempreché non risultino superati i limiti generali di reddito di cui all'art. 6, primo comma, della già citata legge del 1983.

Non resterebbe, pertanto, che valutare l'idoneità della prova offerta dall'appellante (certo ammissibilmente, sia perché trattasi di prova precostituita — alla luce di altro consolidato insegnamento della Suprema Corte, sia perché il requisito reddituale è stato introdotto *ex novo*, quale fatto costitutivo del diritto vantato, dalla stessa Corte costituzionale n. 240/1994, che in tal senso e *ius superveniens*, in senso stretto) a dimostrare che questa gode di detto requisito.

Una volta accertata la sussistenza del requisito reddituale, il regime degli accessori dovrebbe intendersi regolato, secondo la legge da ritenersi vigente *pro-tempore*, per i vari ratei di pensione, o dall'art. 442 c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991 (e dunque, alla stregua del diritto vivente, col concorso di rivalutazione ed interessi), o dall'art. 16, sesto comma, legge n. 412/1991; per quanto qui rileva, comunque, gli accessori dovrebbero essere corrisposti dal momento del verificarsi, a carico dell'Istituto, degli effetti legali di mora.

Senonché, a seguito di una serie di decreti-legge (n. 166/1996 e successivi identici) tutti decaduti per mancata conversione nei termini costituzionali, è intervenuto l'art. 1, commi 181, 182 e 183, legge 23 dicembre 1996, n. 662 a prevedere (per quanto qui rileva) che:

a) il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 240/1994 è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato;

b) che il pagamento avviene in sei annualità, sulla base di elenchi riepilogativi;

c) nella determinazione dell'importo maturato alla data del 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria;

d) per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti (i soli) interessi (non già nella misura legale, ma) nella misura della variazione degli indici Istat;

e) i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore di detta legge, aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.

Osserva il collegio che, per quanto sopra si è esposto, il presente giudizio ha ad oggetto una questione afferente l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 240/1994, discutendosi, proprio (ed ormai unicamente), se l'appellante abbia diritto alla prestazione richiesta, alla luce del principio enunciato da detta sentenza.

Per ciò solo, il giudizio dovrebbe essere dichiarato estinto, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio (e di quelle dei precedenti gradi) in un momento logico anteriore ed assorbente quello deliberativo dell'esistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del diritto nel merito.

A tale conclusione interpretativa deve giungersi, ad avviso del collegio, sia perché la declaratoria di estinzione del giudizio è pronuncia in rito, che, come tale, non può che prevenire qualsiasi valutazione di merito; sia perché, se la declaratoria di estinzione dovesse dipendere dal previo accertamento dei presupposti di esistenza del diritto, il legislatore avrebbe consentito, quanto meno, al giudice del merito, di accertare la sussistenza del diritto alla prestazione sostitutiva, ciò che si è invece, evidentemente, ritenuto di (poter) escludere, posto che nulla sembra consentire di affermare che l'ordinanza di estinzione del giudizio avrebbe effetto di accertamento del diritto dell'assicurata alla prestazione sostitutiva (come tralaticciamente sembra ritenere la suprema Corte di cassazione nelle ordinanze di rimessione 1° aprile 1996 nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale - Corte costituzionale n. 40/1996, aventi ad oggetto decreti-legge di cui sopra, il cui contenuto è riprodotto dalla legge qui denunciata).

La rilevanza della questione non verrebbe meno, peraltro, se si ritenesse che la pronuncia di estinzione del giudizio debba effettuarsi dopo aver accertato la sussistenza del diritto, e, dunque, alla prestazione sostitutiva, posto che l'INPS non ha affatto contestato, a fronte dell'allegazione dell'appellante, la sussistenza del requisito reddituale, e la prova offerta appare idonea.

La rilevanza della questione investe, peraltro, ed in ogni caso, il sistema normativo nella sua interezza, posto che appare chiaro che l'imposta estinzione dei giudizi in corso costituisce, nella lettera della legge e nell'intenzione palese del legislatore, il riflesso processuale della soppressione dei diritti sostanziali degli interessati quali affermatosi nel diritto vivente e nella sostituzione ad essi di altri diritti, diversi nell'oggetto, e ridotti nel contenuto.

2) Sulla non manifesta infondatezza della questione.

a) la censura operata, sull'artt. 11, comma 22, legge n. 537/1993, dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 240/1994, là dove la legge impugnata non consentiva, in caso di concorso fra due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, la cristallizzazione della seconda (o successiva) pensione, anche nel caso di non superamento, alla data del 30 settembre 1983, dei limiti generali di reddito, si basava su due parametri:

a1) l'art. 3 della Costituzione, perché colui che avesse perso il diritto all'integrazione sulla seconda pensione perché fruente di altra pensione già integrata, non poteva, per ciò solo, ragionevolmente subire un trattamento peggiore rispetto a chi, anche avendo una sola pensione, avesse perso, su questa, il diritto all'integrazione per superamento dei limiti generali di reddito, e dunque fruisse di mezzi di sostentamento complessivamente più ampi;

a2) l'art. 38 della Costituzione, perché la facoltà, pure riconosciuta al legislatore, di ridurre in materia definitiva un trattamento pensionistico precedentemente spettante, sia pure per un inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, non poteva però incidere immediatamente (senza una disciplina transitoria che assicurasse un passaggio graduale al trattamento peggiore) «sul trattamento di soggetti in quali, sebbene titolari di due o più pensioni, hanno un reddito complessivo inferiore al limite fissato dal decreto-legge n. 463/1983, così che per essi la modifica legislativa comporta una compressione delle esigenze di vita che era precedentemente commisurata la prestazione previdenziale».

Orbene, appare evidente che i comma 181 e 182, per il mero fatto di reintrodurre, per i pluripensionati aventi reddito complessivo inferiore al limite di legge, un trattamento peggiore rispetto a coloro che abbiano perso il diritto all'integrazione al minimo per superamento dei limiti generali di reddito (per la notevole dilazione concessa nei pagamenti, per l'assoggettamento degli interessati dalla novella al rischio delle oscillazioni di mercato cui sono soggetti i titoli di Stato, per il pressoché totale abbattimento degli accessori e quant'altro) reintroduce un elemento di discriminazione già censurato dal giudice delle leggi il che non può che suscitare dubbi di legittimità costituzionale *ex Cost.* 3.

Inoltre poiché già la sentenza n. 240/1994 ha stabilito che le esigenze di contenimento della spesa pubblica devono soccombere dinanzi al principio di solidarietà sociale, quando le prime esigenze siano perseguite mediante compressione immediata di diritti già precedentemente quesiti, e questi, nei limiti indicati nella stessa sentenza, abbiano carattere di cogenza, per segnare il limite di compressione di esigenze vitali, la nuova immediata compressione dei diritti di cui si discute non può che sospettarsi *ex causa cognita* di illettimità costituzionale *ex art. 38 della Costituzione*;

b) la disciplina novativa del contenuto dell'obbligazione gravante sull'istituto incide, in senso oltretutto peggiorativo per i pensionati interessati, su un regime normativo già definito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 240/1994, che ha già stabilito che negare il diritto alla cristallizzazione ai pluripensionati di data anteriore al 30 settembre 1983 aventi redditi complessivi inferiori ai limiti di cui all'art. 6, primo comma, della legge n. 638/1983, è illegittimo. Poiché ai sensi dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30, terzo comma, legge n. 87/1953, è precluso al legislatore ripristinare una disciplina già dichiarata costituzionalmente illegittima (Corte costituzionale n. 49/1981 e 223/1983), salvo che per i rapporti successivi alla pubblicazione della sentenza; e poiché la disciplina introdotta è implicitamente già negata, nella sua legittimità costituzionale, da Corte costituzionale n. 240/1994, la censura va estesa anche con riguardo all'art. 136 della Costituzione;

c) la previsione che l'INPS possa adempiere all'obbligazione su esso gravante con una notevole dilazione, e mediante una *datio in solutum* (che è noto che le obbligazioni pecuniarie devono adempiersi, di regola, mediante moneta avente corso legale nello Stato) di contenuto patrimoniale incerto (attese le oscillazioni del mercato dei titoli di Stato), solo per una specifica categoria composta di soli pensionati; categoria che, per come definita dalla legge, coincide, peraltro, con l'area più svantaggiata di questi, introduce una disparità di trattamento, tra i destinatari delle norme denunciate e tutti gli altri soggetti dell'ordinamento, che appare censurabile *ex* Cost. 3, e contro la quale non appare invocabile l'esigenza di contenimento della spesa pubblica; obiettivo, questo, che può ben essere realizzato mediante misure più generalizzate e comunque non così radicalmente discriminatorie ai danni dei soggetti più svantaggiati (come nel caso già esaminato da Corte costituzionale n. 141/1980);

d) la grave decurtazione del diritto agli accessori appare in contrasto con l'art. 38 Cost. (quanto meno nella misura in cui costituisce trattamento peggiore rispetto a quello introdotto dall'art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, visto che tale disposizione ha già superato indenne il vaglio di costituzionalità: Corte costituzionale n. 361/1996) se è vero che Corte costituzionale n. 156/1991 aveva affermato che, tramite Cost. 38, comma secondo, si rendeva applicabile alle prestazioni previdenziali anche l'art. 36, comma primo, della Costituzione (di cui oggi la novella del 1991 può ritenersi sufficiente attuazione, in luogo dell'art. 429 c.p.c.) quale parametro delle esigenze di vita dell'avente diritto a prestazioni previdenziali. Il congelamento, per oltre 12 anni, di qualunque accessorio atto a reintegrare il valore economico della prestazione, ed a tenere indenne l'assicurato del pregiudizio per il ritardo, svuota pressoché del tutto la rilevanza del decorso del tempo quale fattore significativo ai fini della valutazione del rispetto del principio di solidarietà sociale;

e) l'esclusione del diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali maturati fino al 31 dicembre 1995, spettante indistintamente a tutti i fruitori di prestazioni previdenziali secondo il regime vigente (art. 442 c.p.c.; Corte costituzionale n. 156/1991; art. 16, comma 6, legge n. 412/1991), appare anch'essa censurabile *ex* Cost. 3, posto che non può apparire ragionevole e giustificato che proprio i destinatari della normativa denunciata, appartenenti alla fascia sociale fra le più basse di quelle interessate dalla normativa, subiscano un trattamento così peggiore. Nè sembra attinente il precedente offerto da Corte costituzionale n. 320/1995, posto che lì si trattava (fatto ritenuto dirimente dalla Corte) di rimborsare, per motivi di perequazione, ad imprese che illegittimamente non ne avevano beneficiato (come sancito da Corte costituzionale n. 261/1991), sgravi contributivi, in un momento nel quale le finalità della concessione degli stessi erano ormai venute meno (per doversi presumere già realizzati i programmi di produzione che si intendeva incentivare). Diverso appare il caso di specie, nel quale i diritti riconosciuti dal giudice delle leggi, oltre ad attenersi alla tutela di bisogni essenziali per la vita delle persone fisiche, non possono ritenersi scemati di rilevanza, in relazione a circostanze di fatto intervenute *medio tempore*, e comunque incisi in alcun modo, nella loro rilevanza, da eventi equiparabili a quello di cui al precedente citato;

f) l'imposizione *ex lege* che un giudizio, per il mero fatto che in esso si faccia questione di cristallizzazione, debba essere giudicato estinto con compensazione di spese, svuota oggettivamente di contenuto alcuno la funzione giurisdizionale per i giudizi individuati e costituisce, *tout court* dal punto di vista sostanziale, esercizio della funzione giurisdizionale da parte del legislatore (posto che il dispositivo è già nella legge in tutto e per tutto) il che il tribunale non può che addurre a sospetto *ex* Cost. 102, comma primo e 113;

g) la disposizione che impone la estinzione dei giudizi *de quo* appare di dubbia legittimità costituzionale, anche con riferimento a Cost. 24, apparendo indubbio che essa impedisce ad entrambe le parti (e non solo all'assicurato, posto che anche l'INPS può avere interesse alla formazione di un giudizio negativo) la tutela giurisdizionale dei diritti, che è prima di tutto diritto ad ottenere una pronuncia nel merito della controversia.

Tale rilievo non appare intaccabile dal fatto che l'assicurato potrebbe ben agire, una volta constatata la non inclusione negli elenchi di cui al comma 181, per l'accertamento del diritto alla cd. prestazione sostitutiva; ed invero in siffatto nuovo giudizio, le parti (e, nella specie, in primo luogo l'assicurato) soffrirebbero il potenziale riesame di tutte le questioni di fatto e di diritto già decise nel giudizio estinto, con sostanziale e retroattiva vanifi-

cazione di tutti i risultati utili già ottenuti nel giudizio cessato, flutto dell'esercizio legittimo del diritto ad agire, e la potenziale proposizione di ragioni ed eccezioni mai proposte prima, oltre che il rischio di incorrere in nuove fattispecie pregiudizievoli (es. prescrizioni, decadenze, *ius superveniens* sfavorevole) il che non appare conforme al sistema costituzionale della tutela giurisdizionale dei diritti, sotto profili già esaminati da Corte costituzionale n. 123/1987.

Peraltro, l'estinzione coatta del giudizio originario (e di ogni successivo giudizio avente ad oggetto le questioni di cui Corte costituzionale n. 240/1994), preclude definitivamente la tutela giurisdizionale dei (diversi) diritti già azionati, ciò che non appare in linea con Cost. 24, anche alla luce dei criteri da ultimo fissati da Corte costituzionale n. 103/1995.

Ed invero, il regime sostanziale introdotto non «soddisfa, anche se non integralmente», «ragioni» che siano state fatte valere nei giudizi che si vuole fatti estinti, e che siano obiettivamente controverse in giurisprudenza; ma caduca «diritti» già pacificamente riconosciuti dalla Corte di legittimità e dal giudice delle leggi (pagamento immediato del credito in denaro, rivalutazione ed interessi *ex art. 442 c.p.c.*, Corte costituzionale n. 156/1991, art. 16, comma 6, legge n. 412/1991), sicché non pare possa ritenersi che «l'ambito delle situazioni giuridiche di cui sono titolari gli interessati risulti comunque arricchito» per effetto dello *ius superveniens*, bensì che la legge, nell'impedire la tutela giurisdizionale, abbia concretamente e gravemente vulnerato, nel contesto, diritti praticamente pacifici (ed anzi supposti tali, tanto che se ne prevede, in qualche modo, il rimborso);

h) l'imposta chiusura in rito del giudizio con compensazione coatta di spese appare censurabile per irragionevolezza *ex art. Cost. 3*, perché, dovendosi ritenere, come già sopra illustrato, che essa debba prevenire qualunque valutazione di merito, la deprivatione delle parti del diritto alla tutela giurisdizionale (che è, sopra di tutto, diritto a sentir giudicare nel merito della vertenza) e del giudice dell'esercizio della funzione giurisdizionale, non trova giustificazione neppure alla luce del fine dell'esaurimento delle pendenze, né del risparmio delle spese di lite da parte dell'Inps (fine che chiaramente il legislatore intende perseguire), posto che, se il diritto è litigioso (come può essere, se no non sempre si starebbe in giudizio, non essendo affatto detto che l'Inps abbia sempre torto, come sembra ritenere il legislatore, e che resista sempre e solo per non dover pagare), la causa potrà essere reintrodotta per dedurre ad oggetto la prestazione sostitutiva di cui all'art. 1, comma 181, ed in essa non solo si riproporranno tutte le questioni ancora controvertibili nel giudizio già estinto, ma potranno proporsi tutte le eccezioni già giudicate nel vecchio giudizio ed anche di nuove mai proposte prima; il che aggraverà il contenzioso, le spese di difesa dell'Istituto (che difficilmente se le vede mai refuse, *ex art. 152 d.a.c.p.c.*) ed in genere la posizione processuale delle parti rispetto ad un giudizio già a lungo inutilmente coltivato (nella specie, già per tre gradi);

i) l'impedimento della tutela giurisdizionale dei diritti nel merito, e l'imposizione della chiusura del giudizio in rito distoglie, comunque, le parti dal giudice naturale precostituito per legge, il che rende non manifestamente infondato il sospetto di lesione anche dell'art. 25 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 1, comma 181 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in relazione agli artt. 3, 38 e 136 della Costituzione:

b) dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in relazione agli artt. 3, 36 comma 1, 38 e 136 della Costituzione:

c) dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in relazione agli artt. 3, 24, 25, 102 comma 1 e 113 della Costituzione:

Dispone la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Velletri, il 3 marzo 1997.

Il presidente: DI LALLO

N. 398

Ordinanza emessa il 2 aprile 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 maggio 1997) dal pretore di Vercelli nel procedimento penale a carico di Imerovscki Drita

Immigrazione - Straniero extracomunitario espulso e trattenutosi nel territorio dello Stato - Convalida dell'arresto - Mancata previsione quale condizione di punibilità della definitività del provvedimento di espulsione, per decorrenza dei termini di impugnativa, al momento dell'arresto - Incidenza sui principi di uguaglianza, di inviolabilità della libertà personale e del diritto di difesa.

Immigrazione - Immigrati extracomunitari - Arresto in flagranza - Convalida - Prevista espulsione su richiesta di parte - Ritenuta configurazione di detta espulsione quale misura cautelare personale applicabile esclusivamente nei confronti degli stranieri - Ingiustificato deterioro trattamento degli stranieri rispetto ai cittadini italiani - Violazione del principio dell'inviolabilità della libertà professionale e del diritto di difesa, per l'assenza di limiti al potere di arresto nonché di controllo sul corretto esercizio del potere stesso.

[D.-L. 18 marzo 1996, n. 132 (*recte*: 19 marzo 1996), art. 7-*septies*, commi 1 e 2, e 7-*ter*].

(Cost., artt. 3, 13 e 24).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti del procedimento penale iscritto al n. 144/1996 r.g. pret. alla Corte costituzionale;

Premesso che in data 2 aprile 1996 è stata celebrata udienza di convalida dell'arresto operato il 1° aprile 1996 nei confronti di Imerovscki Drita, nata a Skopje (Jugoslavia), imputata del reato di cui all'art. 7-*septies* comma 1 e 2 d.-l. 19 marzo 1996 n. 132 di cui alla rubrica;

Ritenuto che, a seguito della convalida dell'arresto, in sede di giudizio direttissimo, il p.m. chiedeva nei confronti dell'imputata l'espulsione della stessa ai sensi dell'art. 7-*ter* del d.-l. 19 marzo 1996 n. 132, dopo aver concluso per la condanna in ordine al reato contestato;

Letti gli atti del procedimento penale iscritto al n. 144/1996 r.g. pret., iscritto a carico dell'imputata;

Rilevato che, in punto di fatto, il reato di cui al comma 2 dell'art. 7-*septies* del d.-l. n. 132/1996 appare costituito dagli stessi elementi materiali della contravvenzione di cui al comma 1 dell'art. 7-*septies*, cui si aggiunge la circostanza che il soggetto richiesto dell'esibizione abbia ricevuto notifica del provvedimento di espulsione;

Considerato che, per poter attribuire alla disposizione normativa in esame un significato costituzionalmente legittimo e conforme al principio di ragionevolezza, la stessa dovrebbe poter essere interpretata in modo da conferire alla condotta tipica ivi prevista una reale offensività, tale giustificare una così sensibile disparità di trattamento;

Rilevato che detta esigenza potrebbe soddisfarsi soltanto in caso di presenza di decreto di espulsione definitivo, in quanto non soggetto al decorso dei termini di impugnazione;

Considerato che, nel caso di specie, il provvedimento di espulsione notificato all'imputata, reca la data del 21 marzo 1996 e che, pertanto, lo stesso non ha ancora acquistato, alla data dell'arresto dell'imputata (1° aprile 1996), carattere di definitività in forza del quale fondare un motivato giudizio di responsabilità a carico della stessa, tenuto conto del fatto che, con l'annullamento dell'atto amministrativo, verrebbe meno lo stesso presupposto per la punibilità del fatto a titolo di delitto;

Atteso che la disposizione in esame, nella parte in cui non prevede che il provvedimento di espulsione oggetto di notifica debba essere definitivo, appare chiaramente foriera di un'ingiustificata disparità di trattamento, sul piano sanzionatorio, tra il primo ed il secondo comma dell'art. 7-septies, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost., stante la sostanziale identità del fatto materiale in esse previsto;

Ritenuto inoltre che l'art. 7-ter, introdotto dal d.-l. 18 novembre 1995 n. 489, modificante il d.-l. 30 dicembre 1989 n. 416, convertito, con modifiche nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, nella parte in cui introduce nei confronti dei soli cittadini stranieri un nuovo tipo di espulsione a richiesta di parte, vale ad integrare una nuova figura di misura cautelare di tipo personale (cfr. ord. 11 dicembre 1995 pret. Roma in *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 1996 n. 240);

Rilevato inoltre che il suddetto art. 7-ter contrappone ed appaia l'ipotesi dello straniero arrestato in flagranza a quella dello straniero assoggettato a misura della custodia cautelare attribuendo al giudice il potere — attivabile su richiesta di uno dei soggetti di cui al comma 4 — di disporre l'espulsione anche nei confronti di colui al quale, pur se arrestato in flagranza, non venga applicata alcuna misura cautelare ex artt. 272 ss. c.p.p., o per assenza di richieste di merito, ovvero, per rigetto delle istanze del p.m., come è nel caso di specie;

Considerato che la norma in esame introduce la possibilità di disporre la «misura» dell'espulsione, su mera richiesta del p.m. (oltreché dell'interessato e del difensore) senza contemplare alcun elemento valutativo ai fini della decisione del giudice che, viceversa, pare tenuto all'accoglimento dell'istanza (stante il tenore della norma «... è disposta l'espulsione»);

Ritenuto che, non essendo prevista, peraltro, nemmeno una motivazione da parte dell'istante il potere allo stesso attribuito appare slegato sia ai diversi profili del fatto-reato, sia alla necessità di soddisfare esigenze cautelari;

Atteso, quindi, che l'introduzione di siffatta misura, applicabile nei confronti dei soli cittadini stranieri, appare in contrasto sia con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione (traducendosi in un'ingiustificata disparità di trattamento del cittadino straniero nei confronti di quello italiano che, in caso di arresto non convalidato, beneficia della semplice liberazione), sia con il principio dell'inviolabilità personale di cui all'art. 13, terzo comma della Costituzione, non essendo esplicitato, nella norma in questione, alcun limite al potere di arresto e quindi di controllo della correttezza del suo esercizio, con conseguente violazione dell'art. 24 della Costituzione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 9 febbraio 1948 n. 1;

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.-l. 18 marzo 1996 n. 132 ed in particolare degli artt. 7-septies, commi 1 e 2, e 7-ter in relazione agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Vercelli, addì 2 aprile 1996

Il pretore: ALZETTA

N. 399

*Ordinanza emessa il 15 aprile 1997 dal tribunale di Torino
sul ricorso proposto dal p.m. nei confronti del Conservatore dei registri immobiliari di Torino ed altra*

Processo penale - Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Mancata previsione di trascrizione - Pregiudizio dei terzi in buona fede - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia. (C.P.P. 1988, art. 321; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 104). (Cost., art. 97, comma primo).

IL TRIBUNALE

Sul ricorso *ex art. 2674-bis c.c.* proposto dal p.m. ha pronunciato la seguente ordinanza sciogliendo la riserva pronunciata all'udienza dell'11 marzo 1997.

OSSERVA

Il p.m. della procura della Repubblica presso il tribunale di Torino proponeva, nei termini, ricorso avverso la trascrizione con riserva eseguita dal Conservatore dei registri immobiliari di Torino del decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. di Torino in data 8 novembre 1996.

All'udienza del 21 gennaio 1997 il tribunale, riunito in camera di consiglio, disponeva la notifica del ricorso anche al sequestrato; avvenuta tale notifica, all'udienza dell'11 marzo 1997 compariva, oltre al p.m., l'avv. Faga, legale della S.r.l. Oxnard, il quale si opponeva al reclamo proposto dal p.m., depositando una nota con allegati documenti.

Il tribunale deve in primo luogo osservare che l'oggetto del presente provvedimento, su reclamo proposto ai sensi degli artt. 674-*bis* c.c. e 113-*ter* disp. att. c.c., è limitato alla trascrivibilità o meno del sequestro penale preventivo: delle questioni attinenti al merito dello stesso sequestro, trattate dal difensore della S.r.l. Oxnard nella sua nota e già oggetto del provvedimento del tribunale della libertà, questo tribunale non deve trattare, esulando completamente dalla sua competenza in questa sede.

Il sequestro è stato ordinato ai sensi degli artt. 321 e seguenti c.p.p.; il conservatore ha trascritto con riserva, secondo il disposto dell'art. 2674-*bis* c.c., in quanto il contenuto dell'atto «... non rientra nelle previsioni degli artt. 2643 e seguenti c.c.».

Il p.m. ha proposto ricorso avverso la riserva, sostenendo che la trascrizione del provvedimento è «... l'unico strumento atto ad impedire la circolazione giuridica del bene immobile»: così permettendo, in caso di condanna, la confisca del bene o la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo (v. art. 323 c.p.p.). Il p.m. afferma che solo con la trascrizione si ottiene una cautela atta ad impedire la libera circolazione del bene (effetto che non si può raggiungere con la sola apposizione dei sigilli) così da evitare l'aggravamento delle conseguenze del reato di bancarotta per distrazione.

L'avv. Faga, in punto, afferma che nessuna norma consente la trascrizione dell'atto *de quo* e che nel nostro ordinamento vige il principio della tassatività degli atti soggetti a trascrizione.

Il tribunale osserva come per il sequestro penale preventivo (art. 321 c.p.p.), previsto allorché vi sia pericolo che «... la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati ...» non vi sia alcuna disposizione espressa che ne consenta la trascrizione; secondo l'art. 104 disp. att. c.p.p. infatti al sequestro preventivo si applicano le disposizioni relative

al sequestro probatorio (artt. 253-265 c.p.p.), che non contemplano alcuna ipotesi di trascrizione; contrariamente a quanto si prevede per il sequestro conservativo penale, in cui l'art. 317, terzo comma, c.p.p. recita: «Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili», quindi con espresso richiamo, tra gli altri, all'art. 679 c.p.c.: «Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati».

Si deve aggiungere che, in assenza di una norma espressa che consenta la trascrizione dell'atto o del provvedimento, la conclusione è nel senso della non trascrivibilità: è infatti principio consolidato del nostro ordinamento quello della tassatività delle ipotesi di trascrizione; la Corte di cassazione, nella sentenza a sezioni unite n. 392 del 18 febbraio 1963, ha affermato che la trascrizione «deve ritenersi consentita solo nei casi tassativamente indicati dalla legge» e che «le norme sulla trascrizione non possono applicarsi analogicamente».

Neppure si può ordinare la trascrizione in applicazione degli artt. 2643 e 2645 c.c.: il secondo prevede che sia soggetto a trascrizione «ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluni degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643 c.c.»; tutti questi contratti costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di proprietà o altri diritti reali, ad eccezione della locazione ultranovennale e dell'anticresi, effetti che non si rinvergono nel sequestro preventivo penale (così come nel sequestro conservativo civile e nel sequestro conservativo penale: nei quali appunto, come si è visto, apposite norme consentono la trascrizione). Effetti che si ritrovano invece nella confisca (art. 240 c.p.), senz'altro trascrivibile ex art. 2645 c.c.; nel caso di specie, il bene immobile oggetto del sequestro preventivo non potrà però essere confiscato ma, se ne ricorreranno i presupposti (afferzata simulazione dell'atto di acquisto), entrerà a far parte della massa fallimentare: non fondata appare quindi l'argomentazione del p.m. in punto.

Il p.m. afferma inoltre che la trascrivibilità del sequestro dovrebbe derivare dall'applicazione del 4° comma dell'art. 323 c.p.p.: «La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316». Il tribunale rileva come non vi sia una «automatica» conversione del sequestro da preventivo in conservativo ma come, al contrario, sia prevista l'emissione, da parte del giudice, di un nuovo provvedimento, valutati i presupposti di cui all'art. 316 c.p.p.: ne consegue l'impossibilità di ordinare la trascrizione del sequestro preventivo perché esso potrebbe mutarsi in conservativo.

Tutto ciò premesso e raggiunta la conclusione secondo la quale il sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p. non è trascrivibile in base alla legislazione vigente, questo tribunale non può non condividere le considerazioni esposte dal p.m. laddove sottolinea come l'intrascrivibilità del provvedimento lo renda del tutto inoperante. Se infatti, come si è visto, il sequestro preventivo è istituito volto ad impedire «la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato» al fine di evitare che tale libera disponibilità aggravi o protragga le conseguenze del reato o agevoli la commissione di altri reati, appare palese non solo nel caso di specie ma ogni qualvolta si sia in presenza di reati societari o, in generale, di contenuto economico, come il mezzo atto ad impedire la libera disponibilità — ovviamente, non materiale ma giuridica — del bene immobile sia appunto la trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari. In altre parole, il sequestro preventivo emesso, senza la pubblicità della trascrizione, non può raggiungere lo scopo per il quale la legge lo prevede, perché la sola esecuzione nelle forme previste per il sequestro probatorio non incide minimamente sulla libera disponibilità del bene, che, pur sequestrato, può essere ceduto a terzi in buona fede i quali, appunto, nulla possono apprendere presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Il tribunale ritiene di conseguenza che, essendo il sequestro preventivo penale volto ad evitare che siano aggravate o protratte le conseguenze del reato, o che siano commessi altri reati, la mancanza di previsione della sua trascrivibilità, quando abbia ad oggetto beni immobili, e quindi la possibilità che esso sia emesso senza poter dispiegare i suoi effetti, renda le relative norme (artt. 321 c.p.p. e 104 disp. att. c.p.p.) costituzionalmente illegittime, in particolare per il loro contrasto con il primo comma dell'art. 97 della Costituzione, volto ad assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione e così anche dell'amministrazione della giustizia.

Il contrasto si appalesa considerando che non risponde certo al criterio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia la previsione normativa di un istituto volto, in via cautelare, ad impedire l'aggravamento del reato o la commissione di altri reati e per il quale, quando sia stato emesso e quindi ne siano stati accertati i presupposti, non vi sia norma alcuna che ne consenta il dispiegarsi dell'efficacia.

P. Q. M.

Ritenute la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale degli artt. 321 c.p.p. e 104 disp. att. c.p.p., per il contrasto con il primo comma dell'art. 97 della Costituzione nella parte in cui non prevedono la trascrizione presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari del sequestro preventivo:

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente procedimento;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al p.m. presso la procura della Repubblica di Torino, al Conservatore dei registri immobiliari di Torino 2, alla S.r.l. Oxnard, domiciliata presso l'avv. Riccardo Faga, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso il 15 aprile 1997.

Il presidente: PREMOSELLI

Il giudice est.: DEZANI

97C0674

N. 400

*Ordinanza emessa il 28 gennaio 1997 dal tribunale di Pesaro
nel procedimento civile vertente tra INPS e Mattioli Bice*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione momentanea - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di appello iscritta al n. 707/1994 r.g. passata in decisione il 28 gennaio 1997 e promossa da INPS, sede di Pesaro, in persona del Presidente elettivamente domiciliato in Pesaro via Gramsci n. 6/10, e rappresentato e difeso dall'avv. P. Augelletta in virtù di procura speciale, appellante, contro Mattioli Bice elettivamente domiciliato in Pesaro, via Cialdini 11 (c/o avv. Bondei) presso e nello studio dell'avv. M. Pierucci che rappresenta e difende in virtù di procura speciale, appellato.

Premesso che, nel caso di specie, l'Inps ha impugnato la sentenza del pretore del lavoro di Pesaro in data 17 dicembre 1992 che ha dichiarato come dovuta, a favore di Mattioli Bice, l'integrazione al minimo sulla pensione cat. IR n. 82001222 nella misura vigente alla data del 30 settembre 1983, fino al riassorbimento conseguente alla rivalutazione automatica della pensione base;

Atteso che nelle more della decisione è intervenuta la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183;

Atteso che il difensore della Mattioli ha sollevato questione di legittimità costituzionale della normativa in parola in relazione agli artt. 3, primo comma, 24 e 38 Cost.;

Rilevato, con riferimento all'art. 3 Cost., che l'intervento legislativo in esame prevede la facoltà dell'Inps di estinguere il proprio credito con pagamenti dilazionati e mediante *datio in solutum*; che l'ordinamento ha già conosciuto una previsione consimile (vedi Corte cost. 30 luglio 1980 n. 141) ma in quel caso i soggetti vulnerati appartenevano alle più disparate categorie e non esclusivamente a quella dei pensionati ed in particolare alla fascia che, proprio per essere titolare del diritto all'integrazione, appare come quella economicamente più svantaggiata;

Considerato, sempre con riferimento all'art. 3 Cost., che anche l'esclusione degli interessi e della svalutazione, a tutto il 31 dicembre 1995, nei confronti di questa esclusiva categoria di crediti risulta lesiva del principio di uguaglianza non solo per la settorialità dell'intervento ma, si ribadisce, per la debolezza economica che ne connota i titolari;

Atteso, sotto il profilo dell'art. 24 Cost., che la Corte costituzionale ha già affermato la legittimità delle previsioni che, disponendo l'estinzione dei giudizi, soddisfino le ragioni in esse azionate, non evidenziandosi alcuna compressione del diritto di azione allorché il suo titolare consegua un arricchimento per effetto della normativa arrecante l'estinzione;

Considerato, altresì, che diverso deve essere il giudizio nel caso di norme sopravvenute quando esse, come nell'ipotesi in esame, abbiano l'effetto di contrastare le richieste degli interessati e di superare, al contempo, una consolidata interpretazione giurisprudenziale in tema di spettanza del diritto (interessi e svalutazione sui ratei pregressi dell'integrazione al minimo);

Atteso che in quest'ultima ipotesi la norma che dispone l'estinzione costituisce una sostanziale vanificazione del diritto di agire, costituzionalmente garantito ex art. 24 Cost.;

Rilevato che pure la previsione della compensazione delle spese di lite tra le parti, sottraendo al giudice del procedimento un punto, anche se accessorio, della controversia che comporta comunque un impatto sulla principale pretesa economica azionata, contrasta con le previsioni dell'art. 24;

Ritenuto, con riguardo all'art. 38 Cost., che la previsione normativa in ordine agli interessi legali ed alla svalutazione, visto che l'integrazione al minimo deve essere qualificata come componente non ancora liquidata della pensione, confligge con la richiamata disposizione costituzionale ove si consideri che, già con sentenza del 12 aprile 1991 n. 156, i giudici delle leggi hanno affermato l'applicabilità dell'art. 36 Cost. (e quindi dell'art. 429 c.p.c.), per il tramite dell'art. 38, alle prestazioni previdenziali;

Atteso che le argomentazioni sopra evidenziate rendono non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183 in relazione agli artt. 3, primo comma, 24 e 38 della Costituzione;

Considerato che la questione appare rilevante;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183 in relazione agli artt. 3, comma primo, 24 e 38 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al procuratore generale presso la Corte di cassazione ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Pesaro, il 28 gennaio 1997.

Il presidente: GIANI

N. 401

*Ordinanza emessa il 28 marzo 1997 dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano
sul ricorso per decreto ingiuntivo proposto da Fad Fabriano Autoadesivi S.p.a.*

Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Decreto ingiuntivo da notificarsi all'estero - Esclusione della tutela monitoria - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di libertà di iniziativa economica privata.

(C.P.C., art. 633, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 41).

IL PRETORE

Letti gli atti del fascicolo relativo al ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla Fad Fabriano Autoadesivi S.p.a., ha emesso la seguente ordinanza;

PREMESSO

che con il ricorso per decreto ingiuntivo di cui sopra la società ricorrente esponeva di vantare un credito nei confronti della Garoufalis Dimitrios con sede in Dervenakion 7 Kokkinos Milos, Anarnai Attiki (Grecia);

che il ricorrente allegava alla documentazione prodotta, a supporto delle proprie richieste per la concessione del provvedimento anche in presenza di un debitore con sede all'estero, la pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee (13 luglio 1995, causa c-474/93);

che il pretore, esaminati gli atti del fascicolo, ritiene che nulla osti alla concessione del provvedimento monitorio, se non il preciso disposto dell'art. 633, ultimo comma del c.p.c. che dispone che l'ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'art. 643 c.p.c. deve avvenire fuori dalla Repubblica.

Tanto premesso, rileva innanzitutto come la questione di illegittimità costituzionale della norma sopra richiamata sia già stata oggetto di rimessione alla Corte, la quale ha anche dichiarato la sua manifesta infondatezza (ordinanza n. 364 del 27 giugno 1989). Nondimeno, rileva questo pretore come la questione debba essere riproposta, anche e soprattutto alla luce dei principi di diritto comunitario vigenti in materia, i quali pur se non direttamente cogenti, offrono una chiara interpretazione della fattispecie.

Va prima di tutto sottolineato come questo pretore non possa provvedere direttamente alla disapplicazione della norma interna sulla base della pronuncia della Corte di giustizia. In primo luogo, si tratta di una pronuncia che si è limitata a statuire sulla perfetta compatibilità del procedimento monitorio della procedura civile italiana con i principi comunitari, ma nulla ha esplicitamente detto circa la compatibilità del divieto di concessione del decreto quando sia da effettuarsi notifica all'estero, sia pure nell'ambito comunitario.

In secondo luogo, la Corte di giustizia appare pur sempre come organo con funzioni interpretative (sia pure con particolare preminenza ed autorevolezza) e non creative di diritto comunitario.

Peraltro, una volta posto bene in chiaro che il procedimento monitorio è equiparabile in tutto e per tutto — come si evince dalla pronuncia della Corte di giustizia — a qualsiasi altro provvedimento giurisdizionale, nell'ambito comunitario, occorre anche svolgere le necessarie conseguenti considerazioni.

È infatti evidente che l'operatore economico interno appare fortemente penalizzato, nel momento in cui non può adeguatamente tutelare il suo credito quando il debitore si trova all'estero, e tale osservazione appare tanto più stringente ove si consideri che spesso, come nella presente fattispecie, si tratta di crediti per fornitura merce, rispetto ai quali lo strumento principale di tutela, per le sue caratteristiche di speditezza e semplicità, è proprio quello del decreto ingiuntivo.

Né può validamente argomentarsi la differenziazione che in tal modo si viene a creare facendo riferimento alle maggiori cautele che impone la notifica all'estero di un atto, laddove è evidente che tali maggiori cautele intanto possono ritenersi condivisibili in quanto può fondarsi una distinzione tra decreto ingiuntivo e qualsiasi altro provvedimento giurisdizionale, al momento della notifica all'estero. Ma, per l'appunto, tale distinzione, ai fini di garanzia del destinatario della notifica, è esclusa recisamente dalla pronuncia della Corte di giustizia nella pronuncia sopra richiamata.

L'incongruenza della specifica limitazione prevista dal legislatore del 1940 viene esaltata anche dal raffronto che può essere fatto con l'analogo provvedimento di ingiunzione in corso di causa *ex art. 186-ter c.p.c.*, rispetto a cui la pronunciabilità non rivela preclusioni di sorta, neanche nei confronti del convenuto contumace. Tale incongruenza è stata peraltro sottolineata dalla dottrina.

In conclusione la non manifesta infondatezza della norma denunciata si evidenzia in riferimento:

all'art. 3 Cost. ed al criterio di ragionevolezza ad esso sotteso, nel momento in cui pone un'incongrua disparità di trattamento *a)* tra chi richiede il decreto ingiuntivo *ex art. 633 c.p.c.* e chi richiede l'ordinanza *ex art. 186-ter* nei confronti del residente all'estero; *b)* tra lo straniero che si avvale di una procedura sommaria equipollente ed appartenente ad uno degli stati membri della Comunità, il quale può ottenere e notificare in Italia il provvedimento giurisdizionale, ed il cittadino italiano che al contrario chiede la procedura nei confronti di un residente negli altri stati della Comunità; *c)* tra chi si avvale di qualsiasi altra procedura giurisdizionale civile, italiana o meno, e chi si avvale della procedura monitoria di cui all'art. 633 c.p.c.;

all'art. 24 Cost., in quanto non permette all'interessato di agire per la tutela del suo credito con tutti i mezzi previsti dall'ordinamento, escludendo senza alcuna idonea motivazione proprio quel procedimento monitorio che appare tipicamente previsto dall'ordinamento in caso di fornitura di merci non pagate;

all'art. 41 Cost., in quanto viene di fatto imposta una restrizione all'attività economica, rifiutandosi immotivatamente una tutela proprio in quei rapporti di interscambio che hanno raggiunto un'elevata frequenza, soprattutto in certe zone del territorio nazionale. Con l'ulteriore conseguenza, pure sottolineata in proposito dalla dottrina, di indurre il cittadino italiano o l'impresa italiana a concludere contratti con soggetti residenti, disincentivando i rapporti commerciali con l'estero ed i rapporti tra gli Stati membri della Comunità.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, c.p.c., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione;

Sospende il procedimento ed ordina l'immediata trasmittine degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al ricorrente ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere.

Fabriano, addì 28 marzo 1997

Il pretore: MARZIALI

N. 402

Ordinanza emessa il 3 aprile 1997 dal pretore di Torino sul ricorso proposto da Ferrovie dello Stato S.p.a. contro l'ass.ne sindacale «Unione Capi Stazione - U.C.S.»

Procedimento civile - Giudizio per la repressione della condotta antisindacale - Giudice che abbia adottato in via d'urgenza decreto inibitorio - Incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione avverso detto decreto - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Riferimento ai principi affermati nella sentenza n. 131/1996 della Corte costituzionale in tema di incompatibilità nel procedimento penale.

(C.P.C., art. 51, comma 1, n. 4).

(Cost., art. 24, secondo comma).

IL PRETORE

Pronuncia la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nella causa iscritta al n. 2428 r.g.l. 1997, promossa da: Ferrovie dello Stato S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. prof. Paolo Tosi e Raffaele De Luca Tamajo nonché dall'avv. Vincenzo Garufi (domiciliatario), dell'ufficio legale territoriale nord ovest delle F.S., parte ricorrente, contro Associazione sindacale «Unione Capi Stazione - U.C.S.», in persona del coordinatore regionale per il Piemonte, sig. Pellicano Pasquale, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Molinero (domiciliatario), del Foro di Torino, parte convenuta.

Oggetto: opposizione a decreto *ex art. 28*, comma terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

1. — La difesa della società ricorrente chiede, in via preliminare, che il giudice incaricato del presente giudizio di opposizione *ex art. 28*, comma terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, voglia astenersi dalla trattazione di esso, ai sensi dell'art. 51, primo comma, n. 4, e comma secondo, c.p.c., avendo emesso il decreto oggetto della vertenza e di cui viene in questa sede domandato il riesame. E, al fine di fondare la propria istanza, richiama l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale in tema di terzietà del giudice e di incompatibilità tra le funzioni del giudizio penale (cfr. sentenza n. 131/1996) nonché le riflessioni sviluppate di recente in dottrina, con riferimento all'incidenza delle pronunce del giudice delle leggi nell'ambito del processo civile (cfr. Terzietà e processo civile, in Foro it., 1996, I, 1316 e ss.).

In subordine chiede che il giudice voglia rimettere gli atti alla Corte costituzionale, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato disposto del codice di rito, in riferimento al principio costituzionale del giusto processo e del diritto di difesa *ex art. 24*, comma secondo, Cost., che ne è componente essenziale.

In ordine alla richiesta avanzata in via principale, il pretore osserva quanto segue.

Presso questa sezione lavoro sono vigenti da circa un quindicennio criteri automatici e predeterminati di distribuzione degli affari, approvati dal C.S.M. ed inseriti nelle tabelle annuali di composizione dell'ufficio. Secondo tali criteri «le cause di opposizione a decreto *ex art. 28* legge 300/1970, le cause di merito conseguenti a provvedimenti d'urgenza *ex art. 700* c.p.c. o a sequestro *ante causam...* sono assegnate al giudice della prima fase del procedimento».

La richiesta avanzata in via principale appare pertanto inaccoglibile, sia con riferimento all'ipotesi disciplinata dal primo comma, n. 4, dell'art. 51 c.p.c. sia a quella di cui al secondo comma di esso.

Non si versa infatti in un caso di incompatibilità tra funzioni processualmente rilevante, trattandosi di interventi giudiziari correlati a fasi diverse dello stesso grado di giudizio. Né la vicenda in esame può metter capo ad una richiesta del giudice designato di astenersi per gravi ragioni di convenienza, prevedendo i criteri di assegnazione vigenti presso questo ufficio l'incarico, per il giudizio di opposizione, proprio dello stesso magistrato autore del provvedimento impugnato.

2. — Venendo quindi alla questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa della società ricorrente in via subordinata, il pretore osserva quanto segue.

La questione posta appare indubbiamente non manifestamente infondata, tenuto conto sia della causa di incompatibilità enucleata dal giudice delle leggi in materia processuale penale, rappresentata dalla c.d. forza della prevenzione, sia dei riflessi di essa, quanto al processo civile, quali risultano ipotizzati nella nota dottrinale sopra citata.

Valuterà peraltro la Corte se i principi elaborati con riferimento al procedimento penale e che di fatto hanno costituito ulteriori occasioni per paralizzare (ove possibile e con buona pace dei diritti negati delle vittime dell'illecito), un meccanismo processuale già sostanzialmente votato all'immobilità, siano da estendere anche al procedimento civile.

Il processo (ogni processo) deve essere, oltre che giusto ed equo, anche possibile.

L'accoglimento dell'impostazione sollecitata dalla difesa della società ricorrente rischia viceversa di introdurre nella gestione degli uffici, già appesantita da lentezze di varia origine e natura, nuove difficoltà e tortuosità. Il tutto in un momento particolarmente delicato per la giustizia del lavoro, chiamata di qui a poco ad occuparsi del vasto comparto del pubblico impiego.

Negli uffici giudiziari di più ridotte dimensioni si renderà infatti necessario, come conseguenza dell'introduzione della nuova ipotesi di incompatibilità, il reperimento di altro giudice, in sostituzione di quello gravato dell'obbligo di astensione.

L'ipotesi qui contemplata sarà inoltre solo all'apparenza circoscritta e limitata, essendo viceversa suscettibile di ulteriori estesissime applicazioni. Si pensi, ad es., al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ancorato ad una fase sommaria e destinato pertanto ad evidenziare nuove situazioni di incompatibilità; con conseguenze non facilmente risolvibili sul piano gestionale, ove il contenzioso rappresentato dai giudizi di opposizione costituisca (come presso questo ufficio) un dato numericamente assai rilevante.

Valuterà la Corte, nel sapiente bilanciamento che le spetta tra processo equo e processo possibile, l'effettiva portata e consistenza di tali preoccupazioni.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c., in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra le funzioni di giudice pronunciatosi con decreto ex art. 28, comma primo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 e quelle di giudice dell'opposizione a tale decreto ex art. 28, comma terzo, della stessa legge;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni e comunicazioni qui ordinate, alla Corte costituzionale.

Torino, addì 3 aprile 1997

Il pretore: CIOCCHETTI

N. 403

*Ordinanza emessa il 23 aprile 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli,
nel procedimento penale a carico di Campoli Stefano*

Processo penale - Giudizio direttissimo - Fase di convalida dell'arresto - Relazione dell'ufficiale o agente di p.g. procedente e dichiarazione dell'arrestato - Assunzione con le forme dettate per la fase dibattimentale ed inserimento dei rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per il dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di parità di trattamento con gli altri imputati - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di indipendenza e imparzialità del giudice.

(C.P.P. 1988, artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 138).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato e dato lettura nel pubblico dibattimento la seguente ordinanza:

Il 14 aprile 1997 gli agenti di p.g. dei carabinieri di Bagni di Tivoli traevano in arresto Campoli Stefano colto nella flagranza del reato di cui all'art. 385 c.p. nel termine di legge era presentato, in tale stato, dinanzi a questo pretore per la convalida ed il contestuale giudizio a norma dell'art. 566 c.p.p.

Il pretore, convalidava l'arresto con ordinanza del 16 aprile 1997.

Instauratosi il giudizio, il pretore rileva che sussistono profili di incostituzionalità come di seguito evidenziati: sul merito com'è noto la Corte costituzionale, dopo le ultime pronunce del 1995 (vedi la n. 149 e la 432) ha rivisto i limiti dell'incompatibilità prevenendo all'affermazione secondo cui anticipa il giudizio (tale da creare pre-giudizio) una valutazione di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa.

E, con specifico riguardo al giudizio direttissimo avanti al pretore, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, radicandola sulla circostanza che in tale eventualità la convalida dell'arresto implica una valutazione sulla riferibilità del reato all'imputato condotto in giudizio, attribuita proprio alla cognizione del Giudice competente per il merito direttamente investito, cui è devoluta la convalida e il contestuale giudizio al quale si accede ogni altro provvedimento cautelare; aggiungendovi che, «il giudice del dibattimento, al quale è presentato l'imputato per il giudizio direttissimo, si pronuncia pregiudizialmente, con la convalida dell'arresto, sulla esistenza dei presupposti che gli consentono di procedere immediatamente al giudizio ed è competente ad adottare incidentalmente misure cautelari, attratte nella competenza per la cognizione del merito. Non può dunque essere configurata una menomazione dell'imparzialità del giudice, che adotta decisioni preordinate al proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso».

Orbene, al riguardo, ritiene il remittente che proprio in relazione alle superiori argomentazioni adottate dalla Corte, si imponga la rivalutazione di aspetti di incostituzionalità afferenti al momento di formazione della prova per la decisione di merito ed al tema, dunque, della corretta utilizzazione degli elementi di prova (*rectius*: di conoscenza) acquisiti per la conseguente formazione del libero convincimento del giudice.

Invero, muovendo dalla indicata premessa che il giudice della convalida è il giudice di merito solo incidentalmente chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti per la valida instaurazione del relativo processo e posto che, tale fase si snoda attraverso l'acquisizione di elementi di valutazione influenti sulla formazione del convincimento del giudice, è indubbio che l'acquisizione di tali elementi dovrebbe avvenire nel rispetto delle forme e con le garanzie fatte proprie dalle regole vigenti per la fase di giudizio in modo che ne resti salvaguardata la loro pacifica utilizzabilità in senso formale e conseguentemente non intaccato il profilo dell'imparzialità (altrimenti riponente solo sulla generica affermazione che comunque si è fronte al giudice del merito) nonché i connessi profili

del contraddittorio e della iniziativa delle parti nella acquisizione e formazione della prova. In particolare ciò concerne i qualificanti momenti della cosiddetta relazione orale dell'ufficiale o agente di p.g. precedente e della dichiarazione dell'arrestato che, a norma dell'art. 566 c.p.p. viene «sentito» ai fini di convalida.

Poiché tali momenti anticipano, contenutisticamente, in tale fase incidentale e antecedene al giudizio, la prova testimoniale e l'esame dell'imputato, a salvaguardare la loro compatibilità con i parametri costituzionali rappresentati dall'art. 3 (sottospecie di parità di trattamento con gli altri imputati), dall'art. 24 (sottospecie di garanzie difensive), dagli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 27 secondo comma (sottospecie di interconnessione tra i richiamati profili con quello della indipendenza del giudice di merito e, dunque, nella prospettiva funzionale dell'esercizio della giurisdizione con riferimento al momento acquisitivo di dati contenutistici e di merito dell'imputazione, influenti come tali sulla formazione del libero convincimento del giudice) a salvaguardare come detto, la loro compatibilità con i suddetti parametri di costituzionalità si impone il rispetto delle forme previste per gli atti a contenuto congenere nel dibattimento, in funzione anticipatoria (così come avviene per i casi di incidente probatorio) così da risultare salvaguardato anche l'aspetto della loro diretta utilizzabilità ai fini di giudizio.

In conclusione si ritiene pertanto ravvisabile l'incostituzionalità dell'art. 566 laddove non prescrive che la relazione dell'ufficiale o agente p.g. precedente nonché le dichiarazioni dell'imputato vengano assunte con rispetto e con le forme dettate nella fase dibattimentale per la testimonianza e per l'esame dell'imputato con conseguente invalidità della stessa norma e dell'art. 138 disp. att. al c.p.p. in relazione all'art. 431 c.p.p. laddove non prescrive l'inserimento degli atti suddetti da acquisire nelle forme come dianzi individuate nel fascicolo per il dibattimento.

È indubbia la rilevanza della prospettata questione nel presente giudizio, che si trova proprio nella fase dibattimentale conseguente alla convalida con diretta influenza, dove trovano diretta applicazione le norme censurate.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 86;

Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 c.p.p.; 123 disp. att. c.p.p. per violazione degli artt. 3, primo comma; 24, secondo comma; 25, primo comma; 27, secondo comma della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo in corso;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

In Tivoli, così pronunciata il 23 aprile 1997.

Il pretore: CROCE

N. 404

*Ordinanza emessa l'11 marzo 1997 dal tribunale di Milano
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'INPS e Manenti Maria Rosa ed altri*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Limitazione del diritto ai soli superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale, sul principio della capacità contributiva - Interferenza sul potere giudiziario.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 38, 53, 101 e 102).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza sciogliendo la riserva contenuta nel verbale di udienza del 6 marzo 1997.

O S S E R V A:

1. — L'art. 1, comma 181, legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce che il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e 240 del 1994, è effettuato in sei annualità mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato. Ai sensi del comma successivo del medesimo articolo, tali somme competono ai soli interessati ed ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità (quindi non agli eredi), e ad esse non si aggiungono interessi e rivalutazione. Sempre secondo lo stesso comma, la verifica annuale del requisito reddituale è effettuata non solo con riferimento al 1983, ma anche agli anni successivi.

Il comma 183 del predetto art. 1 dispone poi che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge 662 cit., aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del medesimo art. 1, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

2. — La normativa sopra riassunta si applica, in tutto o in parte, alle presenti controversie riunite, nelle quali è in discussione, da solo o meno, il diritto alla c.d. cristallizzazione, di cui appunto alla sentenza 240 del 1994 della Corte costituzionale sopra richiamata. La regolamentazione di natura processuale di cui al comma 183, e quella di natura sostanziale relativa a modi e tempi di pagamento del capitale e alla non maturazione di interessi e rivalutazione, si applica ad ognuna di esse. La regola contenuta nel comma 182 attinente agli eredi, alle sole cause in cui già in primo, ovvero solo in secondo grado, siano parti appunto gli eredi di pensionati. In tutti i procedimenti ora riuniti emerge, poi, l'esistenza del requisito reddituale richiesto per la cristallizzazione, quanto meno per alcuni degli anni dal 1983 in poi.

Di qui, allora, la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale di cui appresso, quella della normativa sugli eredi naturalmente con riguardo alle sole controversie in cui gli stessi siano parte.

3. — Va ora verificata, naturalmente dall'angolazione della non manifesta infondatezza, la legittimità costituzionale della descritta normativa, tenendo presente come sia preliminare rispetto alle altre la regola processuale dell'estinzione dei procedimenti con compensazione delle spese (e con perdita di efficacia delle sentenze [d'accoglimento]): solo la caducazione di essa consente infatti l'esame delle varie questioni di merito qui in gioco: cfr., in proposito, Corte costituzionale 31 marzo 1995, n. 103, Foro it., 1995, I, 1731.

A tal fine è utile prendere le mosse proprio da quest'ultima sentenza del giudice delle leggi, la quale costituisce il punto di arrivo di precedente elaborazione della Corte costituzionale (10 dicembre 1981, n. 185, Foro it., 1982, I, 346; 10 aprile 1987, n. 123, id., 1987, I, 1351).

Pronunciandosi sull'art. 4 legge 29 gennaio 1994, n. 87, che prevede l'estinzione, con compensazione delle spese, dei giudizi promossi dai pubblici dipendenti volti ad ottenere il riconoscimento dell'incidenza dell'indennità integrativa speciale sulla buonuscita dei pubblici dipendenti, la Corte costituzionale ha dichiarato l'infondatezza della questione, prospettata in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 103, 104, 108, e 113 Cost., con il conseguente superamento di altre pure sollevate. Ma la Corte è pervenuta al *decisum* seguendo un percorso che, in questo giudizio, deve condurre ad approdo opposto. Infatti, passaggio cruciale per escludere il contrasto con l'art. 24 della Costituzione è, nella citata sentenza 103 del 1995, il rilievo per cui in tanto un intervento legislativo può imporre l'estinzione del processo in quanto con esso l'ambito delle situazioni giuridiche degli interessati risulti comunque arricchito. Siffatto arricchimento sussisteva, secondo la Corte, nel giudizio portato al suo esame, giacché la fissazione della misura del diritto dei pubblici dipendenti all'incidenza dell'indennità integrativa speciale sulla buonuscita, scaturito dalla sentenza d'accoglimento 243 del 1993 della Corte costituzionale, era stata demandata dalla Corte medesima all'attività del legislatore, cui era stata rimessa anche l'individuazione dei tempi di un adeguato computo dell'incidenza e della concreta realizzabilità del diritto. Corte costituzionale 243 cit. precisò ancora che tale realizzabilità potesse improntarsi al principio di gradualità.

L'intervento legislativo del 1994, pertanto, che tali misura e tempi avevano determinato, aveva quindi aggiunto qualcosa all'assetto derivato dalla sentenza 243, che aveva fatto sorgere diritti, ma non ancora determinabili.

Di qui l'arricchimento delle situazioni giuridiche delle parti interessate, e, quindi, la ritenuta legittimità costituzionale dell'impatto sul diritto d'azione della regola di estinzione dei giudizi pendenti.

4. — Nelle ipotesi di specie ciò non è. Infatti, i diritti delle parti private nelle presenti cause, su cui cade la medesima regola di estinzione, erano «perfetti» e esigibili. Scaturivano infatti da Corte costituzionale 10 giugno 1994, n. 240, Foro it., 1994, I, 2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 22 legge 537 del 1993, nella parte in cui prevede che, nel caso di due o più pensioni integrate o integrabili al minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione al trattamento minimo ex art. 6 d.l. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 638 del 1983, e non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti, sia ricondotto all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché siano esse mantenute nell'importo spettante al 30 settembre 1983, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica.

Su tali diritti non si è quindi verificato un qualsiasi tipo di arricchimento, ma anzi, con le su descritte misure sostanziali, i cui profili di costituzionalità verranno trattati appresso, un netto impoverimento.

Ecco che allora questa volta l'estinzione sembra incidere sul diritto di azione e sulla tutela che gli accorda l'art. 24 della Costituzione e ciò peraltro con disparità di trattamento rispetto ad altre controversie (art. 3 Cost.). Come sembra collidere con gli artt. 3, 24, 101 e 102 della carta-base la connessa caducazione degli effetti delle sentenze favorevoli alle parti private di cui all'ultima parte del citato comma 183. E come pare contrastare con gli artt. 3 e 24 della Costituzione il sottrarre al giudice della pretesa sostanziale portata in causa la statuizione sulle spese; sottrazione che si risolve in un costo per il soggetto titolare di una situazione soggettiva non meritevole di protezione inferiore rispetto ad altre, sia di varia natura, sia di natura previdenziale ed assistenziale.

In proposito è il caso di aggiungere come anche nelle fattispecie in causa, in cui è stata richiesta la distrazione delle spese ed è stata riconosciuta nelle sentenze d'accoglimento, ed in cui tale richiesta è stata riproposta in appello, si verifica per le parti il medesimo costo: a parte il possibile abbandono dell'istanza di distrazione nel corso del procedimento, l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese le espone comunque all'inevitabile pagamento di esse al proprio difensore. Il che significa anche, ed ancor prima, la rilevanza della questione pur sotto questa angolazione.

5. — Le conclusioni ora raggiunte impongono l'esame degli altri profili ritenuti rilevanti.

Appare, innanzitutto, manifestamente infondata la questione di costituzionalità della riportata normativa (comma 181) concernente modalità e tempi di pagamento delle somme costituenti capitale maturato. Infatti, interventi di tal tipo, incidenti sull'esigibilità del diritto e sul suo modo di soddisfazione, sono già stati attuati dal legislatore e dichiarati conformi a Costituzione. In particolare, il parziale pagamento dell'indennità di contingenza e, si badi bene, anche dell'istituto analogo proprio dei trattamenti pensionistici, a mezzo di buoni del tesoro poliennali, quale disposto dall'art. 1 d.l. 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1976, n. 797, fu ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale in riferimento agli artt. 1, 3, 4,

23, 36, 39, e 53 della Cost.: Corte costituzionale 30 luglio 1980, n. 141, Foro it., 1980, I, 2641. Rimandando per il resto alla motivazione di tale sentenza, va soprattutto qui evidenziato che la temporaneità della misura, in uno con il fatto che i buoni del tesoro per il futuro garantiscono una redditività, esclude l'effetto ablatorio impedito dall'art. 53 della Cost.. L'operare, poi, la misura stessa in presenza di altra pensione evita il contrasto con l'art. 38 della Cost..

Il tribunale è consapevole del fatto che a differenza del caso esaminato da Corte costituzionale n. 141 del 1980 cit. qui il sacrificio non è ripartito fra più categorie, e riguarda anzi una sola categoria di soggetti particolarmente svantaggiati: non si dimentichi che si discute di pensioni integrate al minimo e della conservazione dell'integrazione quando non sia superato un reddito pure molto modesto. Come non ignora che sulla scorta di tali rilievi la corte di cassazione si è pronunciata diversamente, sollevando questione di costituzionalità della norma simile del d.-l. 28 marzo 1966, n. 168, poi decaduto e reiterato con altri, anch'essi non convertiti in legge (Cass. ord. 2 maggio 1996, n. 382, Foro it., 1996, I, 2015).

Il tribunale ritiene però che la particolare, enorme portata della spesa sottostante alla materia in questione giustifichi la previsione della gradualità del pagamento da parte della amministrazione pubblica, purché di essa solo si tratti e non di intervento depauperativo dei diritti (v. *postea*). Del resto, lo si è visto, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 243 del 1993, ha già indicato la gradualità come principio cui improntarsi legislativamente ai fini della concreta realizzabilità di diritti i cui costi ricadano sulla finanza pubblica, «tenuto conto delle scelte di politica economica necessarie al reperimento delle risorse».

6. — Profondamente diverso è per quel che concerne la posizione degli eredi che ad un tempo non siano superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità. In tal caso, infatti, — anche ciò lo si è già visto — non spetta lo stesso diritto al pagamento delle somme derivanti dalla cristallizzazione. Questo sembra attentare innanzitutto agli artt. 38 e 3 della Cost., dal momento che si tratta di situazioni acquisite *iure hereditario* e non *iure proprio*, come tali aventi la medesima natura di quelle del dante causa. Non solo. L'ablazione dal patrimonio di quest'ultimo e da quello degli eredi costituisce ablazione vietata dall'art. 53, e costituisce una sorta di espropriazione di un diritto di credito a danno di una sola categoria di persone causalmente identificata. E siffatta considerazione, che chiama in causa ancora l'art. 3 della Cost., non rende utilmente invocabile, per giustificare la regola, l'art. 42, ultimo comma della Cost., che, se prevede che è la legge a stabilire le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sull'eredità, è soggetta comunque al principio fondamentale di uguaglianza.

7. — Diverso è anche circa la norma del comma 182 per la quale «nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria». Al riguardo va posto in luce che il diritto ad entrambi fino al 31 dicembre 1991 (così la più recente giurisprudenza: Cass. s.u. 26 giugno 1996, n. 5895, Foro it., 1996, I, 3027), e, in particolare anche alla seconda, derivi dall'art. 429, terzo comma cod. proc. civ., quale esteso ai crediti previdenziali, con qualche differenza della disciplina della decorrenza, da Corte costituzionale 12 aprile 1991, n. 156 (Foro it., 1991, I, 1321). In una situazione di svalutazione inferiore al tasso legale, per il successivo periodo competono i soli interessi, a norma dell'art. 16, sesto comma legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Su tali diritti ha quindi inciso la norma in questione, con questo sembrando porsi in tensione con gli artt. 38 e 3 della Cost. Appare infatti priva di ragionevolezza una disparità di trattamento, che si risolve nella non considerazione del ritardo nella percezione di crediti di rango costituzionale (appunto, art. 38), e in una sorta di tributo a danno di categorie di soggetti e per di più sganciato dalla capacità contributiva; categorie peraltro particolarmente svantaggiate: non si dimentichi che si discute di pensioni integrate al minimo e della conservazione dell'integrazione quando non sia superato un reddito pure molto modesto (al riguardo v. la *ratio decidendi* proprio di Corte costituzionale n. 246 del 1994 cit., dalla quale, si è visto, i diritti alla cristallizzazione sono scaturiti, e, ancor prima, quella di Corte costituzionale n. 156 del 1991 cit.). Sul profilo va solo aggiunto che in analogo ordine di idee si sono mosse, sia pure non richiamando l'art. 53 della Costituzione, Cass. ord. 2 maggio 1996, n. 382 cit., e, con riferimento all'art. 1, sesto comma, ult. periodo, d.-l. 16 febbraio 1996, n. 65, che ha escluso la rivalutazione monetaria e ogni altro onere finanziario in caso di ritardo nella corresponsione del trattamento di fine rapporto e delle indennità contrattuali dei lavoratori portuali collocati anticipatamente a riposo in forza di legge speciale, Cass. ord. 16 aprile 1996, n. 329, Foro it., 1996, I, 2812.

8. — In definitiva, il tribunale ritiene non manifestamente infondate, le questioni di costituzionalità dell'art. 1, comma 183, legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa aventi ad oggetto le questioni di cui ai precedenti conuni 181 e 182 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese, in riferimento agli artt. 3, e 24 della Costituzione, e nella parte in cui prevede che i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto, in riferimento alle stesse norme e agli artt. 101 e 102 della Costituzione; ritiene non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 182, nella parte in cui prevede che il diritto al pagamento delle somme arretrate conseguenti alla sentenza n. 240 del 1994 della Corte costituzionale non compete agli eredi che non siano superstiti del pensionato a loro volta aventi diritto alla pensione di reversibilità, e nella parte in cui prevede che nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 per il titolo di cui alla sentenza 240 del 1994 cit. non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 della Costituzione; ritiene invece infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 181 cit., in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le somme di cui sopra siano pagate mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, ed in sei annualità.

P. Q. M.

A norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondate, le questioni di costituzionalità dell'art. 1, comma 183, legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa aventi ad oggetto le questioni di cui ai precedenti commi 181 e 182 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e nella parte in cui prevede che i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto, in riferimento alle stesse norme e agli artt. 101 e 102 della Costituzione;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 182 nella parte in cui prevede che il diritto al pagamento delle somme arretrate conseguenti alla sentenza n. 240 del 1994 della Corte costituzionale non compete agli eredi che non siano superstiti del pensionato a loro volta aventi diritto alla pensione di reversibilità, e nella parte in cui prevede che nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 per il titolo di cui alla sentenza n. 240 del 1994 cit. non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria, in riferimento agli artt. 38, 3 e 53 della Costituzione;

Dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 181 cit., in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le somme di cui sopra siano pagate mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, ed in sei annualità;

Sospende le cause riunite nel presente procedimento, e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, notificarsi il provvedimento alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicarsi lo stesso ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Milano, addì 11 marzo 1997

Il presidente: MANNACIO

Il giudice estensore: DE ANGELIS

97C0679

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

L'AQUILA

LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

LANCIANO

LITOLBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

PESCARA

LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA

LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA

LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA

LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO

LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA

LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

PALMI

LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA

LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA

LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI

CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO

LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71

CASERTA

LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CASTELLAMMARE DI STABIA

LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Ralola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI

LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI

LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

NOCERA INFERIORE

LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA

CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO

LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

CARPI

LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA

LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA

LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

FORLÌ

LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA

LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA

LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA

LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA

LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE

LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE

LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

UDINE

LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE

CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA

LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI

LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA

Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

SORA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI

LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO

LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

CHIAVARI

CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA

CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO

LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA

LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO

CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

BUSTO ARSIZIO

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA

LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LODI

LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA

LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

SONDRIO

LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE

LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA

LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

ASCOLI PICENO

LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

MACERATA

LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

PESARO

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO

LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO

CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA

CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ALESSANDRIA

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122

ASTI

LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO

CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

TORINO

CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

VERBANIA

LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA

LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI

LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CERIGNOLA

LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

FOGGIA

LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA

LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA

LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO

LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI

LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

ORISTANO

LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

SASSARI

LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castelfo, 11

SICILIA

ACIREALE

CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s
Via Caronda, 8/10

AGRIGENTO

TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

ALCAMO

LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

CALTANISSETTA

LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

CASTELVETRANO

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

CATANIA

LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

ENNA

LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

GIARRE

LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

PALERMO

LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Gallotti, 225

S. GIOVANNI LA PUNTA

LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

TRAPANI

LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO

LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE

LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO

Via de' Martelli, 22R
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-
Via Cavour, 46R

GROSSETO

NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

LIVORNO

LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

LUCCA

LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

MASSA

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

PISA

LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

PRATO

LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

SIENA

LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

VIAREGGIO

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO

LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO

LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO

LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

PERUGIA

LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

TERNI

LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO

CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

PADOVA

IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

ROVIGO

CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO

CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

VERONA

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

| | |
|---|---|
| <p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 440.000 - semestrale L. 250.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 360.000 - semestrale L. 200.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 100.000 - semestrale L. 60.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.500 - semestrale L. 60.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 236.000 - semestrale L. 130.000 | <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.000 - semestrale L. 59.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 231.000 - semestrale L. 126.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 950.000 - semestrale L. 514.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 850.000 - semestrale L. 450.000 |
|---|---|

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

| | |
|---|----------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale | L. 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami | L. 2.800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|------------|
| Abbonamento annuale | L. 140.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|-----------|
| Abbonamento annuale | L. 91.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 8.000 |

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | |
|--|--------------|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. 1.500 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. 4.000 |

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|--|------------|
| Abbonamento annuale | L. 410.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 245.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.550 |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 2 7 0 9 7 *

L. 13.500